

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 9 maggio 2009

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

REGIONI

S O M M A R I O

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 ottobre 2008, n. 0269/Pres.

Regolamento di cui al comma 2 dell'art. 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), e successive modifiche ed integrazioni, concernente i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai nidi d'infanzia per l'anno scolastico 2007/2008, e la determinazione delle modalità di erogazione dei benefici a favore delle famiglie Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 ottobre 2008, n. 0271/Pres.

Regolamento per l'assegnazione agli enti gestori del Servizio sociale dei comuni delle risorse del «Fondo per il contrasto ai fenomeni di povertà e disagio sociale» previsto dall'art. 9, comma 9, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 - Approvazione Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 ottobre 2008, n. 0274/Pres.

Regolamento recante criteri per il rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell'art. 39, comma 1, lettera g), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria). Approvazione Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 ottobre 2008, n. 0283/Pres.

Modifiche al regolamento di esecuzione dell'art. 5 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia agevolata, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0124/Pres., e successive modifiche ed integrazioni Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 ottobre 2008, n. 0284/Pres.

Modifiche al regolamento di esecuzione dell'art. 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia convenzionata, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0121/Pres., e successive modifiche ed integrazioni Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 ottobre 2008, n. 0287/Pres.

Modifica al regolamento per lo svolgimento del servizio armato e la dotazione del vestiario e dell'equipaggiamento del personale del Corpo forestale regionale, in esecuzione dell'art. 56 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia) e successive modificazioni, emanato con decreto del Presidente della Regione 5 settembre 2005, n. 0284/Pres. Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 ottobre 2008, n. 0292/Pres.

Modifica al regolamento del Corpo forestale regionale emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 16 giugno 1977, n. 01353/Pres Pag. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 ottobre 2008, n. 0296/Pres.

Regolamento recante modalità per l'applicazione del contrassegno inamovibile in esecuzione dell'art. 6-bis della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere). Approvazione Pag. 11



REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 14 novembre 2008, n. 18.

Interventi per la tutela e valorizzazione della produzione di rose tipiche e di qualità Pag. 12

LEGGE REGIONALE 14 novembre 2008, n. 19.

Norme in materia di pluralismo informatico, diffusione del riuso e adozione di formati per documenti digitali aperti e standard nella società dell'informazione del Veneto Pag. 13

LEGGE REGIONALE 14 novembre 2008, n. 20.

Modifiche della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 «Nuove norme per gli interventi in agricoltura» e successive modificazioni Pag. 15

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
8 ottobre 2008, n. 52/R.

Regolamento di attuazione della legge regionale 23 febbraio 1999, n. 8 in materia di studi medici ed odontoiatrici Pag. 17

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 14 ottobre 2008, n. 13.

Disposizioni relative alla promozione del sistema integrato di sicurezza urbana ed alle politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini. Abrogazione della legge regionale 19 giugno 2002, n. 12 (Politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini) Pag. 19

LEGGE REGIONALE 16 ottobre 2008, n. 14.

Misure di razionalizzazione delle spese per il personale e disciplina della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale delle categorie professionali. Collocamento a riposo del personale dipendente Pag. 22

LEGGE REGIONALE 22 ottobre 2008, n. 15.

Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici, l'esercizio della pesca professionale e sportiva e dell'acquacoltura Pag. 24

REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO REGIONALE 22 agosto 2008, n. 13.


Disciplina dell'agenzia regionale Lazio Lavoro ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 1° febbraio 2008, n. 1 (Norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell'articolo 54 dello statuto. Disposizioni transitorie relative al riordino degli enti pubblici dipendenti) Pag. 36

REGOLAMENTO REGIONALE 3 settembre 2008, n. 14.

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche. Disposizioni transitorie Pag. 39

REGOLAMENTO REGIONALE 3 settembre 2008, n. 15.

Disposizioni attuative e integrative della legge regionale 2 maggio 1995, n. 22 (Definitiva sistemazione delle fasce frangivento in Agro Pontino) e successive modifiche Pag. 42



REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 ottobre 2008, n. 0269/Pres.

Regolamento di cui al comma 2 dell'art. 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), e successive modifiche ed integrazioni, concernente i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai nidi d'infanzia per l'anno scolastico 2007/2008, e la determinazione delle modalità di erogazione dei benefici a favore delle famiglie.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 44 del 29 ottobre 2008)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), e successive modifiche ed integrazioni, che prevede l'istituzione di un Fondo diretto all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai servizi per la prima infanzia erogati da soggetti pubblici nonché da soggetti del privato sociale e privati, accreditati, secondo gli indirizzi di cui all'art. 13, comma 1;

Atteso che il comma 2 del succitato art. 15 prevede che con regolamento siano stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione del predetto Fondo, da trasferire agli enti gestori del Servizio sociale dei comuni, nonché gli elementi per l'individuazione delle modalità di erogazione dei benefici a favore delle famiglie;

Visto il comma 2-bis del medesimo art. 15 che prevedeva che, limitatamente all'anno scolastico 2006-2007, tale Fondo fosse finalizzato all'accesso ai soli nidi d'infanzia in deroga al requisito dell'accREDITAMENTO;

Visto il relativo regolamento di attuazione emanato con proprio decreto 12 gennaio 2007, n. 06/Pres.;

Visto il comma 43 dell'art. 3 della legge regionale n. 20 agosto 2007, n. 22 che, modificando il comma 2-bis del succitato art. 15, estende le previsioni riguardanti l'anno scolastico 2006/2007 anche all'anno scolastico 2007/2008;

Ravvisata, pertanto, la necessità di adottare un nuovo regolamento per l'anno scolastico 2007/2008, alla luce delle modifiche normative intervenute e tenuto conto delle risultanze del monitoraggio della misura relativo all'anno scolastico 2006/2007;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 18 settembre 2008, n. 1845 con la quale è stato approvato in via preliminare il «Regolamento di cui al comma 2 dell'art. 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), e successive modifiche ed integrazioni, concernente i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai nidi d'infanzia per l'anno scolastico 2007/2008, e la determinazione delle modalità di erogazione dei benefici a favore delle famiglie»;

Visto il parere favorevole espresso su tale testo dalla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria sociale e socio-sanitaria regionale nella seduta del 22 settembre 2008;

Visto il parere favorevole espresso con osservazioni su tale testo dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 25 settembre 2008;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2008, n. 1977 che ha apportato modifiche sul testo approvato in via preliminare alla luce delle osservazioni espresse;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di cui al comma 2 dell'art. 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), e successive modifiche ed integrazioni, concernente i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai nidi d'infanzia per l'anno scolastico 2007/2008, e la determinazione delle modalità di erogazione dei benefici a favore delle famiglie» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Regolamento di cui al comma 2 dell'art. 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), e successive modifiche ed integrazioni, concernente i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai nidi d'infanzia per l'anno scolastico 2007/2008, e la determinazione delle modalità di erogazione dei benefici a favore delle famiglie.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) e successive modifiche e integrazioni, i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo per l'abbattimento delle rette dei nidi d'infanzia per l'anno scolastico 2007/2008, da trasferire agli enti gestori del Servizio sociale dei comuni, nonché gli elementi per l'individuazione delle modalità di erogazione dei benefici a favore delle famiglie.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:


a) anno scolastico 2007/2008: il periodo di tempo compreso tra il 1° settembre 2007 e il 31 agosto 2008;

b) famiglia: il nucleo familiare preso come riferimento dalla normativa di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni e relativi decreti attuativi, (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) (normativa ISEE).

Art. 3.

Trasferimento dei fondi agli enti gestori del Servizio sociale dei comuni

1. Per le finalità di cui all'art. 1 l'amministrazione regionale ripartisce agli enti gestori del Servizio sociale dei comuni le risorse disponibili in base al numero di bambini iscritti ai nidi d'infanzia dell'ambito territoriale del Servizio sociale dei comuni di riferimento al 30 ottobre 2007, desunti dalla rilevazione dell'anno 2007 curata dal Centro Regionale di Documentazione e Analisi sull'infanzia e l'adolescenza (CRDA), di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia).



2. I fondi di cui al comma 1 vengono trasferiti agli enti gestori del Servizio sociale dei comuni secondo le seguenti modalità:

- a) acconto pari al 60% della spesa rendicontata per l'anno scolastico 2006/2007 contestualmente all'impegno dei fondi;
- b) saldo a presentazione della rendicontazione.

Art. 4.

Rendicontazione

1. Gli enti gestori del Servizio sociale dei comuni presentano alla struttura regionale competente, ai sensi dell'art. 42 legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche ed integrazioni, la rendicontazione delle spese sostenute con i fondi trasferiti, entro il termine stabilito con il decreto di concessione.

Art. 5.

Beneficiari e requisiti

1. L'incentivo di cui al presente regolamento è concesso alle famiglie residenti nella Regione.

2. Le famiglie di cui al comma 1 devono avere un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni e relativi decreti attuativi, non superiore a € 35.000,00.

4. Sono escluse dal beneficio le famiglie che usufruiscono gratuitamente del servizio di nido d'infanzia a qualunque titolo.

Art. 6.

Importo del beneficio

1. L'importo del beneficio per l'accesso a un posto nido per una frequenza minima di 8 ore e 30 giornalieri per 5 giorni alla settimana viene fissato in € 120,00 mensili. Tale importo viene ridotto a € 90,00 mensili per frequenze a orario giornaliero inferiore alle 8 ore e 30 o per frequenze inferiori a 5 giorni settimanali.

2. Il beneficio mensile, relativamente al primo e all'ultimo mese di frequenza, viene concesso se il bambino è iscritto al servizio per un numero di giorni superiore alla metà più uno dei giorni utili, determinati in base alle giornate di apertura del servizio nel mese considerato, tenuto conto delle modalità di utilizzo del servizio preventivamente concordate con la famiglia.

3. Il beneficio complessivo attribuito per l'anno scolastico 2007/2008 non può superare l'importo totale delle rette pagate rimaste a carico dell'utente.

Art. 7.

Cumulabilità

1. I benefici di cui al presente regolamento sono cumulabili con altri contributi e agevolazioni per l'accesso ai servizi di nido d'infanzia fino alla concorrenza della spesa rimasta a carico dell'utente.

Art. 8.

Termine e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda, redatta secondo il modello allegato A, è presentata, all'ente gestore del Servizio sociale dei comuni del territorio di residenza del minore interessato, da uno dei genitori nella cui famiglia anagrafica è iscritto il minore entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione del presente provvedimento.

2. Eventuali domande presentate per le finalità di cui al presente regolamento prima della sua entrata in vigore sono da considerarsi valide qualora contengano tutti gli elementi richiesti nel modello di domanda allegato al presente regolamento o vengano integrate con gli stessi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del presente provvedimento.

3. Eventuali modifiche alla modulistica sono disposte con decreto del Direttore centrale competente.

Art. 9.

Erogazione del contributo

1. L'ente gestore del Servizio sociale dei Comuni eroga agli aventi diritto il beneficio in un'unica soluzione.

Art. 10.

Monitoraggio e valutazione d'impatto della misura

1. La Regione si riserva di acquisire presso il Servizio sociale dei comuni i dati necessari al monitoraggio e alla valutazione d'impatto della misura.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

(Omissis).

08R0596

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 ottobre 2008, n. **0271/Pres.**

Regolamento per l'assegnazione agli enti gestori del Servizio sociale dei comuni delle risorse del «Fondo per il contrasto ai fenomeni di povertà e disagio sociale» previsto dall'art. 9, comma 9, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 – Approvazione.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 44 del 29 ottobre 2008)

IL PRESIDENTE


Vista la legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21);

Visto in particolare l'art. 9, commi 5 e 9, dove si prevede che l'amministrazione regionale concorre a perseguire il contrasto dei fenomeni di povertà e disagio sociale nel territorio regionale con il sostegno agli interventi attuati dai comuni mediante l'istituzione del «Fondo per il contrasto ai fenomeni di povertà e disagio sociale»;

Visto inoltre che il comma 8 del succitato art. 9 prevede che le disponibilità del Fondo sono assegnate ai comuni secondo criteri fissati con deliberazione della Giunta regionale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 18 settembre 2008, n. 1851 con la quale sono stati approvati in via preliminare i criteri di assegnazione delle risorse del «Fondo per il contrasto ai fenomeni di povertà e disagio sociale» agli enti gestori del Servizio sociale dei comuni;

Vista la deliberazione 22 settembre 2008, n. 12, con la quale la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e socio-sanitaria regionale, ai sensi dell'art. 1, comma 7, lettera d), della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 (Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato



dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali) e successive modificazioni, ha espresso parere favorevole sui criteri di assegnazione agli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni delle disponibilità del «Fondo per il contrasto ai fenomeni di povertà e disagio sociale», come approvati in via preliminare con deliberazione della Giunta regionale 18 settembre 2008, n. 1851;

Visto il verbale della seduta del Consiglio delle autonomie locali del 25 settembre 2008, dal quale risulta che, esaminata la deliberazione giuntale 18 settembre 2008, n. 1851, sulla medesima, ai sensi dell'art. 34, comma 2, lettera *b*), della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia), tale organo ha espresso parere favorevole;

Visto l'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) che prevede che i criteri e le modalità ai quali l'amministrazione regionale deve attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento, qualora non siano già previsti dalla legge;

Vista la deliberazione di Giunta regionale 30 settembre 2008, n. 1976 con la quale è stato approvato in via definitiva il «Regolamento per l'assegnazione agli enti gestori del Servizio sociale dei comuni delle risorse del «Fondo per il contrasto ai fenomeni di povertà e disagio sociale» previsto dall'art. 9, comma 9, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9»;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per l'assegnazione agli enti gestori del Servizio sociale dei comuni delle risorse del «Fondo per il contrasto ai fenomeni di povertà e disagio sociale» previsto dall'art. 9, comma 9, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Regolamento per l'assegnazione agli enti gestori del Servizio sociale dei comuni delle risorse del «Fondo per il contrasto ai fenomeni di povertà e disagio sociale» previsto dall'art. 9, comma 9, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9.

Art. 1.

Criteri di assegnazione delle risorse

1. Le risorse disponibili del «Fondo per il contrasto ai fenomeni di povertà e disagio sociale» previsto dall'art. 9, comma 9, della legge regionale 9/2008 sono assegnate agli enti gestori del Servizio sociale dei comuni secondo i seguenti criteri:

a) il 43% sulla base della popolazione residente in ogni ambito distrettuale;

b) il 25% sulla base della popolazione anziana presente in ogni ambito distrettuale;

c) il 20% sulla base dei minori presenti in ogni ambito distrettuale;

d) il 7% sulla base della dispersione territoriale e del numero di comuni certificati come totalmente montani presente in ogni ambito distrettuale;

e) il 5% sulla base della popolazione straniera residente in ogni ambito distrettuale.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il *Presidente*: TONDO

08R0597

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 ottobre 2008, n. 0274/Pres.

Regolamento recante criteri per il rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell'art. 39, comma 1, lettera *g*), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria). Approvazione.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 44 del 29 ottobre 2008)

IL PRESIDENTE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»;

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 «Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria»;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, lettera *e*), della sopracitata legge regionale n. 6/2008 ai sensi del quale la Regione adotta criteri generali per il rilascio di permessi annuali di caccia per l'esercizio venatorio a cacciatori non associati;

Visto il combinato disposto dell'art. 15, comma 2, lettera *g*) e dell'art. 33, comma 1, della legge regionale n. 6/2008 ai sensi del quale l'associazione della Riserva di caccia può rilasciare i permessi di caccia a cacciatori non associati nel rispetto dei criteri individuati dalle medesime norme nonché degli ulteriori criteri individuati dalla Regione;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *g*), che prevede l'adozione di un regolamento regionale recante criteri per il rilascio dei permessi annuali di caccia;

Visto il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali, approvato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto di autonomia;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2008, n. 1973;


Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante criteri per il rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell'art. 39, comma 1, lettera *g*), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria)», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO



Regolamento recante criteri per il rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell'art. 39, comma 1, lettera g), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria).

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri per il rilascio del permesso annuale di caccia, in esecuzione dell'art. 39, comma 1, lettera g), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria).

Art. 2.

Permesso annuale di caccia

1. Il permesso annuale di caccia consente l'esercizio dell'attività venatoria sul territorio di una Riserva di caccia ai cacciatori individuati dall'art. 3 ed è rilasciato dal Direttore dell'associazione della Riserva di caccia, di seguito denominato il Direttore, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 33, comma 1, della legge regionale n. 6/2008 e con le modalità previste dal presente regolamento.

Art. 3.

Criteri per il rilascio del permesso annuale di caccia

1. Il permesso annuale di caccia è rilasciato a cacciatori in possesso dei seguenti requisiti:

- a) non essere soci di associazioni delle Riserve di caccia della regione;
- b) non essere fruitori in via continuativa di azienda faunistico venatoria della regione in qualità di legali rappresentanti o conduttori, singoli o associati, dei fondi dell'azienda o di titolari di permessi annuali di caccia;
- c) non essere concessionari o consonziati di riserve di caccia private della regione.

2. Il permesso annuale di caccia è rilasciato dando priorità ai cacciatori residenti nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

3. Il permesso annuale di caccia ha validità per un'annata venatoria.

4. Ogni cacciatore può essere titolare, nel corso dell'annata venatoria, di un solo permesso annuale di caccia alla volta e qualora ottenga contestualmente più permessi per esercitare l'attività venatoria in più Riserve di caccia deve provvedere alla restituzione dei permessi annuali di caccia che non intende utilizzare.

5. Il Direttore può rilasciare permessi annuali di caccia anche per un periodo determinato dell'annata venatoria qualora si rendano disponibili posti nella Riserva di caccia per i seguenti motivi:

- a) rinuncia alla titolarità del permesso annuale di caccia;
- b) revoca del permesso annuale di caccia ai sensi dell'articolo 6;
- c) decessi, dimissioni ed esclusioni dall'associazione della Riserva di caccia, qualora siano esaurite le graduatorie per l'ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia.

Art. 4.

Procedimento per il rilascio del permesso annuale di caccia

1. Fatti salvi i limiti di cui all'art. 33, comma 1, della legge regionale n. 6/2008, qualora in una Riserva di caccia vi siano ancora posti disponibili l'assemblea dei soci dell'associazione della Riserva di

caccia esprime il proprio parere al rilascio dei permessi annuali per ciascuna annata venatoria.

2. La domanda di rilascio del permesso annuale di caccia è presentata al Direttore nel corso dell'annata venatoria.

3. Qualora l'assemblea dei soci abbia espresso parere favorevole al rilascio dei permessi annuali, il Direttore, verificata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, rilascia il permesso annuale di caccia, conformemente al modulo di cui all'allegato A del presente regolamento, entro trenta giorni dalla richiesta.

4. Ogni permesso annuale di caccia rilasciato nel corso dell'annata venatoria è numerato progressivamente.

5. Il Direttore, contestualmente al rilascio del permesso, provvede ad annotare sul tesserino regionale di caccia la tipologia di fruizione venatoria con la dicitura «permesso annuale di caccia nella Riserva di caccia di ...». Tale annotazione è riportata anche nelle note del tesserino regionale di caccia.

6. Entro dieci giorni dal rilascio del permesso, il Direttore trasmette alla struttura regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali e della fauna una copia del permesso annuale di caccia.

7. Il titolare del permesso annuale di caccia ritira il tesserino regionale di caccia di tipologia «altro» presso la provincia e lo restituisce al Direttore, che provvede alla verifica degli abbattimenti.

Art. 5.

Fruizione venatoria

1. Il titolare del permesso annuale di caccia esercita l'attività venatoria con le modalità previste dalla disciplina statale e regionale, dalle disposizioni statutarie e dal regolamento di fruizione venatoria della Riserva di caccia di cui all'art. 16 della legge regionale n. 6/2008.

2. Il regolamento di fruizione venatoria disciplina i seguenti aspetti applicativi concernenti i permessi annuali di caccia:

- a) il numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata e nella stagione venatoria;
- b) la destinazione delle spoglie degli animali abbattuti in caccia di selezione;
- c) eventuali ulteriori modalità dell'esercizio venatorio dei titolari dei permessi annuali di caccia.

3. Il titolare di permesso annuale non può effettuare gli inviti ai sensi dell'art. 33, commi 3 e 4, della legge regionale n. 6/2008.

Art. 6.

Revoca

1. Il permesso annuale di caccia è revocato dal Direttore nei seguenti casi:

- a) qualora vengano meno i requisiti di cui all'art. 3, comma 1;
- b) per ragioni connesse alla tutela della fauna nel territorio assegnato alla Riserva di caccia;
- c) per violazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, accertate dagli organi competenti.

2. Il Direttore comunica alla struttura regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali e della fauna la revoca del permesso annuale di caccia entro dieci giorni dalla revoca medesima.

Art. 7.


Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: TONDO

(Omissis).

08R0598



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 ottobre 2008, n. 0283/Pres.

Modifiche al regolamento di esecuzione dell'art. 5 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia agevolata, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0124/Pres., e successive modifiche ed integrazioni.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 45 del 5 novembre 2008)

IL PRESIDENTE

Premesso che art. 5 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 - «Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica» - dispone che gli interventi di edilizia agevolata sono attuati dai privati e sono diretti alla costruzione, all'acquisto o al recupero di abitazioni posti in essere con i benefici e le agevolazioni previsti da leggi statali o regionali o da disposizioni dell'Unione europea o di altri organismi internazionali;

Visto il proprio decreto 13 aprile 2004, n. 0124/Pres., con il quale è stato emanato il «Regolamento di esecuzione dell'art. 5 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente gli interventi di edilizia agevolata»;

Visto il proprio decreto 28 giugno 2004, n. 0214/Pres, con il quale è stata approvata la modifica dell'art. 7, comma 2, lettera *h*), del regolamento sopra citato;

Visto il proprio decreto 28 settembre 2006, n. 0290/Pres., con il quale sono state approvate altre modifiche al regolamento emanato con proprio decreto n. 0124/Pres./2004;

Visto il proprio decreto 12 febbraio 2008, n. 039/Pres., con il quale sono state approvate ulteriori modifiche al regolamento emanato con proprio decreto n. 0124/Pres./2004;

Atteso che l'art. 9, commi da 30 a 34, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008 - 2010), ha introdotto, con riferimento al sostegno all'acquisizione della prima casa in proprietà, norme più favorevoli per i titolari delle domande di agevolazione sia relativamente alle pratiche con rapporto contributivo in corso, sia relativamente alle domande che saranno presentate successivamente all'entrata in vigore della legge di assestamento medesima;

Visto in particolare il comma 35 del citato art. 9 della legge regionale n. 9/2008, che dispone il recepimento in sede regolamentare delle disposizioni di cui ai commi da 32, 33 e 34 anche per le domande presentate dopo l'entrata in vigore della legge regionale medesima;

Ritenuto altresì di apportare ulteriori modifiche finalizzate anche alla soluzione di aspetti problematici emersi in fase di applicazione della normativa;

Visto l'art. 12 della sopra citata legge regionale n. 6/2003, il quale stabilisce che i regolamenti sono approvati previo parere vincolante della Commissione consiliare competente;

Vista la deliberazione 11 settembre 2008, n. 1807 con la quale la Giunta regionale ha approvato in via preliminare il regolamento recante «Modifiche al regolamento di esecuzione dell'art. 5 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia agevolata, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0124/Pres., e successive modifiche ed integrazioni» e ne ha disposto la contestuale trasmissione alla Commissione consiliare competente;

Preso atto che, ai sensi del citato art. 12 della legge regionale n. 6/2003, la IV Commissione consiliare, nella seduta n. 10 del 24 settembre 2008, ha espresso parere favorevole riguardo al testo approvato in via preliminare dalla Giunta regionale con deliberazione 11 settembre 2008, n. 1807;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 9 ottobre 2008, n. 2013 con la quale la Giunta medesima ha approvato in via definitiva le «Modifiche al regolamento di esecuzione dell'art. 5 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 concernente le agevolazioni per l'edilizia agevolata emanato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0124/Pres., e successive modifiche ed integrazioni»;

Ritenuto pertanto di adottare le modifiche al sopra citato regolamento concernente l'edilizia agevolata;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Decreta:

1. Sono approvate le «Modifiche al regolamento di esecuzione dell'art. 5 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia agevolata emanato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0124/Pres., e successive modifiche ed integrazioni» di cui all'allegato «A» quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Modifiche al regolamento di esecuzione dell'art. 5 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia agevolata, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0124/Pres., e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 1.

Modifiche all'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 0124/Pres./2004

1. Al comma 2 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0124/Pres. (Regolamento di esecuzione dell'art. 5 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 concernente le agevolazioni per l'edilizia agevolata), e successive modifiche ed integrazioni, le parole «al momento della concessione del contributo» sono sostituite dalle parole «al momento della determinazione del contributo».

Art. 2.

Modifiche all'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 0124/Pres./2004

1. Alla lettera *d*) del comma 1 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 0124/Pres./2004, e successive modifiche ed integrazioni, le parole «al nucleo familiare definito all'art. 9» sono sostituite dalle seguenti: «al nucleo familiare definito all'art. 9 esistente alla data di presentazione della domanda».

2. Alla lettera *e*) del comma 1 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0124/Pres., e successive modifiche ed integrazioni, le parole «al nucleo familiare definito all'art. 9» sono sostituite dalle seguenti: «al nucleo familiare definito all'art. 9 esistente alla data di presentazione della domanda».



3. Dopo il comma 5 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 0124/Pres./2004, e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

«5-bis. In caso di domanda presentata con riferimento ad un nucleo familiare di cui all'art. 9 nel quale sia intervenuta la nascita di uno o più figli antecedentemente alla data della domanda, il requisito di cui al comma 1, lettera d), può essere accertato sulla base dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo n. 109/1998 in possesso e vigente alla data di presentazione della domanda, anche se riferito alla composizione familiare antecedente la nascita, purché sia comprovato con successiva documentazione che la nascita non ha comportato, alla data della domanda, variazioni all'indicatore della situazione economica (ISE) del nucleo familiare esistente alla data della domanda.»

Art. 3.

*Modifiche all'art. 13 del decreto
del Presidente della Regione n. 0124/Pres./2004*

1. Dopo il comma 4-bis dell'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 0124/Pres./2004, e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

«4-ter. Fermo restando il disposto di cui al comma 4-bis, la titolarità della domanda può essere regolarizzata anche in fase successiva alla presentazione della domanda, ma entro la determinazione del contributo, su presentazione dell'apposita documentazione di regolarizzazione della titolarità. La verifica dei requisiti soggettivi deve comunque riguardare il nucleo familiare previsto dall'art. 9 alla data di presentazione della domanda.»

2. Al comma 6 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 0124/Pres./2004, e successive modifiche ed integrazioni, le parole «agli artt. 24 e 25» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 4-ter e agli artt. 24 e 25».

Art. 4.

*Modifiche all'art. 17 del decreto
del Presidente della Regione n. 0124/Pres./2004*

1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 0124/Pres./2004, e successive modifiche ed integrazioni, è soppressa.

Art. 5.

*Modifiche all'art. 19 del decreto
del Presidente della Regione n. 0124/Pres./2004*

1. Al comma 1 dell'art. 19 del decreto del Presidente della Regione n. 0124/Pres./2004, e successive modifiche ed integrazioni, è inserita la seguente lettera:

«c) la documentazione idonea a dimostrare l'abitabilità o l'agibilità dell'immobile.»

Art. 6.

*Modifiche all'art. 22 del decreto
del Presidente della Regione n. 0124/Pres./2004*

1. Al comma 1 dell'art. 22 del decreto del Presidente della Regione n. 0124/Pres./2004, e successive modifiche ed integrazioni, le parole «novanta giorni» sono sostituite dalle parole «duecentosettanta giorni.»

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, *Il Presidente*: TONDO

08R0599

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 ottobre 2008, n. **0284/Pres.**

Modifiche al regolamento di esecuzione dell'art. 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia convenzionata, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0121/Pres., e successive modifiche ed integrazioni.

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 45 del 5 novembre 2008)*

IL PRESIDENTE

Premesso che l'art. 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 - «Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica» - individua quali interventi di edilizia convenzionata quelli diretti alla costruzione, all'acquisto o al recupero di abitazioni da destinare alla vendita, assegnazione o locazione a favore della generalità dei cittadini, posti in essere da ATER, cooperative edilizie e imprese, con benefici o agevolazioni previsti da leggi statali o regionali o da disposizioni dell'Unione europea o di altri organismi internazionali, nonché di enti pubblici, regolati da apposite convenzioni con i Comuni;

Visto il proprio decreto 13 aprile 2004, n. 0121/Pres., con il quale è stato emanato il «Regolamento di esecuzione dell'art. 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia convenzionata»;

Visto il proprio decreto 28 giugno 2004, n. 0217/Pres., con il quale è stata approvata la modifica dell'art. 9, comma 2, lettera h), del regolamento sopra citato;

Visto il proprio decreto 28 settembre 2006, n. 0291/Pres., con il quale sono state approvate altre modifiche al regolamento emanato con proprio decreto n. 0121/Pres./2004;


Visto il proprio decreto 12 febbraio 2008, n. 038/Pres., con il quale sono state approvate ulteriori modifiche al regolamento emanato con proprio decreto n. 0121/Pres./2004;

Atteso che l'art. 9, commi da 30 a 32, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008 - 2010, ha introdotto, con riferimento al sostegno all'acquisizione della prima casa in proprietà, norme più favorevoli per i titolari delle domande di agevolazione sia relativamente alle pratiche con rapporto contributivo in corso, sia relativamente alle domande che saranno presentate successivamente all'entrata in vigore della legge di assestamento medesima;

Visto in particolare il comma 35 del citato art. 9 della legge regionale n. 9/2008, che dispone il recepimento in sede regolamentare, tra l'altro, delle disposizioni di cui al citato comma 32 anche per le domande presentate dopo l'entrata in vigore della legge regionale medesima;

Visto l'art. 12 della sopra citata legge regionale n. 6/2003, il quale stabilisce che i regolamenti sono approvati previo parere vincolante della Commissione consiliare competente;

Vista la deliberazione 11 settembre 2008, n. 1806, con la quale la Giunta regionale ha approvato in via preliminare il regolamento recante «Modifiche al regolamento di esecuzione dell'art. 4 della legge



regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia convenzionata, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0121/Pres., e successive modifiche ed integrazioni» e ne ha disposto la contestuale trasmissione alla Commissione consiliare competente;

Preso atto che, ai sensi del citato art. 12 della legge regionale n. 6/2003, la IV Commissione consiliare, nella seduta n. 10 del 24 settembre 2008, ha espresso parere favorevole riguardo al testo approvato in via preliminare dalla Giunta regionale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 9 ottobre 2008, n. 2014 con la quale la Giunta medesima ha approvato in via definitiva le «Modifiche al regolamento di esecuzione dell'art. 4 delle legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 concernente le agevolazioni per l'edilizia convenzionata emanato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0121/Pres., e successive modifiche ed integrazioni»;

Ritenuto pertanto di adottare le modifiche al sopra citato regolamento concernente l'edilizia convenzionata;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Decreta:

1. Sono approvate le «Modifiche al regolamento di esecuzione dell'art. 4 delle legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 concernente le agevolazioni per l'edilizia convenzionata emanato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0121/Pres., e successive modifiche ed integrazioni» di cui all'allegato «A» quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Modifiche al regolamento di esecuzione dell'art. 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia convenzionata, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0121/Pres., e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 1.

Modifiche all'art. 41 del decreto del Presidente della Regione n. 0121/Pres./2004

1. Al comma 1 dell'art. 41 del decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0121/Pres. (Regolamento di esecuzione dell'art. 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 concernente le agevolazioni per l'edilizia convenzionata), e successive modifiche ed integrazioni, le parole «novanta giorni» sono sostituite dalle parole «duecentosettanta giorni.».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, Il Presidente: TONDO

08R0600

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 ottobre 2008, n. 0287/Pres.

Modifica al regolamento per lo svolgimento del servizio armato e la dotazione del vestiario e dell'equipaggiamento del personale del Corpo forestale regionale, in esecuzione dell'art. 56 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia) e successive modificazioni, emanato con decreto del Presidente della Regione 5 settembre 2005, n. 0284/Pres.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 45 del 5 novembre 2008)

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto 5 settembre 2005, n. 0284/Pres. con il quale è stato emanato il «Regolamento per lo svolgimento del servizio armato e la dotazione del vestiario e dell'equipaggiamento del personale del Corpo forestale regionale, in esecuzione dell'art. 56 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia) e successive modificazioni»;

Visto il Contratto collettivo integrativo 1998-2001, area non dirigenziale, sottoscritto il giorno 11 ottobre 2007 e, in particolare, la dichiarazione congiunta n. 1 con la quale le parti concordano in ordine al fatto che l'articolazione dei gradi del personale del Corpo forestale regionale, finalizzata esclusivamente ad esigenze correlate alla riconoscibilità all'esterno dei medesimi nonché all'assunzione di determinazioni operative nell'ambito del servizio esterno d'istituto, vada disciplinata nel succitato Regolamento per lo svolgimento del servizio armato e la dotazione del vestiario e dell'equipaggiamento del personale del Corpo forestale regionale;

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla necessaria modifica del suddetto Regolamento per lo svolgimento del servizio armato e la dotazione del vestiario e dell'equipaggiamento del personale del Corpo forestale regionale e, segnatamente, dell'art. 10;

Vista l'informativa trasmessa alla Rappresentanza sindacale unitaria e alle Organizzazioni sindacali con nota della Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi n. 23952/PERS/8 ORU del giorno 26 agosto 2008;

Vista la diramazione della suddetta modifica regolamentare ai sensi e per gli effetti di cui alla circolare SG n. 4/2001 inviata con nota della Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi n. 25013/PERS/27 ORU del giorno 5 settembre 2008;

Vista la nota del Servizio qualità della legislazione e semplificazione del giorno 26 settembre 2008, numero prot. 9160/SGR/LEG/R/5.1/08-56;


Vista la nota della Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi del giorno 2 ottobre 2008, n. prot. 27939/PER/8 ORU con la quale si è provveduto a dare comunicazione alla Rappresentanza sindacale unitaria e alle Organizzazioni sindacali delle intervenute modifiche rispetto al testo già trasmesso con la succitata informativa;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 9 ottobre 2008, n. 1998;

Decreta:

1. Per le motivazioni di cui in premessa è approvata la «Modifica al Regolamento per lo svolgimento del servizio armato e la dotazione del vestiario e dell'equipaggiamento del personale del Corpo forestale regionale, in esecuzione dell'art. 56 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia) e successive modificazioni, emanato con decreto del Presidente della Regione 5 settembre 2005, n. 0284/Pres.», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.



2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare detta disposizione quale modifica al Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Modifica al regolamento per lo svolgimento del servizio armato e la dotazione del vestiario e dell'equipaggiamento del personale del Corpo forestale regionale, in esecuzione dell'art. 56 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia) e successive modificazioni, emanato con decreto del Presidente della Regione 5 settembre 2005, n. 0284/Pres.

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione 5 settembre 2005, n. 0284/ Pres.

1. L'art 10 del decreto del Presidente della Regione 5 settembre 2005, n. 0284/Pres., è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (*Gradi e distintivi*). — 1. Ai soli fini della riconoscibilità nei rapporti con soggetti esterni e dell'assunzione di determinazioni operative nell'ambito dello svolgimento del servizio esterno d'istituto, al personale del Corpo forestale regionale sono attribuiti i seguenti gradi:

a) Categoria FA:

- 1) posizioni economiche FA 1 e FA 2: Guardia forestale;
- 2) posizione economica FA 3: Guardia forestale scelta.

b) Categoria FB:

- 1) posizioni economiche FB c, FB b e FB a: Maresciallo forestale;
- 2) posizione economica FB 1: Maresciallo forestale capo;
- 3) posizioni economiche FB 2, FB 3 e FB 4: Maresciallo forestale superiore.

c) Categoria FC (profilo professionale ispettore forestale):

- 1) posizioni economiche FC 1, FC 2, FC 3 e FC 4: Ispettore forestale;
- 2) posizioni economiche FC 5, FC 6, FC 7 e FC 8: Ispettore forestale superiore.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le caratteristiche e le fattispecie d'impiego dei distintivi corrispondenti ai gradi di cui al comma 1, da applicare sui capi di vestiario ed equipaggiamento. Con la medesima deliberazione sono altresì individuate le caratteristiche e le fattispecie d'impiego dei distintivi correlati a particolari incarichi o funzioni.

3. L'attribuzione dei gradi non modifica il contenuto contrattuale del rapporto di lavoro che si fonda sulle categorie previste dai contratti collettivi di lavoro. L'articolazione dei gradi all'interno delle categorie non determina alcun reinquadramento della posizione economica in quanto questa viene acquisita in seguito a progressione orizzontale.»

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, *Il Presidente*: TONDO

08R0601

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 ottobre 2008, n. 0292/Pres.

Modifica al regolamento del Corpo forestale regionale emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 16 giugno 1977, n. 01353/Pres.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 45 del 5 novembre 2008)

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto 16 giugno 1977, n. 01353/Pres. con il quale è stato emanato il «Regolamento del Corpo forestale regionale»;

Visto il contratto collettivo integrativo 1998-2001, area non dirigenziale, sottoscritto il giorno 11 ottobre 2007 e, in particolare, la dichiarazione congiunta n. 1 con la quale le parti concordano in ordine al fatto che l'articolazione dei gradi del personale del Corpo forestale regionale, finalizzata esclusivamente ad esigenze correlate alla riconoscibilità all'esterno dei medesimi nonché all'assunzione di determinazioni operative nell'ambito del servizio esterno d'istituto, vada disciplinata nel regolamento per lo svolgimento del servizio armato e la dotazione del vestiario e dell'equipaggiamento del personale del Corpo forestale regionale;

Visto il proprio decreto 21 ottobre 2008, n. 0287/Pres., con cui si è provveduto, in attuazione di quanto previsto nella surrichiamata dichiarazione congiunta, alla necessaria modifica al regolamento per lo svolgimento del servizio armato e la dotazione del vestiario e dell'equipaggiamento del personale del Corpo forestale regionale;

Ritenuto, altresì, necessario adeguare il disposto di cui all'art. 10 del regolamento del Corpo forestale regionale in correlazione alla succitata modifica regolamentare;

Vista l'informativa trasmessa alla rappresentanza sindacale unitaria e alle organizzazioni sindacali con nota della direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi n. 23952/PERS/8 ORU del giorno 26 agosto 2008;

Vista la diramazione della suddetta modifica regolamentare ai sensi e per gli effetti di cui alla circolare SG n. 4/2001 inviata con nota della direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi n. 25013/PERS/8 ORU del giorno 5 settembre 2008;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 9 ottobre 2008, n. 1999;


Decreta:

1. Per le motivazioni di cui in premessa è approvata la «Modifica al regolamento del Corpo forestale regionale emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 16 giugno 1977, n. 01353/Pres.», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare detta disposizione quale modifica a regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO



Modifica al regolamento del Corpo forestale regionale emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 16 giugno 1977, n. 01353/Pres.

Art. 1.

Modifica all'art. 10 del decreto del Presidente della Giunta regionale 16 giugno 1977, n. 01353/Pres.

1. All'art. 10 del decreto del Presidente della Giunta regionale 16 giugno 1977, n. 01353/Pres., il terzo comma è sostituito dal seguente:

«La responsabilità del servizio esterno nonché dell'adozione di determinazioni operative nell'ambito dello svolgimento del servizio stesso ivi compresa, per contingenti e motivate esigenze, la variazione dell'itinerario di servizio, spetta al comandante della stazione, al vice comandante della stazione, al dipendente di grado superiore o a quello che, a parità di grado, sia in possesso della maggiore anzianità complessiva di servizio.»

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: TONDO

08R0602

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 ottobre 2008, n. 0296/Pres.

Regolamento recante modalità per l'applicazione del contrassegno inamovibile in esecuzione dell'art. 6-bis della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere). Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 45 del 5 novembre 2008)

IL PRESIDENTE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria) e, in particolare, l'art. 45 che, dopo l'art. 6 della legge regionale n. 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere) ha introdotto l'art. 6-bis che prevede l'adozione di un regolamento regionale recante modalità per l'applicazione del contrassegno inamovibile per la caccia agli ungulati;

Richiamato il «Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali», emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto di autonomia;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 9 ottobre 2008, n. 2056;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modalità per l'applicazione del contrassegno inamovibile in esecuzione dell'art. 6-bis della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere)», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Regolamento recante modalità per l'applicazione del contrassegno inamovibile in esecuzione dell'art. 6-bis della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere).

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità per l'applicazione del contrassegno inamovibile ai sensi dell'art. 6-bis della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere).

Art. 2.

Caratteristiche tecniche del contrassegno inamovibile

1. Il contrassegno inamovibile presenta le seguenti caratteristiche:
- il materiale è plastico o metallico e comunque non deteriorabile;
 - il meccanismo di chiusura è irreversibile;
 - indica il codice identificativo della riserva di caccia;
 - la numerazione è progressiva ed indelebile ed è indicato l'anno di emissione;
 - su un lato sono presenti 12 linguette asportabili indicanti il numero dei mesi e sull'altro 31 linguette asportabili indicanti il numero dei giorni del mese;
 - dispone di un talloncino asportabile con copia della numerazione complessiva e anno di emissione.

Art. 3.

Gestione dei contrassegni inamovibili

1. Le riserve di caccia e le aziende faunistico-venatorie trasmettono alla struttura regionale competente in materia faunistica e venatoria l'elenco dei contrassegni inamovibili disponibili e, successivamente, consegnano i contrassegni inamovibili ai cacciatori che esercitano l'attività venatoria agli ungulati nell'ambito del territorio assegnato.

2. Al momento della consegna sono trascritte nel registro dei contrassegni inamovibili per la caccia agli ungulati, conforme al modello di cui all'allegato A, le seguenti informazioni:

- il numero progressivo di ogni contrassegno;
- il nominativo e la firma del cacciatore assegnatario;



- c) la data di consegna al cacciatore;
- d) la data di utilizzo;
- e) la data di consegna dei contrassegni inutilizzati.

3. Il contrassegno è utilizzabile esclusivamente nell'ambito territoriale della Riserva di caccia o dell'azienda faunistico-venatoria che lo ha rilasciato.

4. Le riserve di caccia e le aziende faunistico-venatorie inviano al distretto venatorio copia del registro contestualmente alla relazione consuntiva annuale di gestione faunistica e venatoria di cui all'art. 15, comma 2, lettera c), della legge regionale n. 6/2008, quale parte integrante della medesima.

5. Il talloncino di cui all'art. 2, comma 1, lettera f), è rimosso al momento della verifica dell'abbattimento a cura del personale addetto a tale operazione, previa compilazione del registro degli abbattimenti. Il talloncino è conservato e reso disponibile dalle Riserve di caccia e dalle aziende faunistico-venatorie fino alla mostra dei trofei dei capi ungulati di cui all'art. 18, comma 1, lettera g), della legge regionale n. 6/2008.

Art. 4.

Uso del contrassegno

1. Il contrassegno inamovibile è strettamente personale.

2. Il cacciatore, per esercitare la caccia agli ungulati, porta con sé i contrassegni inamovibili consegnati dalla riserva di caccia o dall'azienda faunistico-venatoria nel rispetto degli eventuali limiti quantitativi dei carnieri individuali previsti dal regolamento di fruizione venatoria di cui all'art. 16 della legge regionale n. 6/2008.

3. Il contrassegno inamovibile può essere sostituito nei seguenti casi:

a) smarrimento o furto, qualora il cacciatore provveda a dare tempestiva comunicazione scritta alla riserva di caccia o all'azienda faunistico-venatoria, allegando copia della denuncia inoltrata all'autorità competente;

b) qualora il contrassegno sia reso inutilizzabile per errore, purché il cacciatore provveda a dare tempestiva comunicazione scritta alla riserva di caccia o all'azienda faunistico-venatoria, specificandone dettagliatamente le circostanze.

4. I contrassegni inamovibili sono restituiti, integri e aperti, alla riserva di caccia o all'azienda faunistico-venatoria nei seguenti casi:

a) al termine della stagione venatoria, qualora non utilizzati dal cacciatore;

b) a seguito di trasferimento o di decadenza dall'ammissione alla riserva di caccia del cacciatore;

c) a seguito di sospensione o revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia;

d) a seguito di ritiro o sospensione del tesserino regionale di caccia.

Art. 5.

Modalità di applicazione

1. Il contrassegno è applicato su tutti gli ungulati abbattuti durante l'esercizio dell'attività venatoria con le modalità previste dal comma 2.

2. Il cacciatore, prima di spostare il capo abbattuto dal luogo di abbattimento e prima di procedere all'eviscerazione, effettua le prescritte annotazioni sul tesserino regionale di caccia e provvede ad applicare il contrassegno inamovibile con le seguenti modalità:

a) asporta dal contrassegno la linguetta corrispondente al mese e al giorno dell'abbattimento;

b) applica il contrassegno infilandolo ad un arto posteriore tra il tendine e l'osso, verificando la perfetta chiusura dello stesso. Per le specie cervo e cinghiale, per il cui trasporto si rende necessario il sezionamento dell'ungulato abbattuto, il contrassegno è applicato attorno ad un'emimandibola.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: TONDO

(Omissis).

08R0603

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 14 novembre 2008, n. 18.

Interventi per la tutela e valorizzazione della produzione di rose tipiche e di qualità.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Veneto* n. 95 del 18 novembre 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione del Veneto, nel più ampio contesto della promozione e valorizzazione delle produzioni agricole, promuove iniziative di valorizzazione della produzione delle rose tipiche e di qualità, in quanto patrimonio della cultura e dei produttori e a tutela dei consumatori.

Art. 2.

Funzioni della Giunta regionale

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva il disciplinare di produzione e il relativo piano dei controlli per la produzione delle rose tipiche e di qualità da ammettere al marchio di qualità a carattere collettivo, di seguito denominato «marchio», di cui alla legge regionale n. 31 maggio 2001, n. 12 e successive modificazioni.

Art. 3.

Disciplinare di produzione

1. Il disciplinare di produzione di cui all'art. 2 deve prevedere il rispetto di tutti i requisiti indicati dall'art. 4 della legge regionale n. 31 maggio 2001, n. 12 e successive modificazioni.


2. Il disciplinare di produzione e i suoi aggiornamenti sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto e comunicati, ai sensi dell'art. 8 della direttiva 98/34/CEE del Consiglio del 22 giugno 1998, alla Commissione europea.

Art. 4.

Uso del marchio

1. La gestione del marchio, ivi compreso il rilascio della licenza d'uso, è affidata alla Giunta regionale del Veneto.

2. La concessione del marchio è data per le rose tipiche e di qualità che, per sistema di produzione o per altre intrinseche caratteristiche, si



distinguono da altre rose e che offrono particolari garanzie qualitative, a tutela degli interessi del consumatore e dell'immagine del prodotto.

3. Il controllo dell'uso del marchio e delle specifiche contenute nel disciplinare di produzione, viene affidato dai concessionari a organismi di certificazione accreditati ai sensi della norma UNI EN 45011 nonché autorizzati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali a effettuare attività di controllo sulle denominazioni di origine ai sensi dell'art. 10 del regolamento CE n. 510/06.

Art. 5.
Licenziatari

1. La Giunta regionale del Veneto:

a) concede a titolo gratuito, la licenza d'uso del marchio per i singoli prodotti, su richiesta delle imprese fiorovivaistiche, individuali o collettive;

b) definisce le modalità di presentazione delle domande di concessione dell'uso del marchio e lo schema di convenzione che regola i rapporti fra la Regione e i soggetti cui è concesso in uso il marchio.

2. I soggetti ai quali è stato concesso l'uso del marchio di cui all'art. 2 sono iscritti in un apposito elenco tenuto dalla struttura della Giunta regionale competente in materia.

Art. 6.
Tutela ed etichettatura

1. I soggetti che hanno in concessione l'uso del marchio appongono in etichetta sul prodotto, oltre il marchio stesso, la dicitura «marchio di qualità tutelato dalla Regione Veneto», secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

2. Ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, «Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari» e successive modificazioni, l'etichetta contiene la dicitura relativa all'indicazione del luogo di origine o di provenienza del prodotto, la cui veridicità è oggetto delle attività di vigilanza di cui all'art. 7.

3. Nel caso di provenienza veneta, la dicitura di cui al comma 2 da adottare è «Prodotto in Veneto» e nel caso di eventuale produzione agricola in aziende a conduzione diretta, «Prodotto in Veneto in aziende a conduzione diretta».

Art. 7.
Vigilanza

1. La Giunta regionale è l'autorità preposta alla vigilanza sull'applicazione della presente legge.

2. La Giunta regionale organizza le attività di vigilanza, definendo criteri e procedure, anche avvalendosi del nucleo degli ispettori di vigilanza del settore primario.

Art. 8.
Interventi a sostegno della diffusione del marchio

1. La Giunta regionale, al fine di favorire la diffusione dei prodotti a marchio nonché il marchio stesso, in conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 319 del 27 dicembre 2006:

a) promuove attività di studio, ricerca, informazione e divulgazione del marchio regionale di qualità;

b) promuove la realizzazione di campagne promozionali dei prodotti tutelati dal marchio anche attraverso iniziative integrate con il settore secondario e il turismo;

c) concorre alle spese per l'effettuazione dei controlli previsti dal comma 3 dell'art. 4 da parte dei soggetti terzi indipendenti.

Art. 9.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in € 20.000,00 per ogni esercizio del triennio 2008-2010, si fa fronte con le risorse allocate all'UPB 0049 «Interventi infrastrutturali a favore delle imprese e della collettività rurale».

Art. 10.

Esenzione dall'obbligo di notifica e parere comunitario di compatibilità

1. Il regime di aiuto di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 8 è esentato dall'obbligo di notificazione di cui all'art. 88, paragrafo 3, del trattato, ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 16 dicembre 2006, nei termini e alle condizioni dal medesimo previste.

2. Gli altri benefici di cui alla presente legge sono subordinati alla acquisizione del parere positivo di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE e alla pubblicazione del relativo avviso nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 14 novembre 2008

GALAN

09R0134

LEGGE REGIONALE 14 novembre 2008, n. 19.

Norme in materia di pluralismo informatico, diffusione del riuso e adozione di formati per documenti digitali aperti e standard nella società dell'informazione del Veneto.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 95 del 18 novembre 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA


la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. Al fine di favorire la partecipazione alla vita democratica e la fruibilità dei servizi pubblici da parte dei cittadini e delle imprese, l'abbattimento delle barriere tecnologiche che ostacolano la diffusione della conoscenza e l'innovazione tecnologica nonché il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica e in considerazione delle positive ricadute sulla concorrenza e la trasparenza del mercato, sullo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica, la Regione del Veneto:

a) promuove lo sviluppo locale della società dell'informazione e la realizzazione di un sistema regionale integrato e interoperabile, mediante la diffusione delle tecnologie per l'informazione e la comunicazione, secondo criteri di efficacia, efficienza, congruità e ottimizzazione dell'impiego delle risorse nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT);



b) sostiene il pluralismo informatico attraverso l'impiego e la diffusione di formati aperti;

c) predilige l'uso di software libero, nel rispetto del principio costituzionale di buon andamento e del principio di economicità dell'attività amministrativa, di cui all'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

Soggetti destinatari

1. La presente legge si applica alle azioni e agli interventi della Regione del Veneto e degli enti pubblici e privati, comunque denominati, sui quali la medesima esercita poteri di indirizzo e controllo.

Art. 3.

Pluralismo informatico e formati aperti

1. Al fine di garantire la più ampia libertà di accesso all'informazione pubblica attraverso il pluralismo informatico, la Regione del Veneto promuove e incentiva l'uso di formati digitali aperti e non proprietari, per la documentazione elettronica e per le basi di dati.

2. Per le stesse finalità di cui al comma 1, ciascuno dei soggetti di cui all'art. 2:

a) persegue, nelle forme e nei limiti previsti dalla disciplina vigente, la rimozione delle barriere all'accesso alle informazioni, mediante l'adozione di formati standard per la predisposizione dei programmi e delle piattaforme e con l'impiego ottimale dei software a codice sorgente aperto e chiuso;

b) concorre alla diffusione dell'uso di formati standard e di codici sorgente aperti;

c) impiega almeno un formato di dati di tipo aperto, ai sensi dell'art. 68, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, «Codice dell'amministrazione digitale» nelle operazioni di memorizzazione e pubblicazione dei propri documenti, al fine di garantirne la disponibilità e fruibilità.

Art. 4.

Archivi elettronici

1. Gli archivi elettronici di ciascuno dei soggetti di cui all'art. 2 sono strutturati secondo criteri di interoperabilità mediante protocolli aperti, in modo da consentire agli altri soggetti di cui all'articolo medesimo e agli enti locali del territorio veneto l'accesso ai relativi dati, in conformità alla disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali e nel rispetto dei limiti di conoscibilità dei dati stabiliti dalla disciplina vigente.

2. Ai fini dell'interoperabilità di cui al comma 1, non è consentita alcuna limitazione tecnica e giuridica, derivante da brevetti, licenze o marchi comunque denominati.

Art. 5.

Riuso e valutazione comparativa delle soluzioni

1. In occasione dell'acquisizione dei programmi informatici, i soggetti di cui all'art. 2, in conformità all'art. 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e in relazione alle proprie esigenze, effettuano una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico. Tale valutazione dovrà essere svolta analizzando anche gli impatti organizzativi delle diverse soluzioni considerate, comprese, ove disponibili, soluzioni a codice sorgente aperto o a licenza libera.

2. Laddove i soggetti di cui all'art. 2 intendano avvalersi di un software che sia non sottoposto a licenza di software libero, non a codice aperto e non disponibile con il riuso, dovranno motivare la scelta.

3. La Regione del Veneto, nella produzione e gestione di servizi di interoperabilità e di applicativi, si impegna a realizzare e a cedere in riuso programmi software basati su codice sorgente aperto e sull'utilizzo di protocolli e formati, standard ed aperti.

4. La Giunta regionale determina le modalità con cui in particolare vengono svolte le seguenti attività:

a) censire, aggiornare, gestire e pubblicizzare una mappa delle richieste, delle competenze e delle esperienze disponibili sul territorio;

b) favorire la diffusione dei programmi riusabili e a codice aperto anche collaborando con i soggetti di cui all'art. 2 nella definizione delle attività di cui al presente comma;

c) promuovere attività di formazione e informazione dirette alle amministrazioni locali e alle piccole e medie imprese (PMI);

d) promuovere forme di coordinamento interregionale e di collaborazione con le amministrazioni locali e con altri soggetti pubblici e privati del territorio veneto, operanti nel settore.

Art. 6.

Linee guida per lo sviluppo della società dell'informazione

1. La Regione del Veneto definisce le modalità e le iniziative tecniche, finanziarie e organizzative necessarie per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1 mediante l'adozione di apposite linee guida per lo sviluppo della società dell'informazione, approvate dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, e aggiornate di norma con cadenza triennale.

Art. 7.

Incentivazione alla ricerca ed allo sviluppo

1. La Giunta regionale, in coerenza con le linee guida per lo sviluppo della società dell'informazione di cui all'art. 6, approva un programma di ricerca specifico per lo sviluppo di programmi per elaboratore da rilasciare sotto licenza di software libero.

Art. 8.

Norme transitorie

1. La Giunta regionale approva le linee guida di cui all'art. 6 entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. La Regione del Veneto adegua le strutture informatiche e le competenze professionali necessarie per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1 entro tre anni dall'entrata in vigore della stessa.

Art. 9.

Norma finanziaria


1. Agli oneri correnti derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in € 160.000,00 per l'esercizio 2008 e € 70.000,00 per l'esercizio 2009, si fa fronte mediante utilizzo delle risorse allocate nell'upb U0027 «Servizi per l'informatica e la statistica» del bilancio pluriennale 2008-2010.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 14 novembre 2008

GALAN

09R0135



LEGGE REGIONALE 14 novembre 2008, n. 20.

**Modifiche della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40
«Nuove norme per gli interventi in agricoltura» e successive
modificazioni.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto
n. 95 del 18 novembre 2008)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Modifica dell'art. 2 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40
«Nuove norme per gli interventi in agricoltura»*

1. La lettera c) del comma 1, dell'art. 2 della legge regionale n. 12 dicembre 2003, n. 40, come sostituita dal comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 9 aprile 2004, n. 8, è così sostituita:

«c) giovane imprenditore: l'imprenditore agricolo secondo la definizione di cui all'art. 22 del regolamento (CE) 1698/2005;».

Art. 2.

*Modifiche dell'art. 17 della legge regionale n. 12 dicembre 2003, n. 40
«Nuove norme per gli interventi in agricoltura»*

1. Il comma 2 dell'art. 17 della legge regionale n. 12 dicembre 2003, n. 40, come da ultimo sostituito dal comma 1 dell'art. 18 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9, è così sostituito:

«2. Sono ammissibili agli aiuti di cui al comma 1 gli interventi strutturali e dotazionali volti al miglioramento, all'ammodernamento e all'innovazione tecnologica delle strutture e delle dotazioni:

per la produzione primaria;

per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli aziendali mediante:

- a) ammodernamento strutturale;
- b) ammodernamento tecnologico;
- c) ammodernamento organizzativo-strategico.».

2. Il comma 3 dell'art. 17 della legge della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, è così sostituito:

«3. Non sono ammissibili ai benefici della presente legge:

a) gli investimenti che abbiano come conseguenza un aumento della produzione superiore alle restrizioni o limitazioni stabilite dalle organizzazioni comuni di mercato che comprendono regimi di sostegno diretto finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA);

b) gli aiuti limitati a specifici prodotti agricoli;

c) i drenaggi, gli impianti e le opere per l'irrigazione che non permettano di ridurre di almeno il venticinque per cento il precedente consumo d'acqua;

d) le spese per l'acquisto di terreno e di diritti di produzione agricola;

e) le spese per l'acquisto di animali, piante annuali e loro messa a dimora;

f) i semplici investimenti di sostituzione;

g) gli impianti e le attrezzature usate.».

3. Dopo il comma 3-bis dell'art. 17 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, da ultimo abrogato dal comma 2 dell'art. 18 della legge regionale n. 25 luglio 2008, n. 9, sono aggiunti i seguenti commi:

«3-ter. Gli aiuti di cui al comma 1, relativi alla produzione primaria, possono essere concessi qualora non in contrasto con quanto previsto dall'art. 4 del regolamento (CE) n. 1857/2006 del 15 dicembre 2006.

3-quater. Gli aiuti di cui al comma 1, relativi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli aziendali, possono essere concessi qualora non in contrasto con quanto previsto dall'art. 15 del regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008; sono ammissibili i costi per gli investimenti materiali e immateriali.».

Art. 3.

*Modifica dell'art. 17-bis della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40
«Nuove norme per gli interventi in agricoltura»*

1. L'art. 17-bis della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, come introdotto dal comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 9 aprile 2004, n. 8 e sostituito dall'art. 9 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9, è così sostituito:

«Art. 17-bis (*Investimenti aziendali specifici*). — 1. Per gli scopi di cui al presente Capo e alle medesime condizioni, limiti e percentuali, sono concessi aiuti destinati:

- a) all'introduzione di sistemi volti al risparmio energetico;
- b) alla produzione di energia da fonti rinnovabili per uso esclusivo aziendale;
- c) all'introduzione di sistemi di gestione per la qualità.».

Art. 4.

*Modifica dell'art. 18 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40
«Nuove norme per gli interventi in agricoltura»*


1. All'art. 18 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, come modificato dal comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 9 aprile 2004, n. 8, le parole: «e rispettano i requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali stabiliti dalla Giunta regionale in attuazione del regolamento (CE) n. 1257/1999» sono sostituite dalle parole: «e rispettano le norme comunitarie applicabili agli specifici investimenti in attuazione del regolamento (CE) n. 1698/2005. ».

Art. 5.

*Modifica dell'art. 19 della legge regionale n. 12 dicembre 2003, n. 40
«Nuove norme per gli interventi in agricoltura»*

1. All'art. 19 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, come sostituito dal comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 9 aprile 2004, n. 8, successivamente modificato dai commi 1 e 2 dell'art. 13 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5 e da ultimo sostituito dall'art. 20 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9, è aggiunto il seguente comma:

«4-bis. L'importo globale degli aiuti concessi a una singola impresa non può superare i limiti previsti dal regolamento (CE) 1857/2006, art. 4, paragrafo 9.».



Art. 6.

*Modifica dell'art. 20 della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 40
«Nuove norme per gli interventi in agricoltura»*

1. Al comma 3 dell'art. 20 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, le parole: «ai sensi dell'art. 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999» sono sostituite dalle parole: «ai sensi dell'art. 50 del regolamento (CE) n. 1698/2005».

Art. 7.

*Modifiche dell'art. 24 della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 40
«Nuove norme per gli interventi in agricoltura»*

1. Al comma 1 dell'art. 24 della legge regionale n. 12 dicembre 2003, n. 40, dopo le parole: «e commercializzazione diretti» sono inserite le parole: «a migliorare il rendimento globale dell'impresa.».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 24 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. Gli aiuti per gli investimenti di cui al comma 2 possono essere concessi qualora non in contrasto con quanto previsto dall'art. 15 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008; sono ammissibili i costi per gli investimenti materiali e immateriali.».

3. Il comma 4 dell'art. 24 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 è così sostituito:

«4. Non sono ammissibili al sostegno gli investimenti di sostituzione e di acquisto di macchine e attrezzature usate.».

4. Al comma 5 dell'art. 24 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, le parole: «la garanzia del trasferimento» sono sostituite dalle parole: «la priorità del trasferimento».

Art. 8.

*Modifica dell'art. 35 della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 40
«Nuove norme per gli interventi in agricoltura»*

1. Al comma 3 dell'art. 35 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, le parole: «dal regolamento (CE) n. 1257/1999» sono sostituite con le parole: «dal regolamento (CE) n. 1698/2005».

Art. 9.

*Modifica dell'art. 57 della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 40
«Nuove norme per gli interventi in agricoltura»*

1. Al comma 5 dell'art. 57 della legge regionale n. 12 dicembre 2003, n. 40 le parole: «del regolamento (CE) n. 1257/1999» sono sostituite con le parole: «del regolamento (CE) n. 1698/2005».

Art. 10.

*Modifica dell'art. 58-ter della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40
«Nuove norme per gli interventi in agricoltura» come introdotto dal
comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 15.*

1. Al comma 3 dell'art. 58-ter della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, le parole: «quaranta per cento» sono sostituite dalle parole: «sessanta per cento».

2. Il comma 4 dell'art. 58-ter della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 è così sostituito:

«4. Qualora l'aiuto all'investimento realizzato utilizzando le fonti energetiche di cui al comma 1 sia concesso alle PMI, l'intensità dell'aiuto è aumentata di dieci punti percentuali per le medie imprese e di venti punti percentuali per le piccole imprese.»

3. Il comma 5 dell'art. 58-ter della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 è così sostituito:

«5. L'intensità dell'aiuto può raggiungere il cento per cento del costo dell'investimento ammissibile qualora l'aiuto non sia in contrasto con quanto previsto al punto 104 della nuova disciplina ambientale (2008/C 82/01).».

4. Al comma 7 dell'art. 58-ter della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, le parole: «nel rispetto del regime degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente, di cui alla comunicazione 2001/C 37/03» sono sostituite dalle parole: «nel rispetto della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale di cui all'informazione (CE) 2008/C 82/01 della Commissione del 1° aprile 2008».

5. Al comma 8 dell'art. 58-ter della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, le parole: «ad eccezione degli aiuti di cui al comma 5» sono soppresse.

Art. 11.

*Modifica dell'art. 70 della legge regionale n. 12 dicembre 2003, n. 40
«Nuove norme per gli interventi in agricoltura»*

1. Al comma 3 dell'art. 70 della legge regionale n. 12 dicembre 2003, n. 40, le parole: «ai sensi dell'art. 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999» sono sostituite dalle parole: «ai sensi dell'art. 50 del regolamento (CE) n. 1698/2005».

Art. 12.

*Modifica dell'art. 71 della legge regionale n. 12 dicembre 2003, n. 40
«Nuove norme per gli interventi in agricoltura»*

1. L'art. 71 della legge regionale n. 12 dicembre 2003, n. 40, come sostituito dall'art. 43 della legge regionale n. 25 luglio 2008, n. 9, è abrogato.

Art. 13.

*Modifica dell'art. 72 della legge regionale n. 12 dicembre 2003, n. 40
«Nuove norme per gli interventi in agricoltura»*

1. All'art. 72 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, come sostituito dal comma 1 dell'art. 18 della legge regionale 9 aprile 2004, n. 8, successivamente modificato dall'art. 13, comma 2 e dall'art. 14, comma 2 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 15 e da ultimo sostituito dall'art. 44 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9, dopo il numero «57» aggiungere le parole: «comma 2, lettere b) e c)».


Art. 14.

*Modifica dell'art. 72-bis della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40
«Nuove norme per gli interventi in agricoltura»*

1. All'art. 72-bis della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, come inserito dal comma 1 dell'art. 19 della legge regionale 9 aprile 2004, n. 8 e da ultimo sostituito dall'art. 45 della legge regionale n. 25 luglio 2008, n. 9, le parole:

«ai sensi del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato agli aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 13 gennaio 2001, come da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 1857/2006» sono sostituite dalle parole:

«ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 9 agosto 2008.»



Art. 15.

*Modifica dell'allegato A della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40
«Nuove norme per gli interventi in agricoltura»*

1. Alla lettera *d*), punto 1) dell'allegato A della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, le parole: «del reg. (CE) n. 1257/1999, e nei limiti posti per ciascun ambito dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo di cui alla comunicazione (CE) 2000/C della Commissione del 28 febbraio 2000» sono sostituite dalle parole:

«del regolamento (CE) n. 1698/2005, nei limiti e alle condizioni previste dagli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 di cui alla comunicazione (CE) 2006/C 319/01 della Commissione del 27 dicembre 2007».

Art. 16.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 14 novembre 2008

GALAN

09R0136

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
8 ottobre 2008, n. 52/R.

Regolamento di attuazione della legge regionale 23 febbraio 1999, n. 8 in materia di studi medici ed odontoiatrici.

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Toscana n. 33 del 15 ottobre 2008)*

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 42, comma 2, dello Statuto;

Vista la legge regionale 23 febbraio 1999, n. 8 (Norme in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture sanitarie: autorizzazione e procedura di accreditamento), come modificata dalla legge regionale 12 novembre 2007, n. 56;

Richiamati in particolare:

l'art. 2, comma 1, che rinvia ad un regolamento la definizione dei requisiti generali e specifici per gli studi di cui all'art. 1, comma 1, lettera *c-bis*) con l'individuazione di requisiti differenziati in relazione alla maggiore o minore invasività delle procedure effettuate o a rischio per l'utente;

l'art. 5, commi 2 e 2-bis, che rinvia allo stesso regolamento l'individuazione degli studi soggetti ad autorizzazione o a dichiarazione di inizio attività, in ragione della maggiore o minore invasività delle procedure effettuate o a rischio per l'utente;

Visti i pareri espressi dal Consiglio Sanitario Regionale:

- n. 14 del 13 marzo 2006;
- n. 21 del 27 giugno 2006;
- n. 29 dell'11 settembre 2007;
- n. 2 del 15 gennaio 2008.

Vista la preliminare decisione della Giunta regionale 21 luglio 2008, n. 23 adottata previa acquisizione del parere del Comitato Tecnico della Programmazione e delle competenti strutture di cui all'art. 29 della legge regionale n. 44/2003;

Acquisito il parere favorevole espresso dalla 4ª Commissione consiliare nella seduta dell'11 settembre 2008;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 6 ottobre 2008, n. 780, che approva il Regolamento di attuazione della legge regionale n. 23 febbraio 1999, n. 8 in materia di studi medici ed odontoiatrici;

Emana

il seguente Regolamento:

Capo I

Art. 1.

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 2 comma 1, lettera *b*) della legge regionale 23 febbraio 1999, n. 8 (Norme in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture sanitarie: autorizzazione e procedura di accreditamento), individua:

- a*) le prestazioni erogabili negli studi medici ed odontoiatrici;
- b*) criteri per la distinzione tra prestazioni invasive e a minore invasività;
- c*) gli studi soggetti ad autorizzazione;
- d*) gli studi soggetti a dichiarazione di inizio attività;
- e*) le prescrizioni ed i requisiti generali e specifici per gli studi di cui alle lettere *c*) e *d*), differenziati in ragione della maggiore o minore invasività delle procedure effettuate o a rischio per l'utente.

2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano agli studi dei medici di medicina generale e dei medici pediatri di libera scelta convenzionati per l'esercizio dell'assistenza primaria.

Capo II

PRESTAZIONI EROGABILI NEGLI STUDI MEDICI DI CHIRURGIA
AMBULATORIALE, NEGLI STUDI MEDICI CHE EROGANO PRESTAZIONI
DI ENDOSCOPIA E NEGLI STUDI ODONTOIATRICI

Art. 2.

Studi medici di chirurgia ambulatoriale

1. Gli studi medici di chirurgia ambulatoriale effettuano, non saltuariamente, interventi chirurgici o procedure diagnostiche o terapeutiche invasive praticabili senza ricovero in anestesia topica o locale.

2. Gli studi medici che erogano le prestazioni di cui al comma 1 non possono eseguire le prestazioni di esclusiva competenza delle strutture ambulatoriali o di ricovero per acuti di seguito indicate:

- a*) interventi chirurgici, procedure diagnostiche o terapeutiche, invasive che richiedano forme di anestesia diverse dall'anestesia topica o locale;
- b*) interventi chirurgici o procedure diagnostiche o terapeutiche invasive che richiedano la presenza di più medici della stessa o di diversa disciplina, compresi i medici anestesisti.



Art. 3.

Studi medici che erogano prestazioni di endoscopia

1. Gli studi medici che erogano prestazioni di endoscopia effettuano solo attività nelle quali l'accesso alla cavità da esplorare avvenga tramite orifizio naturale.

2. Le attività di endoscopia ad accesso chirurgico percutaneo possono essere effettuate esclusivamente presso strutture ambulatoriali o di ricovero per acuti.

Art. 4.

Studi odontoiatrici

1. Gli studi odontoiatrici effettuano interventi della branca odontostomatologica praticabili in anestesia loco regionale, ad esclusione degli interventi che necessitano di anestesia totale eseguibili esclusivamente presso strutture ambulatoriali o di ricovero per acuti.

*Capo III*CRITERI PER LA DISTINZIONE TRA PRESTAZIONI
INVASIVE ED A MINORE INVASIVITÀ

Art. 5.

*Criteri per la distinzione delle prestazioni
invasive ed a minore invasività*

1. Sono da considerare a minore invasività le procedure diagnostiche e terapeutiche invasive che soddisfano tutti i criteri di seguito indicati:

- a) non apertura chirurgica delle sierose;
- b) rischio statisticamente trascurabile di complicazioni infettive;
- c) rischio statisticamente trascurabile di complicanze immediate;
- d) previsione di non significativo dolore post-procedura.

2. Sono invasive tutte le procedure diagnostiche e terapeutiche considerate non a minore invasività individuate ai sensi del comma 1.

Art. 6.

Elenco prestazioni a minore invasività

1. Sulla base dei criteri di cui all'art. 5 sono elencate nell'allegato A al presente regolamento tutte le prestazioni diagnostiche e terapeutiche da ricondurre alla minore invasività.

Capo IV

STUDI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE O A DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ

Art. 7.

Studi soggetti ad autorizzazione

1. Sono soggetti ad autorizzazione gli studi medici ed odontoiatrici di cui agli articoli 2, 3 e 4 che erogano prestazioni di chirurgia ambulatoriale ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per il paziente, nonché procedure di diagnostica strumentale non complementare all'attività clinica con refertazione per terzi, non comprese nell'elenco di cui all'art. 6.

2. Ai fini del presente regolamento si intende per refertazione per terzi la produzione di documentazione utilizzabile con valore equivalente alla refertazione, contenente una valutazione diagnostica strumentale non complementare alla visita clinica.

Art. 8.

Studi soggetti a dichiarazione di inizio attività

1. Sono soggetti a dichiarazione di inizio attività gli studi medici ed odontoiatrici di cui agli articoli 2, 3, e 4 che erogano esclusivamente le prestazioni a minore invasività elencate nell'allegato A.

2. Sono altresì soggetti a dichiarazione di inizio attività gli studi medici ove l'esercizio della diagnostica strumentale non invasiva è finalizzata alla refertazione per terzi.

Art. 9.

Attività libera

1. L'attività degli studi medici ed odontoiatrici che effettuano solo visite o diagnostica strumentale non invasiva complementare all'attività clinica può essere esercitata in forma libera.

Capo V

REQUISITI E PRESCRIZIONI

Art. 10.

Requisiti e prescrizioni per gli studi soggetti ad autorizzazione

1. Gli studi soggetti ad autorizzazione devono essere in possesso dei requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi generali e specifici di cui all'allegato B del presente regolamento.

2. Nell'esercizio dell'attività gli studi di cui al comma 1 sono tenuti ad osservare le prescrizioni contenute nell'allegato B.

Art. 11.

*Requisiti e prescrizioni per gli studi soggetti
a dichiarazione di inizio attività*

1. Gli studi soggetti a dichiarazione di inizio attività devono essere in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi generali di cui all'allegato C del presente regolamento.

2. Nell'esercizio dell'attività gli studi di cui al comma 1 sono tenuti ad osservare le prescrizioni contenute nell'allegato C.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12.

Termine per la presentazione delle istanze

1. Gli studi di cui all'art. 16, commi 1 e 2 della legge regionale 12 novembre 2007 n. 56 (Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 1999, n. 8), sono tenuti a presentare la domanda di autorizzazione o la dichiarazione di inizio attività entro il 31 gennaio 2009.

Il presente Regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 8 ottobre 2008

MARTINI

(Omissis)

09R0095



REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 14 ottobre 2008, n. 13.

Disposizioni relative alla promozione del sistema integrato di sicurezza urbana ed alle politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini. Abrogazione della legge regionale 19 giugno 2002, n. 12 (Politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 47 del 22 ottobre 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità ed oggetto

1. La regione Umbria, in armonia con i principi costituzionali e statutari, riconosce nella sicurezza un bene comune essenziale allo sviluppo durevole e ad un ordinato svolgimento della convivenza civile.

2. La regione, ai fini di cui al comma 1, in collaborazione con il sistema delle autonomie locali:

a) favorisce e sostiene l'integrazione di politiche sociali e territoriali, di competenza della regione medesima e degli enti locali, con le politiche di contrasto della criminalità di competenza dello Stato;

b) concorre allo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza della comunità regionale attraverso interventi nei settori della sicurezza, dei servizi sociali, dell'educazione alla legalità, del diritto allo studio, della formazione professionale, del collocamento al lavoro, della riqualificazione urbana e dell'edilizia residenziale pubblica.

Art. 2.

Politiche e compiti regionali

1. La regione, per il perseguimento delle finalità indicate all'art. 1:

a) promuove accordi ed intese con lo Stato e con i soggetti delle autonomie locali, al fine di favorire la tempestiva e approfondita conoscenza e lo scambio di informazioni sulla diffusione dei fenomeni di illegalità e criminalità e sulla loro incidenza sulla vita sociale e produttiva e per realizzare specifiche iniziative di rilievo regionale, o sostenere iniziative di livello territoriale più limitato;

b) sostiene la progettazione degli enti locali, anche in raccordo con i soggetti sociali interessati, finalizzata a migliorare le condizioni di sicurezza;

c) promuove la diffusione della sicurezza partecipata quale modello condiviso di tutela della vita civile e risposta organizzata alla paura e all'insicurezza attraverso la creazione di un'azione sinergica tra istituzioni pubbliche, associazioni di cittadini, formazioni sociali ed economiche presenti nel territorio;

d) favorisce la partecipazione delle associazioni rappresentative di interessi collettivi, al processo di individuazione delle priorità d'azione nell'ambito degli accordi di cui al presente articolo, quale strumento di politiche concertate e integrate per il miglioramento della sicurezza urbana;

e) promuove, nelle scuole dell'obbligo, la realizzazione di iniziative finalizzate allo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica, alla coscienza e al rispetto delle diversità, alla lotta contro la criminalità organizzata.

Art. 3.

Patti integrati di sicurezza urbana

1. Il Patto integrato di sicurezza urbana è lo strumento privilegiato attraverso il quale, ferme restando le competenze di ciascun soggetto istituzionale, si realizza l'integrazione tra le politiche sociali, le azioni di natura preventiva, le pratiche di conciliazione e mediazione dei conflitti e per tutti gli interventi tesi a migliorare le condizioni di sicurezza urbana del territorio di riferimento.

2. Il Patto integrato di sicurezza urbana può riguardare tutta la regione, un comune singolo o un insieme di comuni.

3. Il Patto integrato di sicurezza urbana prevede:

a) l'analisi dei problemi di sicurezza presenti sul territorio, attraverso la mappatura delle zone a maggior rischio;

b) il programma delle azioni di natura preventiva da realizzare e gli interventi da attuare;

c) il coordinamento con le politiche regionali e quelle degli altri soggetti istituzionali coinvolti in materia di contrasto e riduzione delle cause di disagio sociale, integrazione culturale, riqualificazione urbana, protezione civile, sicurezza stradale, formazione, sicurezza ambientale, prevenzione degli infortuni sul lavoro, salvaguardia del patrimonio artistico e culturale.

Art. 4.

Tipologia degli interventi

1. La regione, nel rispetto delle competenze dello Stato e degli enti locali, sostiene gli interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza delle comunità locali che riguardano in particolare:

a) il rafforzamento delle azioni di inclusione e prevenzione sociale nei confronti delle aree e dei soggetti a rischio di esposizione ad attività criminose;

b) la riqualificazione e la rivitalizzazione urbanistica di parti del territorio con interventi finalizzati alla dissuasione delle manifestazioni di microcriminalità diffusa ed al recupero all'uso collettivo degli spazi pubblici ad elevato livello di degrado;

c) la vigilanza sul territorio, anche attraverso la valorizzazione di formule operative basate sull'esperienza del vigile di quartiere quale strategia di controllo del territorio caratterizzata dalla vicinanza ai cittadini e ai loro bisogni di sicurezza;

d) l'acquisizione e la modernizzazione delle dotazioni tecniche e strumentali, il miglioramento dell'efficienza delle sale operative della polizia locale e il loro collegamento con le sale operative delle forze di polizia e con altri organismi preposti alla tutela dei cittadini;

e) la realizzazione di corsi formativi e di aggiornamento continui, atti ad incrementare le conoscenze da parte degli addetti alla sicurezza e in particolar modo alle forze di polizia locale, delle tecniche operative e di quelle di prevenzione di fatti criminosi;

f) la realizzazione di servizi di prima assistenza e di aiuto alle vittime di fatti criminosi;

g) il rafforzamento dell'integrazione operativa e della condivisione dei flussi informativi tra Forze dell'ordine, per la raccolta dei dati territoriali relativi a fenomeni di criminalità diffusa, di disagio sociale, di disordine urbano e di vandalismo;

h) azioni mirate ad affrontare l'emergenza droga, la tratta e la prostituzione;



i) l'educazione alla cultura della legalità, ai valori e alle regole della convivenza civile, in collaborazione con le scuole;

l) il sostegno a politiche di sicurezza di genere, di tutela dell'infanzia e degli anziani;

m) l'integrazione con le politiche per il potenziamento dei servizi di trasporto pubblico locale e la programmazione di corse notturne nelle principali città umbre;

n) il potenziamento di attività di reinserimento sociale dei detenuti;

o) lo sviluppo delle attività di prevenzione e di mediazione dei conflitti sociali e culturali;

p) la prevenzione e la riduzione dei danni derivanti da atti vandalici;

q) l'opera di informazione e formazione, che gli enti locali anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati, a partire dall'Università per stranieri di Perugia, pongono in essere con le diverse comunità immigrate in Umbria, riguardo alla conoscenza della lingua e delle norme della Costituzione, in particolare per quanto attiene i principi di libertà e uguaglianza dei cittadini e dell'ordinamento giuridico.

Art. 5.

Interventi da parte dei comuni

1. Gli interventi di assistenza e di aiuto alle vittime di fatti criminosi sono promossi, progettati e realizzati dai comuni mediante l'attivazione di servizi che consistono:

a) nell'informazione sugli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento attraverso l'istituzione di sportelli con compiti di primo ascolto delle vittime e orientamento delle stesse verso le competenti strutture pubbliche in grado di rispondere alle esigenze determinate dai fatti criminosi;

b) nell'assistenza psicologica, cura e aiuto alle vittime, con particolare riferimento alle persone anziane, ai soggetti disabili, ai minori di età e alle vittime di violenze e gravi fatti criminosi, di violenze e reati di tipo sessuale e di discriminazione razziale;

c) nell'assistenza all'accesso ai servizi sociali e territoriali necessari per ridurre il danno subito ed alla collaborazione per lo svolgimento delle connesse attività amministrative;

d) con il concorso del Centro per le Pari Opportunità regionale, nella tutela delle donne, sole o con minori, indipendentemente dal loro stato civile o dalla loro cittadinanza, che vivono in situazioni di disagio o difficoltà, che subiscono violenza o minaccia di violenza, in tutte le sue forme, fuori o dentro la famiglia;

e) interventi e servizi per l'assistenza e aiuto a favore delle vittime di fatti criminosi di cui all'art. 6.

2. I servizi di cui alla lettera b) del comma 1 sono attivati anche tramite la diffusione di sistemi di immediata comunicazione dei pericoli alle Forze di polizia ed ai servizi di assistenza, nonché l'istituzione di case di ascolto ed accoglienza.

3. Gli interventi di assistenza e di aiuto alle vittime di fatti criminosi sono promossi in coerenza con i protocolli d'intesa di cui all'art. 17, comma 2 della legge 26 marzo 2001, n. 128 (Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini).

Art. 6.

Interventi e servizi per l'assistenza e aiuto a favore delle vittime di fatti criminosi

1. Gli interventi e servizi a favore delle vittime di fatti criminosi consistono nell'assistenza di carattere sociale e sanitario per alleviare il disagio alle vittime stesse, qualora, da delitti non colposi, derivi un danno gravissimo alla persona o, a favore dei familiari in caso di morte

della vittima del fatto criminoso e per la rimozione o riduzione, nell'immediatezza del fatto, delle più rilevanti situazioni di difficoltà economico-sociali in cui viene a trovarsi la vittima e la sua famiglia a seguito del fatto criminoso.

2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere attivati quando il fatto criminoso è avvenuto nel territorio regionale, ovvero qualora le vittime siano cittadini residenti in Umbria e non possono trovare applicazione nel caso in cui la vittima risulti complice del comportamento criminoso.

Art. 7.

Programmazione regionale in materia di sicurezza dei cittadini

1. La Giunta regionale propone ogni due anni, entro il 31 gennaio, per l'approvazione del Consiglio regionale, un atto di programmazione concernente gli interventi in materia di sicurezza dei cittadini. L'atto contiene:

a) l'analisi sullo stato di attuazione e di avanzamento della presente legge;

b) l'indicazione delle priorità e dei criteri relativi alla realizzazione e al finanziamento delle attività e delle azioni di cui agli artt. 4, 5 e 6;

c) la quota delle risorse, stanziata ai sensi della presente legge, da destinare alle varie tipologie di interventi, con particolare riferimento agli interventi a favore delle vittime di fatti criminosi;

d) l'indicazione relativa all'utilizzazione delle risorse di cui alla presente legge, integrate con quelle derivanti da norme statali e da altre leggi regionali;

e) gli obiettivi e le modalità per la sottoscrizione dei Patti integrati e per l'individuazione dei soggetti da coinvolgere per la loro realizzazione.

Art. 8.

Terzo settore, volontariato e associazionismo

1. La regione riconosce l'importanza del coinvolgimento del terzo settore, delle associazioni giovanili e studentesche, di quelle degli stranieri e degli oratori per l'attuazione delle politiche di sicurezza delle città e del territorio umbro.

2. La regione promuove l'attività del volontariato, del terzo settore e dell'associazionismo anche sportivo, diretta all'animazione sociale e culturale, all'aiuto delle vittime di fatti criminosi, all'attività di prevenzione e di educazione alla cultura della legalità, alla formazione di figure di mediazione culturale e familiare.

3. L'utilizzo dei soggetti di cui ai commi 1 e 2, ai fini della presente legge, è ammesso solo nel rispetto dei principi e delle finalità di cui alle leggi 11 agosto 1991, n. 266 «Legge-quadro sul volontariato», 8 novembre 2000, n. 328 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali» e legge 1° agosto 2003, n. 206 «Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività simili e per la valorizzazione del loro ruolo», nonché nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 9.

Attività di coordinamento e relazione annuale sulla sicurezza

1. Il Presidente della Giunta regionale promuove incontri periodici a livello regionale e provinciale tra i soggetti che hanno in corso di realizzazione progetti di intervento di cui alla presente legge, al fine di effettuare l'esame congiunto delle problematiche emerse in fase di attuazione e di consentire il coordinamento e lo sviluppo delle azioni intraprese.



2. La Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta al Consiglio regionale una relazione generale sullo stato della sicurezza in Umbria e sull'attuazione della presente legge.

Art. 10.

Conferenza regionale sulla sicurezza

1. È istituita presso la Presidenza della Giunta regionale, la Conferenza regionale sulla sicurezza integrata, quale sede di confronto e di valutazione in materia di politiche locali per la sicurezza integrata e di verifica dello stato di attuazione degli accordi e delle intese di cui all'art. 2, comma 1.

2. La Conferenza regionale sulla sicurezza integrata è composta dal Presidente della Giunta regionale che la presiede, dall'Assessore regionale delegato alla materia, dai Presidenti delle province o Assessori da loro delegati, dai Sindaci dei comuni capoluogo di provincia e dai Presidenti degli A.T.I. costituiti ai sensi della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23, da tre rappresentanti designati rispettivamente dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM regionali, da quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali regionali dei lavoratori maggiormente rappresentative, da quattro rappresentanti designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e da un rappresentante designato dal Forum regionale del terzo settore.

3. La partecipazione alle sedute della Conferenza è a titolo gratuito. La Conferenza si dota di un apposito regolamento per il suo funzionamento e organizzazione.

4. Almeno una volta all'anno il Presidente della Giunta regionale convoca la Conferenza regionale sulla sicurezza al fine di offrire elementi di valutazione al Consiglio regionale ed effettuare tra i vari soggetti che hanno concorso alla realizzazione dei Patti integrati sulla sicurezza urbana, l'esame congiunto delle problematiche emerse in fase di attuazione.

5. La Conferenza regionale sulla sicurezza integrata è istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica per l'intera legislatura regionale e fino al suo rinnovo.

6. Le funzioni di segreteria della Conferenza sono assicurate dalla competente struttura della Presidenza della Giunta regionale.

Art. 11.

Comitato tecnico-scientifico per la sicurezza e la vivibilità

1. La regione istituisce il Comitato tecnico-scientifico per la sicurezza e la vivibilità che dura in carica cinque anni.

2. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentito il parere della Commissione consiliare competente in materia. Il Comitato è composto da tre membri scelti tra personalità con specifiche competenze professionali e qualificata preparazione ed esperienza nel campo delle politiche integrate di sicurezza e di prevenzione dell'illegalità.

3. Il Comitato ha i seguenti compiti:

a) predispone una banca dati finalizzata alla rilevazione e diffusione della consistenza dei fenomeni che generano insicurezza, con particolare riferimento alla percezione soggettiva dei cittadini umbri. A tal fine il Comitato si avvale anche dei dati disponibili e pubblicizzati da altri soggetti istituzionali;

b) esprime pareri consultivi sui progetti relativi alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge;

c) fornisce alla Giunta regionale, al Consiglio regionale, al sistema delle autonomie locali, nonché nell'ambito dei lavori della Conferenza di cui all'art. 10, supporto informativo ed approfondimenti relativi ai dati ed alle tendenze sullo stato della sicurezza;

d) presenta alla Giunta regionale un rapporto annuale sullo stato della sicurezza in Umbria, anche al fine della predisposizione della relazione annuale di cui all'art. 9, comma 2.

Art. 12.

Adesione al Forum europeo per la sicurezza urbana

1. La regione aderisce al Forum europeo per la sicurezza urbana (FESU), quale strumento di promozione di una moderna legislazione in materia di sicurezza urbana e di diffusione delle politiche integrate di sicurezza.

Art. 13.

Modificazioni alla legge regionale n. 1/2005

1. La lettera d) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 25 gennaio 2005, n. 1 (Disciplina in materia di polizia locale) è sostituita dalla seguente:

«d) coordina gli interventi di cui al punto c) con quelli volti a migliorare la sicurezza delle comunità locali previsti dalla disciplina legislativa vigente in materia di sistema integrato di sicurezza urbana e di politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini;».

2. Il comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 1/2005 è sostituito dal seguente:

«2. Gli enti che non si adeguano nei termini previsti dalle disposizioni della presente legge non usufruiscono delle risorse previste dalla disciplina legislativa vigente in materia destinate a finanziare le politiche di sicurezza urbana e le politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini, nonché dei fondi previsti per l'attuazione della presente legge.».

3. All'art. 11 della legge regionale n. 1/2005 è inserito il seguente comma:

«3-bis. L'attività formativa di cui al comma 1 è realizzata dall'Associazione "Scuola di amministrazione pubblica Villa Umbra"».

Art. 14.

Interventi finanziari

1. La legge finanziaria regionale definisce annualmente le risorse destinate a finanziare le politiche e gli interventi per la sicurezza urbana in coerenza con le previsioni di cui agli artt. 5 e 6 ed ai contenuti dell'atto di programmazione di cui all'art. 7.

2. I finanziamenti possono riguardare interventi riferiti a comuni singoli o in forma associata.

3. La Giunta regionale, nel rispetto della programmazione di cui all'art. 7, può:

a) finanziare Patti integrati di sicurezza urbana;


b) finanziare progetti integrati per la sicurezza, in seguito a procedure concorsuali, che possono interessare anche tutto il territorio regionale;

c) realizzare interventi nell'ambito di accordi di partenariato con i soggetti di cui all'art. 2, comma 1.

Art. 15.

Abrogazioni

1. La legge regionale 19 giugno 2002, n. 12 (Politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini) è abrogata.



2. La lettera *h*) dell'art. 2 della legge regionale 25 gennaio 2005, n. 1 (Disciplina in materia di polizia locale) è abrogata.

3. L'art. 10 della legge regionale n. 1/2005 è abrogato.

Art. 16.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale presenta la proposta di cui all'art. 7, comma 1, entro il 30 aprile 2009.

Art. 17.

Norma finale

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a partire dal 1° gennaio 2009.

Art. 18.

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge si provvede con il bilancio regionale di previsione 2009 con imputazione alla UPB 13.01.011 denominata «Interventi in favore della sicurezza dei cittadini» (Cap. 4856).

2. Lo stanziamento di cui al comma 1 può essere alimentato altresì, da contributi e sovvenzioni da parte di enti pubblici e privati da iscriversi in termini di competenza e di cassa alla entrata del bilancio regionale nella esistente UPB 02.03.001 denominata «Trasferimenti correnti da altri soggetti» (Cap. 2671).

3. Per gli anni 2009 e successivi l'entità della spesa sarà determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera *c*) della vigente legge regionale di contabilità utilizzando anche le risorse di cui alla legge regionale 19 giugno 2002, n. 12, presenti nella UPB 13.01.011 del bilancio pluriennale 2008-2010, annualità 2009 e 2010, denominata «Interventi in favore della sicurezza dei cittadini» (Cap. 4855).

4. Agli oneri per il funzionamento del Comitato tecnico-scientifico per la sicurezza e la vivibilità di cui all'art. 11, si provvede con gli stanziamenti previsti nella UPB 02.01.005 denominata «Amministrazione del personale» (Cap. 560).

5. Agli oneri conseguenti all'adesione al Forum europeo per la sicurezza urbana (FESU) di cui all'art. 12 si provvede con gli stanziamenti previsti nella UPB 02.01.010 denominata «Contributi ad enti ed associazioni» (Cap. 845).

6. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare tutte le conseguenti variazioni al bilancio di previsione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 14 ottobre 2008

LORENZETTI

(Omissis).

08R0587

LEGGE REGIONALE 16 ottobre 2008, n. 14.

Misure di razionalizzazione delle spese per il personale e disciplina della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale delle categorie professionali. Collocamento a riposo del personale dipendente.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 47 del 22 ottobre 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. La regione, con la presente legge, persegue le seguenti finalità:

a) la modernizzazione e la razionalizzazione dell'impiego delle risorse umane in armonia con le finalità della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 38 (Misure di razionalizzazione delle spese per il personale e interventi finalizzati al reclutamento) e nel contempo il contenimento della spesa corrente;

b) l'adozione di interventi volti ad agevolare il personale regionale che si trova in particolari condizioni di svantaggio personale, sociale e familiare.

Art. 2.

Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro

1. La regione favorisce, al fine del conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale regionale di qualifica non dirigenziale, appartenente alle categorie professionali, mediante la corresponsione di un incentivo di natura economica, nel quadro delle compatibilità economiche previste dalla legge finanziaria regionale e nei limiti imposti dalla legge finanziaria nazionale in materia di coordinamento della finanza pubblica.

2. Alla risoluzione consensuale di cui al presente articolo possono accedere esclusivamente i dipendenti regionali in servizio, titolari di rapporto di impiego a tempo indeterminato presso il Consiglio regionale e la Giunta regionale che al 31 dicembre 2008 hanno un'età anagrafica non superiore a sessantatré anni e una anzianità contributiva complessiva di almeno venticinque anni e cinque anni di permanenza nei ruoli a tempo indeterminato della regione Umbria.

3. Hanno diritto di preferenza, tra coloro che sono in possesso dei requisiti di cui al comma 2, i dipendenti che usufruiscono dei benefici di cui all'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e/o hanno riconosciuta un'invalidità superiore al settantaquattro per cento alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale, rispettivamente con deliberazioni dell'Ufficio di presidenza e della Giunta regionale, definiscono le modalità ed i termini per l'attuazione della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro presso gli enti stessi e per la corresponsione dell'incentivo, sulla base dei criteri di cui all'art. 3.

5. La risoluzione del rapporto di lavoro ha efficacia dal 1° gennaio 2009.



Art. 3.

Criteria per l'attuazione della risoluzione consensuale e per la determinazione dell'incentivo

1. L'incentivo economico è calcolato sulla base dello stipendio tabellare della categoria di inquadramento e della posizione economica in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge come determinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente alla stessa data e, per i titolari di posizione organizzativa, del cinquanta per cento del valore della retribuzione di posizione attribuita ed è graduato in relazione ai seguenti requisiti:

a) al personale che non ha maturato i requisiti di legge per il diritto a pensione al 31 dicembre 2008 è corrisposta, a titolo di incentivazione, un'indennità costituita da quindici mensilità fisse più tante mensilità quante sono quelle mancanti al raggiungimento del diritto a pensione, fino ad un incentivo complessivo massimo riconoscibile di ventiquattro mensilità;

b) al personale che al 31 dicembre 2008 ha già maturato i requisiti per il diritto a pensione ed ha un'anzianità contributiva inferiore a trentanove anni, è corrisposto un incentivo costituito da un numero di mensilità che va da un minimo di otto a un massimo di quindici, graduato secondo le mensilità mancanti al raggiungimento dei trentanove anni di anzianità;

c) al personale che al 31 dicembre 2008 ha già maturato i requisiti per il diritto a pensione e nel secondo semestre del 2009 matura un'anzianità contributiva di quaranta anni è corrisposta, a titolo di incentivazione, un'indennità pari a cinque mensilità.

2. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale, sulla base delle richieste pervenute, nel quadro delle risorse a disposizione per l'esercizio finanziario in corso, stabiliscono il numero dei dipendenti che può beneficiare dell'incentivo tenendo conto delle preferenze di cui all'art. 2, comma 3. A parità di requisiti sono privilegiati coloro che hanno un'età anagrafica inferiore.

Art. 4.

Posti vacanti

1. I posti che si rendono vacanti a seguito della risoluzione consensuale sono soppressi dalla dotazione organica dei rispettivi enti dal 1° gennaio 2009.

Art. 5.

Divieti ed incompatibilità

1. I dipendenti che usufruiscono della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro di cui alla presente legge non possono essere riassunti in servizio.

2. Durante il quinquennio successivo alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro la regione non può instaurare alcun tipo di rapporto di lavoro autonomo, subordinato o parasubordinato con i soggetti di cui al comma 1 né gli stessi possono ricoprire alcun incarico presso enti, organismi o società regionali.

Art. 6.

Pensionamento per anzianità

1. Nell'ambito dei processi di riorganizzazione intrapresi dal Consiglio regionale, dalla Giunta regionale e dagli enti ed organismi di cui all'art. 7 ed ai fini del concorso al conseguimento degli obiettivi

di finanza pubblica, nel triennio 2009/2011, il personale della qualifica dirigenziale e delle categorie professionali può essere collocato a riposo al compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni, con preavviso di sei mesi, fatte salve le decorrenze dei trattamenti pensionistici.

2. Il Consiglio regionale, la Giunta regionale e gli enti ed organismi di cui all'art. 7, di concerto con le organizzazioni sindacali, provvedono a definire le linee di indirizzo vincolanti per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1.

Art. 7.

Enti e organismi di cui alla legge regionale n. 17/2006

1. Le disposizioni di cui all'art. 2 possono essere applicate, con finanziamento a carico dei rispettivi bilanci di previsione, ai dipendenti degli enti ed organismi regionali di cui alla legge regionale 21 dicembre 2006, n. 17 (Misure di razionalizzazione della finanza regionale al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica), ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2 e in conformità con le modalità e i termini stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 2, comma 4.

2. I dipendenti di cui al comma 1 presentano la domanda per l'incentivo all'ente o organismo di appartenenza. Alla determinazione dell'anzianità di cinque anni di cui all'art. 2, comma 2 concorrono anche i periodi di servizio a tempo indeterminato prestati presso gli altri enti ed organismi regionali.

Art. 8.

Norma finanziaria

1. Al finanziamento degli oneri previsti dall'art. 3 si fa fronte, per la Giunta regionale con gli stanziamenti delle UPB 02.01.005 e 02.01.013, per il Consiglio regionale con gli stanziamenti della UPB 01.01.005 del bilancio di previsione 2008.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, 16 ottobre 2008

LORENZETTI

(Omissis).

08R0588



LEGGE REGIONALE 22 ottobre 2008, n. 15.

Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici, l'esercizio della pesca professionale e sportiva e dell'acquacoltura.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria
n. 48 del 29 ottobre 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La Regione riconosce negli ecosistemi acquatici e nella fauna acquatica una componente essenziale del patrimonio naturale regionale.

2. La presente legge, nel rispetto della normativa comunitaria, in armonia con lo Statuto e con la programmazione regionale, detta norme per la tutela, la conservazione e l'incremento della fauna ittica, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici e l'esercizio della pesca professionale e sportiva e dell'acquacoltura, perseguendo in particolare le seguenti finalità:

a) il ripristino, la conservazione e la valorizzazione delle specie ittiche autoctone e degli ambienti acquatici;

b) la promozione di azioni volte alla gestione della fauna acquatica presente nelle acque del territorio regionale, nel rispetto degli equilibri biologici e della conservazione della biodiversità;

c) la corretta fruibilità dei sistemi acquatici;

d) la valorizzazione e lo sviluppo della pesca professionale e dell'acquacoltura;

e) la diversificazione delle potenzialità produttive del territorio;

f) la valorizzazione dei prodotti ittici;

g) l'incentivazione della multifunzionalità delle imprese di settore;

h) la promozione e la disciplina della pesca sportiva;

i) la promozione della ricerca e dell'innovazione al fine di garantire una gestione ottimale delle risorse naturali.

3. La Regione riconosce il valore sociale svolto dalla pesca professionale per lo sviluppo dei sistemi produttivi locali, per la salvaguardia del patrimonio di tradizioni, conoscenze e risorse e per la tutela degli ecosistemi lacustri.

4. Sono soggette alla disciplina della presente legge tutte le acque superficiali ad esclusione di quelle piovane raccolte in cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge e dei regolamenti attuativi valgono le seguenti definizioni:

a) pesca professionale: attività di cattura e prelievo di specie viventi nelle acque lacustri esercitata a fini economici mediante attrezzi a ciò destinati;

b) pesca sportiva: attività di cattura e/o prelievo, ovvero il richiamo a fini di cattura di specie viventi nelle acque interne esercitata senza scopo di lucro, mediante attrezzi a ciò destinati;

c) acquacoltura: insieme delle pratiche volte alla produzione di proteine animali in ambiente acquatico, mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici esercitate a fini economici;

d) imprenditore ittico: soggetto che in forma singola, associata o societaria esercita la pesca professionale e/o l'acquacoltura;

e) pescaturismo: attività di pesca effettuata, con le modalità previste dalle disposizioni sulla pesca sportiva, da soggetti senza la licenza di pesca o con sistemi quali le imbarcazioni e gli attrezzi autorizzati dalla licenza di pesca dell'imprenditore ittico e con l'assistenza dello stesso;

f) ittiturismo: attività culturali, didattiche, di ospitalità e somministrazione pasti finalizzate alla valorizzazione dei prodotti ittici locali ed alla conoscenza degli ecosistemi lacustri attraverso l'utilizzo della abitazione, delle strutture e attrezzature nella disponibilità dell'imprenditore ittico che esercita la pesca professionale;

g) laghetti di pesca: specchi d'acqua in cui è consentito l'esercizio della pesca sportiva, anche a pagamento;

h) novellame: esemplari allo stadio giovanile delle specie animali viventi nelle acque interne non ancora giunti allo stadio riproduttivo;

i) fauna ittica: pesci e lamprede, rane verdi e crostacei decapodi, viventi nelle acque superficiali e possibili oggetto di pesca;

l) ripopolamento: immissione di fauna ittica con individui appartenenti a specie già presenti nel corpo idrico.

2. L'imprenditore ittico, fatte salve più favorevoli disposizioni di legge, è equiparato all'imprenditore agricolo.

Art. 3.

Funzioni della Regione

1. La Regione svolge funzioni di indirizzo, programmazione, orientamento, coordinamento e controllo delle attività nei settori disciplinati dalla presente legge.

2. Sono altresì di competenza della Regione:

a) i rapporti con l'Unione europea, con lo Stato, con le altre regioni e con enti nazionali e regionali;

b) la ripartizione delle disponibilità finanziarie alle province per l'esercizio delle funzioni conferite;

c) le nomine relative ai componenti delle Commissioni di cui all'art. 7;

d) la ricerca e la sperimentazione a supporto della programmazione;

e) l'elaborazione e l'aggiornamento della carta ittica;

f) l'elaborazione e l'approvazione dei piani di cui all'art. 8;

g) la tenuta dei rapporti con le Autorità di Bacino;

h) la promozione di iniziative per la diffusione delle conoscenze della fauna ittica, degli ambienti acquatici e dell'esercizio della pesca;

i) il riconoscimento dello stato di crisi dei bacini lacustri e fluviali dovuti a epidemie, calamità naturali o avversità meteoriche ovvero ecologiche di carattere eccezionale.



Art. 4.

Funzioni delle Province

1. Le Province concorrono alla programmazione regionale nelle materie di cui alla presente legge, nell'ambito delle forme e delle procedure di concertazione previste dalla normativa regionale vigente.

2. Le province esercitano le seguenti funzioni:

a) adottano e trasmettono alla Regione il programma triennale per la tutela e la conservazione del patrimonio ittico e per la pesca sportiva, in armonia con gli indirizzi impartiti dalla programmazione regionale e nei limiti delle risorse loro rispettivamente destinate;

b) concedono i finanziamenti in materia di pesca sportiva e tutela e conservazione del patrimonio ittico secondo i criteri stabiliti nel Piano regionale di cui all'art. 8 e disciplinano i relativi procedimenti amministrativi;

c) disciplinano il rilascio della licenza di pesca professionale;

d) rilasciano le licenze di pesca professionale e i tesserini di pesca sportiva;

e) rilasciano le autorizzazioni per prelievi a scopo scientifico;

f) rilasciano le autorizzazioni obbligatorie e vincolanti per la realizzazione di strutture idonee alla risalita dei pesci;

g) rilasciano le autorizzazioni per gli interventi in ambito fluviale e lacuale;

h) rilasciano le autorizzazioni per l'esercizio degli impianti di acquacoltura;

i) rilasciano le concessioni per la pesca professionale di cui all'art. 28, comma 7;

l) istituiscono e gestiscono l'elenco dei pescatori sportivi;

m) istituiscono e gestiscono l'elenco degli impianti di acquacoltura e l'elenco degli imprenditori ittici che esercitano la pesca professionale. Detti elenchi aggiornati sono trasmessi alle Aziende Unità Sanitarie Locali (USL) territorialmente competenti ai fini della registrazione;

n) provvedono alla cattura delle specie ittiche a scopo di ripopolamento nelle acque superficiali;

o) disciplinano le modalità per la pesca a pagamento nei laghetti di pesca sportiva di cui all'art. 37;

p) provvedono alla gestione dei bacini o parte di essi di cui all'art. 10 anche avvalendosi della collaborazione delle associazioni piscatorie e delle associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 14;

q) istituiscono e delimitano le zone di frega, di protezione, di tutela temporanea e a regolamento specifico di cui agli artt. 15, 16, 17 e 18;

r) trasmettono alla Regione entro e non oltre il primo trimestre di ogni anno, una relazione tecnica e finanziaria sull'attuazione dei rispettivi programmi, riferita all'anno precedente.

Art. 5.

Funzioni dei comuni

1. I comuni competenti per territorio provvedono al rilascio, alla sospensione e alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ittituristica.

2. I comuni trasmettono al Servizio regionale competente in materia di pesca professionale e di turismo l'elenco delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività ittituristica e comunicano eventuali atti di sospensione e revoca. L'elenco è trasmesso per conoscenza alla provincia competente.

Art. 6.

Funzioni delle Aziende Unità Sanitarie Locali e dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale

1. L'USL competente per territorio verifica:

a) l'idoneità delle acque dei laghetti di pesca sportiva a pagamento ai fini del rilascio della relativa autorizzazione;

b) l'idoneità sanitaria del pesce da immettere nei laghetti di pesca sportiva e negli impianti di acquacoltura.

2. L'USL competente per territorio esercita i controlli sull'attività di pesca professionale e di acquacoltura svolta dalle unità d'impresa da essa registrate e riconosciute.

3. I Servizi veterinari della USL trasmettono annualmente, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, alla regione e alla provincia competente una relazione tecnica relativa all'attività svolta ed alla situazione sanitaria complessiva dei settori dell'acquacoltura e della pesca professionale.

4. L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) provvede:

a) al monitoraggio degli impianti di acquacoltura;

b) alla trasmissione dei dati di cui alla lettera a) al Centro documentazione sulle acque (CEDOC), di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

5. La Giunta regionale individua le modalità per la disciplina del monitoraggio di cui al comma 4, lettera a).

Art. 7.

Commissioni consultive

1. È istituita presso la Giunta regionale la Commissione consultiva per la pesca professionale e per l'acquacoltura, così composta:

a) il dirigente del Servizio regionale competente in materia di pesca professionale ed acquacoltura o suo delegato, con funzioni di presidente;

b) il dirigente del Servizio regionale competente in materia di pesca sportiva o suo delegato;

c) il dirigente del Servizio regionale competente in materia di sanità veterinaria e sicurezza alimentare o suo delegato;

d) il dirigente del Servizio programmazione e gestione ittiofaunistica di ciascuna provincia o suo delegato;

e) un rappresentante designato da ciascuna delle associazioni nel settore dell'acquacoltura e della pesca professionale, che operano a livello regionale;

f) un rappresentante designato dall'ARPA;

g) un esperto in gestione ittica e biologia della pesca, designato dall'Università degli studi di Perugia;

h) un rappresentante designato dalle due associazioni ambientaliste e naturalistiche maggiormente rappresentative a livello regionale.

2. È istituita presso la Giunta regionale la Commissione consultiva per la pesca sportiva, così composta:

a) il dirigente del Servizio regionale competente in materia di pesca sportiva o suo delegato, con funzioni di presidente;

b) il dirigente del Servizio regionale competente in materia di pesca professionale ed acquacoltura o suo delegato;

c) il dirigente del Servizio programmazione e gestione ittiofaunistica di ciascuna provincia o suo delegato;

d) il rappresentante designato dalle due associazioni ambientaliste e naturalistiche maggiormente rappresentative a livello regionale di cui alla lettera h) del comma 1);



e) un rappresentante designato da ciascuna delle quattro associazioni dei pescatori sportivi riconosciute a livello nazionale, maggiormente rappresentative e presenti in forma organizzata nel territorio regionale;

f) un rappresentante designato dall'ARPA;

g) un esperto in ambienti acquatici e loro ripristino designato dall'Università degli studi di Perugia.

3. Le Commissioni svolgono funzioni consultive e possono avanzare proposte alla Giunta regionale su iniziative, indagini e studi relativi alle materie disciplinate dalla presente legge.

4. Le Commissioni sono nominate, previa deliberazione della Giunta regionale, con decreto del Presidente della Giunta regionale e restano in carica per tutta la durata della legislatura e continuano comunque la propria attività fino al rinnovo degli organi regionali.

5. Le Commissioni adottano un regolamento interno per il proprio funzionamento.

6. Uno stesso rappresentante può far parte di entrambe le Commissioni. Ai componenti delle Commissioni non spetta alcun compenso.

7. Le Commissioni possono essere convocate in seduta congiunta. Alle riunioni il Presidente può invitare, su specifiche problematiche, anche altri esperti.

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE

Art. 8.

Programmazione regionale

1. La Giunta regionale, sentite le Commissioni di cui all'art. 7, adotta il piano per la pesca professionale e l'acquacoltura e il piano per la tutela e la conservazione del patrimonio ittico e per la pesca sportiva e li sottopone all'approvazione del Consiglio regionale.

2. I piani di cui al comma 1:

a) hanno validità di sei anni e possono comunque essere aggiornati;

b) analizzano la situazione in ambito regionale dei settori disciplinati dalla presente legge;

c) definiscono gli indirizzi della programmazione e determinano gli obiettivi che si intendono perseguire;

d) definiscono le linee di indirizzo ed il coordinamento delle iniziative da adottare tenendo conto dell'esigenza di conciliare lo sfruttamento con la valorizzazione per ciò che concerne le specie ittiche a distribuzione regionale e i corpi d'acqua con bacino idrografico di sviluppo sovra provinciale.

3. Il piano per la tutela e la conservazione del patrimonio ittico e per la pesca sportiva in particolare:

a) detta indirizzi per la conservazione, la valorizzazione ed il riequilibrio biologico delle risorse ittiofaunistiche e degli ecosistemi acquatici e per la pesca sportiva;

b) definisce specifici programmi e progetti di iniziativa regionale con particolare riferimento a quelli di rilevanza strategica utili ai fini dell'efficacia delle scelte programmatiche;

c) definisce i criteri per l'individuazione dell'elenco della fauna acquatica autoctona con l'indicazione delle specie in pericolo, vulnerabili, rare o endemiche per le quali sono necessarie particolari forme di tutela;

d) definisce i criteri per l'individuazione dell'elenco della fauna ittica alloctona con l'indicazione delle specie che necessitano di interventi di contenimento, riduzione o eradicazione;

e) definisce i criteri di classificazione delle acque in zone ittiche in base alla loro qualità, alla produttività ittiogenica, alla consistenza,

tipologia, stato di salute ed endemismi delle popolazioni ittiche presenti ai fini della regolamentazione dell'attività alieutica;

f) individua i principi di gestione delle zone ittiche di cui all'art. 12;

g) definisce i criteri per la istituzione delle zone di cui agli artt. 15, 16, 17 e 18 e gli indirizzi per l'esercizio della pesca sportiva;

h) definisce i contenuti tecnico culturali dei corsi di cui all'art. 43;

i) definisce i criteri di indirizzo per il programma provinciale di cui all'art. 9;

l) ripartisce le risorse finanziarie tra le province, definendone i criteri di riparto e le procedure di assegnazione.

4. Il piano per l'acquacoltura in particolare definisce i criteri per la disciplina dei requisiti degli impianti e degli obblighi degli imprenditori ittici di cui all'art. 39, comma 9.

5. La Giunta regionale, sentita la Commissione di cui all'art. 7, comma 1 adotta annualmente il programma per la pesca professionale e l'acquacoltura, che contiene almeno:

a) la determinazione delle risorse finanziarie complessive da destinare all'attuazione dei programmi, ripartendole tra pesca professionale e acquacoltura;

b) la previsione delle tipologie degli interventi finanziabili tra quelli descritti negli artt. 30 e 40.

Art. 9.

Programmazione provinciale

1. Le province adottano, entro e non oltre il primo trimestre dell'anno di riferimento il programma triennale per la tutela e la conservazione del patrimonio ittico e per la pesca sportiva, di seguito programma triennale, in coerenza con la programmazione regionale.

2. Il programma triennale contiene almeno:

a) gli interventi di recupero, di salvaguardia e di valorizzazione del patrimonio ittico anche attraverso azioni di riqualificazione ambientale;

b) gli eventuali ripopolamenti e le azioni di potenziamento delle presenze ittiche;

c) l'indicazione dei settori di corpi idrici destinati o da destinare a zone di frega, zone di protezione, zone di pesca regolamentata, i campi di gara, i luoghi dove proibire o limitare la pesca sportiva effettuata con imbarcazioni;

d) la previsione degli oneri finanziari connessi all'attuazione del programma e delle risorse ivi comprese le risorse proprie;

e) la disciplina per la cattura delle specie ittiche a scopo scientifico.

3. Il programma triennale è trasmesso dalle province al Servizio regionale competente entro sessanta giorni dall'adozione e diventa esecutivo decorsi sessanta giorni dalla data del ricevimento da parte della regione.

Art. 10.

Gestione delle acque

1. Ai fini della gestione ittica il reticolo idrografico regionale è suddiviso nei seguenti cinque bacini:


a) bacino dei fiumi Chiascio e Topino;

b) bacino del fiume Nera;

c) bacino del fiume Nestore;

d) bacino dei fiumi Paglia e Chiani;

e) bacino residuo del fiume Tevere.



Art. 11.

Carta ittica, studi e ricerche

1. La Giunta regionale promuove ed attua studi e ricerche sulle condizioni fisico-chimiche e biologiche delle acque, sugli ecosistemi acquatici e sulla ittiofauna, sugli effetti dei diversi metodi e strumenti utilizzati nella pesca, sulle conseguenze delle attività umane sulla fauna ittica.

2. La Giunta regionale, in particolare, provvede ogni sei anni alla redazione ed all'aggiornamento della carta ittica regionale, la quale rileva le caratteristiche biologiche, idrologiche e fisico-chimiche dei corpi idrici, le loro potenzialità produttive nonché la presenza, l'abbondanza e le condizioni delle popolazioni ittiche.

Art. 12.

Zone ittiche

1. Sulla base delle indicazioni della carta ittica, i corsi d'acqua della regione o loro tratti sono assegnati, con atto del dirigente del Servizio regionale competente ad una delle quattro zone ittiche:

- a) zona superiore della trota;
- b) zona inferiore della trota;
- c) zona del barbo;
- d) zona della carpa e della tinca.

Art. 13.

Classificazione delle acque

1. Ai fini della presente legge le acque della regione sono classificate in principali e secondarie.

2. Sono classificate principali le acque che per la loro portata e vastità, condizioni biofisiche e biologiche, consentono la pesca professionale.

3. Le restanti acque sono classificate secondarie.

4. Ai fini gestionali i corsi d'acqua sono classificati in acque secondarie di categoria A e B.

5. Le acque secondarie di categoria A comprendono i corsi d'acqua attribuiti dal dirigente del Servizio regionale competente alla zona superiore della trota cd alla zona inferiore della trota nonché i corsi d'acqua che le province intendono gestire con gli stessi principi.

6. I rimanenti corsi d'acqua sono classificati acque secondarie di categoria B.

7. L'assegnazione dei corpi idrici alle acque principali o secondarie e l'indicazione degli attrezzi e dei sistemi di pesca sportiva in esse consentiti sono stabilite nel regolamento di pesca di cui all'art. 38.

TITOLO III

TUTELA DELLA FAUNA ITTICA

E DEL SUO AMBIENTE

Art. 14.

Associazioni piscatorie e di protezione ambientale

1. La Regione promuove la partecipazione alla gestione ittica delle associazioni dei pescatori sportivi e delle associazioni ambientaliste e naturalistiche riconosciute a livello nazionale e presenti in forma organizzata sul territorio.

2. Le associazioni di cui al comma 1 possono:

a) collaborare con la Regione e le province ai fini della reale partecipazione dei pescatori sportivi alla realizzazione degli obiettivi della programmazione provinciale e regionale;

b) promuovere iniziative di pesca sportiva e svolgere attività di vigilanza e di istruzione in materia di pesca;

c) collaborare con le province all'attività di tabellazione delle acque interne, al ripopolamento e recupero della fauna ittica in periodi critici, alla difesa ed al recupero ambientale dei corpi idrici e partecipare alla gestione sociale delle acque.

3. Alle associazioni di cui al comma 1 possono essere concessi contributi per la realizzazione di progetti di gestione del patrimonio ittico e degli ecosistemi acquatici.

Art. 15.

Zone di frega

1. Le zone di frega sono costituite da tratti di acque interne debitamente circoscritte allo scopo di favorire la riproduzione naturale delle specie ittiche, in particolare di quelle autoctone e di favorire la colonizzazione dei tratti fluviali o lacuali ad esse contigui.

2. Le province istituiscono le zone di frega secondo le previsioni del programma annuale provinciale.

3. Nelle zone di frega è vietata per un periodo di due mesi dalla data di istituzione del vincolo:

- a) la pesca;
- b) l'attività sportiva di nautica fluviale;
- c) gli attingimenti o derivazioni idriche;
- d) i lavori di manutenzione idraulica.

Art. 16.

Zone di protezione

1. Le zone di protezione sono costituite da tratti di acque interne debitamente circoscritte allo scopo di tutelare la fauna ittica.

2. Le province istituiscono le zone di protezione:

a) quando si accerta la presenza di popolazioni ittiche di particolare interesse e pregio che necessitano di adeguate tutele;

b) quando si rende opportuna la tutela e l'incremento della fauna ittica immessa e di quella esistente e la successiva colonizzazione di tratti contigui;

c) quando il corso d'acqua o parte di esso ha un notevole rilievo naturalistico ed ambientale e dove esistono condizioni ittogeniche favorevoli alla presenza di specie o varietà ittiche autoctone di rilevante pregio e rarità, allo scopo di salvaguardarne la presenza e l'incremento naturale.

3. Nelle zone di protezione è vietata la pesca e l'attività sportiva di nautica fluviale.

4. Le province possono prevedere nel piano provinciale, per specifiche esigenze, interventi di prelievo e di immissione di specie ittiche. Il materiale ittico utilizzato per il ripopolamento deve provenire dai centri ittogenici provinciali o da catture in altri corsi d'acqua limitrofi con significativa consistenza ittica, o in casi eccezionali da impianti ittogenici certificati.



Art. 17.

Zone di tutela temporanea

1. Le zone di tutela temporanea sono costituite da tratti di acqua interne debitamente circoscritte per periodi determinati allo scopo di tutelare la fauna ittica per ragioni connesse alla consistenza ittica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche.

2. Le province istituiscono le zone di tutela temporanea nelle quali possono vietare o limitare anche relativamente a singole specie, per periodi prestabiliti, la pesca o la modalità con cui viene esercitata.

3. Le province danno idonea pubblicità della individuazione delle zone di cui al comma 1.

Art. 18.

Zone a regolamento specifico

1. Le zone a regolamento specifico sono costituite da tratti di acqua interne debitamente circoscritte nelle quali è consentito l'uso di attrezzi ed esche determinate e sono previste specifiche modalità di prelievo.

2. Le zone a regolamento specifico sono istituite dalle province che possono prevedere l'istituzione di un tesserino di prelievo a pagamento, i cui proventi sono finalizzati alla gestione delle zone istituite.

Art. 19.

Tabellazione

1. Le zone di cui agli artt. 15, 16, 17 e 18 sono delimitate a cura delle province con apposite tabelle in cui è specificato il tipo di vincolo o divieto vigente.

Art. 20.

Cattura e prelievo di specie ittiche a scopo scientifico

1. Le province possono autorizzare la cattura e il prelievo della fauna ittica a scopo di studio e di ricerca scientifica applicata, anche in deroga alle previsioni del regolamento di pesca di cui all'art. 38.

2. Il prelievo di novellame può essere effettuato esclusivamente dalle province a fini di ripopolamento.

Art. 21.

Ripopolamento

1. I ripopolamenti ittici hanno lo scopo di ricostituire, sostenere e riequilibrare le popolazioni di specie ittiche delle acque superficiali della regione, in conformità con la loro capacità biogenica.

2. Le immissioni devono essere effettuate nei limiti ed in conformità agli indirizzi regionali.

3. Nelle acque superficiali è consentita esclusivamente l'immissione di specie individuate con atto del dirigente del Servizio regionale competente.

4. È fatto divieto a chiunque immettere fauna ittica nelle acque superficiali, salvo esplicita autorizzazione rilasciata dalla provincia competente per territorio. L'autorizzazione provinciale non è richiesta per il ripopolamento di laghetti di pesca situati all'interno di proprietà private e non comunicanti con acque pubbliche.

5. Il materiale ittico utilizzato a fini di ripopolamento è accompagnato da certificato sanitario e prima di essere immesso in acqua deve essere assoggettato al controllo da parte dell'USL competente.

Art. 22.

Secca dei corpi idrici

1. L'interruzione, lo svuotamento e la secca anche parziale di corpi idrici è vietata.

2. Possono essere disposte deroghe a quanto previsto al comma 1, per motivate esigenze di manutenzione idraulica o di pubblica incolumità con istanza prodotta alla provincia competente, fermo restando quanto disposto dal comma 4.

3. La provincia competente per territorio rilascia il permesso che contiene:

a) le prescrizioni per ridurre al minimo le conseguenze sul patrimonio ittico;

b) l'obbligo e le modalità del recupero o destinazione delle specie ittiche prelevate;

c) le prescrizioni in ordine al successivo eventuale ripopolamento del corpo idrico posto in secca, o in ordine al ripristino dell'eventuale danno al patrimonio ittico, a carico del committente;

d) la previsione del risarcimento nel caso di un'eventuale danno ambientale ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006.

4. Nei casi di cui al comma 2 nel corpo idrico è lasciata defluire una quantità d'acqua sufficiente a garantire la sopravvivenza della fauna ittica, salvo i casi di documentata impossibilità.

5. Qualora l'interruzione o lo svuotamento del corpo idrico siano determinati da situazioni eccezionali e imprevedibili, non si applicano le disposizioni di cui al comma 2 e al comma 3 lettere a) e b). L'interruzione e lo svuotamento devono essere comunque comunicati immediatamente alla Provincia.

Art. 23.

Interventi in ambito fluviale e lacuale

1. Gli interventi sulle sponde dei bacini lacustri, nonché negli alvei e sulle sponde fluviali, compresi i lavori di sistemazione idraulica e l'estrazione di materiali sabbiosi e ghiaiosi dagli alvei, sono subordinati alla autorizzazione rilasciata dalla provincia competente per territorio; la provincia concede l'autorizzazione previa acquisizione del parere di un esperto in materia di fauna ittica ed ecologia acquatica.


2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati riducendo l'uso dei mezzi meccanici, adottando metodi tali da salvaguardare la conservazione dell'ecosistema acquatico, applicando, salvo nei casi di comprovata impossibilità, tecniche di ingegneria naturalistica. Tali interventi devono comunque salvaguardare le funzioni biologiche dell'ecosistema, evitare di comportare alterazioni sostanziali dello stato dei luoghi ed arrecare il minor danno possibile alle comunità vegetali ed animali presenti.

3. Salvo i casi di pubblica incolumità, gli interventi di cui al comma 1 sono vietati dal 15 novembre al 30 aprile nei settori fluviali classificati acque secondarie di categoria A, ai sensi dell'articolo 13 e dal 1° aprile al 31 luglio in tutti gli altri corpi idrici, al fine di salvaguardare la riproduzione della fauna ittica.

4. Nelle zone di cui agli artt. 15, 16, 17 e 18 è vietato qualsiasi intervento in alveo e sulle sponde, compresi i lavori di sistemazione idraulica e l'estrazione di materiali sabbiosi e ghiaiosi per l'intera durata del vincolo o del divieto di cui all'art. 19.

5. La Giunta regionale può modificare i divieti di cui ai commi 3 e 4, a seguito di condizioni ambientali di carattere eccezionale.

6. Le disposizioni di cui al comma 1 non vigono per gli invasi siti all'interno di proprietà private.



Art. 24.

Strutture idonee alla risalita del pesce lungo i corsi d'acqua

1. Qualora debbano essere realizzati, interventi nei corsi d'acqua, anche per fini di manutenzione idraulica, il titolare dell'impianto realizza rampe in pietrame o rapide artificiali per garantire il passaggio per la fauna ittica.

2. Nei casi in cui la pendenza e il dislivello non consentano la costruzione di rampe in pietrame o rapide artificiali, il manufatto è dotato di scala di risalita per i pesci.

3. La provincia competente in presenza di oggettivi impedimenti che non consentono la realizzazione delle scale di risalita, stabilisce le modalità per il ripopolamento del corso d'acqua a carico del titolare delle opere.

4. La provincia competente per territorio approva il progetto per la realizzazione delle strutture di cui ai commi 1 e 2. Il progetto è sottoposto a verifica della funzionalità in sede di collaudo da parte della Provincia competente per territorio.

5. Il titolare dell'impianto di cui al comma 1 deve garantire la funzionalità delle strutture di risalita del pesce.

6. La provincia competente per territorio approva l'elenco dei corsi d'acqua che, per le loro caratteristiche idrologiche, o per opportunità di mantenere isolate popolazioni ittiche di particolare pregio, non richiedono la realizzazione dei dispositivi di cui ai commi 1 e 2.

Art. 25.

Scarichi di acque di lavaggio degli inerti

1. Lo scarico nei corpi idrici della regione delle acque di lavaggio dei materiali sabbiosi e ghiaiosi lavorati negli impianti di estrazione e frantumazione deve avvenire previa decantazione dei fanghi in sospensione, mediante adeguato sistema di abbattimento, in conformità alla normativa vigente in materia.

2. Le province disciplinano le modalità per l'esercizio delle attività di cui al comma 1.

Art. 26.

Concessioni di derivazioni e attingimenti idrici

1. Le province, in sede di rilascio o rinnovo delle concessioni di derivazione e delle licenze di derivazione e attingimento, nonché nei provvedimenti di concessione inerenti la gestione dei bacini artificiali, prevedono apposite prescrizioni a tutela del patrimonio ittico e l'onere a carico del concessionario.

2. Per quanto riguarda i corsi d'acqua, le concessioni di derivazione e di attingimento sono rilasciate prevedendo la defluenza continua a valle della derivazione o dell'attingimento di un quantitativo d'acqua non inferiore alla portata minima vitale, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

Art. 27.

Sport fluviali

1. La Regione, ai fini della tutela della fauna ittica, della salvaguardia degli ambienti acquatici e per consentire lo svolgimento della pesca sportiva, adotta norme regolamentari inerenti:

a) i tratti fluviali ove è possibile esercitare gli sport acquatici;

b) i criteri e le modalità per esercitare gli sport acquatici e il transito in acqua in qualsiasi modo, nonché la navigazione nei corsi d'acqua con qualsiasi mezzo, natante o supporto, galleggiante, compatibilmente con le caratteristiche del corso d'acqua e con la pesca sportiva;

c) le modalità con cui organizzare manifestazioni sportive e agonistiche.

2. Il regolamento di cui al comma 1 può prevedere ulteriori limiti all'uso di natanti per tutelare la fauna ittica.

3. L'uso dei natanti nei corsi d'acqua classificati a zona superiore della trota e zona inferiore della trota, ai sensi dell'art. 12, è vietato dal 1° novembre al 31 marzo.

4. Per i corsi d'acqua che fanno parte del Sistema Natura 2000, individuato in attuazione delle direttive del Consiglio 79/409/CEE del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, lo svolgimento degli sport acquatici deve essere autorizzato sulla base di quanto prescritto nei rispettivi piani di gestione in termini di compatibilità ambientale e faunistica.

5. Per l'esercizio degli sport fluviali sono vietati, senza apposita autorizzazione della provincia competente per territorio:

a) la modificazione degli argini e delle sponde per l'alaggio dei natanti;

b) il taglio della vegetazione ripariale;

c) la rimozione delle idrofite.

6. Ai fini della tutela della fauna ittica e degli ecosistemi acquatici, è altresì vietato modificare il regime dei rilasci idrici a valle delle prese idrauliche allo scopo di creare condizioni periodiche o occasionali favorevoli per lo svolgimento degli sport acquatici.

TITOLO IV

DISCIPLINA DELLA PESCA PROFESSIONALE

Art. 28.

Attività di pesca professionale

1. La Regione promuove la partecipazione alla gestione ittica delle associazioni nel settore della pesca professionale.

2. L'esercizio della pesca professionale è esercitato esclusivamente da imprenditori ittici in possesso della licenza rilasciata dalla provincia competente.

3. Le province possono limitare l'esercizio della pesca professionale riconoscendo comunque la priorità dei residenti che, singoli o associati, traggono la maggior parte del proprio reddito dall'attività di pesca.

4. A far data dal 1° gennaio 2009 l'importo della tassa annuale regionale per il rilascio della licenza di pesca professionale è determinato in € 32,00.

5. La Regione adotta norme regolamentari per la disciplina della pesca professionale.

6. Il regolamento prevede in particolare:

a) l'indicazione degli attrezzi, le modalità e i tempi di pesca consentiti;

b) i periodi di divieto di pesca e le eventuali limitazioni dei capi prelevabili;

c) la lunghezza minima delle specie prelevabili e commerciabili.



7. Ai fini di una migliore tutela e di un più razionale sfruttamento del patrimonio ittico, l'esercizio della pesca professionale può essere riservato mediante concessioni a favore di pescatori associati in cooperative o consorzi, i cui soci siano in maggioranza residenti nei comuni rivieraschi. La concessione individua l'estensione della riserva e ha durata non superiore a dieci anni.

8. Nelle acque in concessione è comunque salvo il diritto all'esercizio della pesca sportiva senza oneri aggiuntivi per il pescatore sportivo.

Art. 29.

Pescaturismo e ittiturismo

1. Il pescaturismo e l'ittiturismo sono ricompresi nelle attività connesse alla pesca professionale, purché non prevalenti rispetto a questa.

2. La Giunta regionale disciplina con norme regolamentari l'attività di pescaturismo e di ittiturismo con particolare riferimento ai criteri per il rilascio, ai casi di sospensione, di revoca e di decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 5, comma 1.

Art. 30.

Interventi per la pesca professionale

1. Ai sensi della presente legge possono essere concessi aiuti ai soggetti di cui all'art. 31 per le seguenti tipologie:

a) interventi di investimento:

1) acquisto di reti, attrezzi, natanti da pesca e di apparati motori a basso impatto inquinante;

2) interventi di miglioramento delle condizioni di lavoro, igiene e sicurezza;

3) realizzazione e ammodernamento di strutture, ivi compresi i relativi impianti ed attrezzature per la conservazione del pesce vivo, la trasformazione, il trasporto e la vendita diretta dei prodotti della pesca professionale;

4) interventi per la pescaturismo e l'ittiturismo;

5) realizzazione, ampliamento e ammodernamento di centri ittiogenici, ivi compresi i relativi impianti ed attrezzature, limitatamente alle specie oggetto di pesca professionale destinate al ripopolamento nelle acque lacustri;

6) produzione e/o acquisto di novellame di specie oggetto di pesca professionale destinato al ripopolamento nelle acque lacustri;

7) acquisto di macchine ed attrezzature per raccolta, trasformazione e commercializzazione della canna e delle erbe palustri;

b) interventi di natura corrente:

1) interventi per il contenimento di specie infestanti alloctone;

2) programmi di ricerca, sperimentazione e diffusione di nuove tecniche del settore;

3) interventi di miglioramento della qualità, di promozione, di tutela e di valorizzazione del pescaturismo, dell'ittiturismo e dei prodotti della pesca professionale;

4) certificazioni regolamentate o volontarie di prodotto, di processo, di sistema ambientale, di etica, di rintracciabilità ed etichettatura;

5) interventi per gravi danni a seguito di interruzione straordinaria dell'attività di pesca dovuta a divieti per periodi di riposo biologico o per la ricostituzione del patrimonio ittico stabiliti dalla provincia competente;

6) compensazione del mancato guadagno in caso di malattia e di infortunio sul lavoro;

7) servizi di divulgazione, formazione e assistenza tecnica specialistica;

8) premio unico per l'attività di pesca professionale;

9) servizi di gestione e manutenzione dell'ecosistema acquatico e rivierasco.

2. Gli interventi a favore degli imprenditori ittici per far fronte ai danni alla produzione e alle strutture produttive nel settore della pesca professionale causati da calamità naturali e avversità meteorologiche sono concessi a valere sulle disponibilità finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e acquacoltura istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali con decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38) e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Gli interventi di garanzia diretta e/o contro garanzia alle imprese e alle cooperative operanti nel settore della pesca professionale sono concessi a valere sulla disponibilità finanziaria del Fondo centrale per il credito peschereccio, previsto dalla legge 17 febbraio 1982, n. 41 (Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima) e successive modificazioni ed integrazioni.

4. La percentuale del contributo è determinata sino a un massimo del quaranta per cento delle spese ritenute ammissibili con riferimento agli interventi di cui al comma 1, lettera a).

5. La percentuale del contributo è determinata sino a un massimo del novanta per cento delle spese ritenute ammissibili con riferimento agli interventi di cui al comma 1, lettera b).

6. I contributi di cui al presente articolo sono erogati agli imprenditori singoli o associati che esercitano l'attività di pesca professionale esclusivamente nelle acque principali della Regione.

7. La Giunta regionale disciplina con norme regolamentari le modalità e i criteri per la concessione degli aiuti di cui al presente articolo.

Art. 31.

Beneficiari

1. Possono beneficiare degli aiuti di cui all'art. 30:

a) gli imprenditori ittici e loro cooperative, limitatamente alle attività indicate all'art. 30, comma 1, lettera a), numeri 1, 2, 4 e 7 e lettera b), numeri 5 e 6;


b) le cooperative di imprenditori ittici, limitatamente alle attività indicate all'art. 30, comma 1, lettera a), numero 3 e lettera b), numeri 1, 3, 4 e 9;

c) le province, limitatamente alle attività indicate all'art. 30, comma 1, lettera a), numeri 5 e 6;

d) gli istituti pubblici di ricerca e sperimentazione, limitatamente alle attività indicate all'art. 30, comma 1, lettera b), numeri 1, 2 e 7;

e) le associazioni del settore che operano a livello regionale, limitatamente all'art. 30, comma 1, lettera b), numeri 3 e 7;

f) imprenditori ittici singoli di età inferiore ai quaranta anni limitatamente alle attività indicate all'art. 30, comma 1, lettera b), numero 8.



TITOLO V
DISCIPLINA DELLA PESCA SPORTIVA

Art. 32.

Esercizio della pesca sportiva

1. L'esercizio della pesca sportiva e agonistica nelle acque regionali è subordinata al possesso della licenza di pesca:

- a) di durata annuale per i residenti in Umbria;
- b) di durata trimestrale per i non residenti in Umbria.

2. Oltre che nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera b) i cittadini italiani non residenti in Umbria possono esercitare la pesca sportiva e agonistica nelle acque della regione se in possesso della licenza di pesca sportiva rilasciata secondo le norme vigenti nella regione o provincia autonoma di provenienza.

3. Le licenze di cui ai commi 1 e 2 consentono l'esercizio della pesca nelle acque interne con l'uso di canne con o senza mulinello, armate con uno o più ami e con tirlindana, su tutto il territorio nazionale compatibilmente con la legislazione regionale di settore.

Art. 33.

Licenza di pesca sportiva

1. Le licenze di pesca sportiva di cui all'art. 32 sono personali e sono costituite dalla ricevuta di versamento della tassa regionale. La ricevuta di versamento contiene i dati anagrafici del pescatore, il suo codice fiscale e la causale del versamento. La ricevuta di versamento deve essere esibita unitamente ad un documento di identità valido.

2. Non sono tenuti all'obbligo della licenza, oltre a coloro che sono esenti ai sensi della normativa vigente:

- a) gli addetti a qualsiasi impianto di piscicoltura durante l'esercizio della loro attività e nell'ambito degli impianti stessi;
- b) il personale degli enti pubblici che, a norma delle vigenti leggi, è autorizzato a catturare esemplari ittici per scopi scientifici o di ripopolamento anche in deroga ai divieti vigenti;
- c) i minori di quattordici anni.

Art. 34.

Tassa per le licenze di pesca

1. A far data dal 1° gennaio 2009 l'importo della tassa annuale regionale per il rilascio delle licenze annuali di pesca sportiva è di € 35,00.

2. A far data dal 1° gennaio 2009 l'importo della tassa regionale per il rilascio delle licenze di durata trimestrale di pesca sportiva è di € 15,00.

3. Gli effetti della licenza di pesca decorrono dalla data del versamento della tassa regionale.

Art. 35.

Tesserino di pesca

1. La Giunta regionale, sentite le province, ai fini della valutazione delle presenze e dei prelievi di pesca, può prescrivere l'utilizzo di un tesserino per la pesca in determinati settori o zone ittiche in cui vanno registrati obbligatoriamente i capi pescati.

2. La provincia competente rilascia il tesserino previo versamento a titolo di un contributo per le spese connesse al rilascio e alla gestione del tesserino stesso. Parte dei proventi derivanti dal rilascio del tesserino è utilizzato per il finanziamento di interventi di gestione ittica.

3. Il tesserino di pesca è strettamente personale, non cedibile, ha durata annuale e va riconsegnato alla provincia competente entro il 31 dicembre dell'anno a cui si riferisce.

4. La Giunta regionale stabilisce le modalità per il rilascio, l'utilizzo e il rinnovo del tesserino.

Art. 36.

Campi di gara

1. Le manifestazioni e le gare di pesca possono svolgersi esclusivamente:

a) nei campi di gara istituiti dalla provincia competente per territorio in tratti di corsi d'acqua assegnati alla zona del barbo o alla zona della carpa e della tinca, nonché nei laghi;

b) nei laghetti di pesca di cui all'art. 37.

2. Eventuali deroghe al comma 1, lettera a) possono essere concesse dalle province in casi eccezionali ed opportunamente motivati nel programma triennale di cui all'art. 9.

3. Lo svolgimento di gare o manifestazioni nei campi di cui al comma 1 è autorizzato dalla provincia competente per territorio, previa istanza fatta pervenire almeno dieci giorni prima della data di svolgimento.

4. Gli organizzatori sono responsabili dei danni provocati durante le gare, nonché della pulizia e del ripristino del sito e delle loro immediate adiacenze.

5. È vietata la reimmissione nel corso d'acqua ove si svolge la gara di pesca delle trote prelevate durante la gara di pesca di salmonidi nonché degli esemplari appartenenti alle specie alloctone indicate dalla Giunta regionale.

6. Coloro che non sono iscritti alla gara o manifestazione non possono esercitare la pesca da un'ora dopo il tramonto del giorno precedente lo svolgimento della gara o manifestazione sino al termine delle stesse; nei casi di immissione di materiale ittico destinato alla gara, il divieto parte dal momento dell'immissione che deve comunque avvenire entro quarantotto ore dall'inizio della gara o manifestazione.

7. Le province possono autorizzare saltuariamente e comunque in maniera non continuativa, su richiesta delle associazioni piscatorie, lo svolgimento di allenamenti ed addestramenti all'esercizio della pesca sportiva.

8. Le norme regolamentari di cui all'art. 38 disciplinano le modalità di cattura durante lo svolgimento delle gare di cui al comma 1.

Art. 37.

Pesca nei laghetti di pesca sportiva

1. Nei laghetti situati all'interno di proprietà private l'esercizio della pesca sportiva è consentito con l'assenso del gestore.

2. Nei laghetti di cui al comma 1 può altresì svolgersi l'attività di pesca a pagamento, previo rilascio di apposita autorizzazione al gestore da parte della provincia competente, che ne dà comunicazione all'USL per i provvedimenti di competenza.

3. L'autorizzazione indica le prescrizioni cui deve attenersi il gestore con particolare riguardo alle misure tese ad evitare diffusioni incontrollate di fauna ittica alloctona.

4. Nei laghetti di pesca comunicanti con laghi, con corsi d'acqua superficiali, in entrata o in uscita possono essere immesse soltanto le specie indicate nell'atto del dirigente del Servizio regionale competente.

5. È fatto divieto di asportare pesce vivo dai laghetti di pesca.

6. Nei laghetti di cui al comma 1 può esercitarsi la pesca sportiva anche senza licenza e non valgono le disposizioni concernenti i periodi di pesca, le misure ed il numero di esemplari catturabili.



Art. 38.

Regolamento di pesca sportiva

1. La regione adotta norme regolamentari per la pesca sportiva.
2. Il regolamento prevede in particolare:
 - a) l'individuazione dei corpi idrici appartenenti alle acque principali ed a quelle secondarie di categoria A e B;
 - b) l'indicazione degli attrezzi, modalità e tempi di pesca consentiti;
 - c) i periodi di divieto di pesca e le eventuali limitazioni dei capi catturabili;
 - d) la lunghezza minima delle specie detenibili e commerciabili;
 - e) le prescrizioni generali di comportamento nell'esercizio della pesca e le modalità d'uso dei tesserini di pesca di cui all'art. 35;
 - f) le caratteristiche del tesserino di pesca di cui all'art. 35 e modalità per il suo rilascio;
 - g) le modalità di svolgimento delle manifestazioni e delle gare di pesca di cui all'art. 36;
 - h) le modalità di svolgimento della pesca nei laghetti di pesca di cui all'art. 37.

TITOLO VI

DISCIPLINA DELL'ACQUACOLTURA

Art. 39.

Impianti di acquicoltura

1. L'attività di acquicoltura è esercitata da imprenditori ittici esclusivamente negli impianti autorizzati dalla provincia competente. L'autorizzazione per la realizzazione o per l'ampliamento di un impianto esistente prevede obblighi o prescrizioni, che possono essere modificati o integrati anche successivamente al rilascio della stessa.
2. La provincia, per quanto attiene al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 può avvalersi del parere dell'ARPA.
3. Ai fini della realizzazione o dell'ampliamento di un impianto di acquicoltura con strutture a terra o con gabbie galleggianti, il comune territorialmente competente provvede al rilascio del titolo abilitativo previa acquisizione del parere favorevole obbligatorio e vincolante della provincia competente, espresso ai fini della tutela della fauna ittica e degli ecosistemi acquatici.
4. Gli impianti di acquicoltura comunque devono essere provvisti di accorgimenti tecnici, strutturali e gestionali atti al recupero delle sostanze organiche in sospensione ed all'abbattimento del carico inquinante.
5. Negli impianti di acquicoltura possono essere allevate e detenute solo le specie indicate nel piano regionale per l'acquicoltura di cui all'art. 8.
6. Il materiale ittico accidentalmente giunto nella vasca per la decantazione delle sostanze in sospensione deve essere immediatamente rimosso a cura del titolare dell'impianto.
7. Nelle acque lacustri la provincia competente per territorio può autorizzare la realizzazione di gabbie galleggianti solo in via sperimentale e con monitoraggio finalizzato all'individuazione dell'impatto dell'attività sull'intero ecosistema lacuale. Per gli impianti da localizzare in ambienti acquatici, facenti parte del Sistema Natura 2000, individuato in attuazione delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, l'ammissibilità dell'intervento è valutata sulla base di quanto prescritto nei rispettivi piani di gestione in termini di compatibilità ambientale e faunistica.

8. L'autorizzazione di cui al comma 7 è concessa previa acquisizione del parere favorevole dell'ARPA e deve contenere prescrizioni in ordine al carico totale, modulato in base alle caratteristiche ambientali dei laghi interessati e in base ai rispettivi tempi di residenza idraulica.

9. I requisiti degli impianti di acquicoltura e gli obblighi degli imprenditori ittici sono disciplinati dalla provincia competente, in armonia con gli indirizzi stabiliti nel piano regionale per l'acquicoltura di cui all'art. 8.

10. La detenzione di specie ittiche destinate alla pesca sportiva non costituisce attività di acquicoltura.

11. La detenzione di specie ittiche, di rane verdi o crostacei destinati al diretto consumo per la ristorazione nel medesimo locale, non costituisce attività di acquicoltura ed è comunque soggetta all'autorizzazione sanitaria della USL.

12. Nel bacino del fiume Nera è vietato l'ampliamento delle vasche di acquicoltura esistenti, fatta eccezione per gli impianti provinciali finalizzati alla produzione di materiale autoctono destinato al ripopolamento.

13. Le province istituiscono e gestiscono l'elenco degli impianti di acquicoltura autorizzati.

Art. 40.

Interventi per l'acquicoltura

1. Ai sensi della presente legge possono essere concessi aiuti ai soggetti di cui all'art. 41 per le seguenti tipologie:

a) interventi di investimento:

1) interventi di abbattimento di solidi sospesi negli effluenti o altri, comunque finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale;

2) interventi di miglioramento delle condizioni di ambiente, di igiene e sicurezza nel settore;

3) realizzazione e ammodernamento di strutture, ivi compresi i relativi impianti ed attrezzature, per la trasformazione, il trasporto e la vendita diretta dei prodotti dell'acquicoltura;

b) interventi di natura corrente:

1) programmi di ricerca, sperimentazione e diffusione di nuove tecniche del settore;

2) interventi di miglioramento della qualità, di promozione, di tutela, di valorizzazione e diversificazione delle produzioni dell'acquicoltura;


3) certificazione regolamentata o volontaria di prodotto, di processo, di sistema ambientale, di etica, di rintracciabilità ed etichettatura;

4) servizi di divulgazione, formazione e assistenza tecnica specialistica.

2. Gli interventi a favore degli imprenditori ittici per far fronte ai danni alla produzione e alle strutture produttive nel settore dell'acquicoltura causati da calamità naturali e avversità meteorologiche sono concessi a valere sulle disponibilità finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e acquicoltura istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali con decreto legislativo n. 154/2004 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. La percentuale del contributo è determinata sino a un massimo del quaranta per cento delle spese ritenute ammissibili con riferimento agli interventi di cui al comma 1, lettera a).

4. La percentuale del contributo è determinata sino a un massimo del novanta per cento delle spese ritenute ammissibili con riferimento agli interventi di cui al comma 1, lettera b).



5. La Giunta regionale disciplina con norme regolamentari le modalità e i criteri per la concessione degli aiuti di cui al presente articolo.

Art. 41.

Beneficiari

1. I beneficiari degli aiuti di cui all'art. 40 sono:

a) gli imprenditori ittici che esercitano l'attività di acquacoltura singoli, associati e loro cooperative limitatamente alle attività indicate all'art. 40, comma 1, lettera a), numeri 1, 2 e 3 e lettera b), numero 3;

b) le associazioni o organizzazioni di produttori del settore che operano a livello regionale, limitatamente all'art. 40, comma 1, lettera b), numeri 2 e 4;

c) gli istituti pubblici di ricerca e sperimentazione limitatamente alle attività indicate all'art. 40, comma 1, lettera b), numero 1.

TITOLO VII

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 42.

Vigilanza e controllo

1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sul rispetto delle disposizioni della presente legge e l'accertamento delle relative infrazioni competono:

a) alle province;

b) a tutti i corpi di polizia locale;

c) alle guardie ittiche volontarie appartenenti alle associazioni piscatorie di cui all'art. 14 ed alle guardie volontarie delle associazioni protezionistiche e naturalistiche nazionali riconosciute, cui sia attribuita la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

2. Le guardie di cui al comma 1, lettera c), ai sensi dell'art. 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca), rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria.

3. Nell'esercizio della vigilanza e dei controlli, i soggetti di cui al comma 1, lettera c), dopo essersi qualificati tramite l'esibizione del tesserino e decreto valido, possono chiedere ai soggetti che esercitano la pesca sportiva, l'esibizione della licenza e/o dell'attestazione di pagamento della tassa regionale e del tesserino di cui all'art. 35 ed ogni altra cosa attinente all'esercizio della pesca e alla salvaguardia dell'ambiente acquatico nel rispetto delle normative vigenti in materia ambientale.

4. Gli imprenditori ittici consentono, quando lo richiedano i soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), l'ispezione degli impianti, delle attrezzature, dei mezzi di trasporto e dei pesci di cui abbiano l'uso o la detenzione.

Art. 43.

Guardie ittiche volontarie

1. La qualifica di guardia ittica volontaria è concessa a coloro che hanno frequentato l'apposito corso di formazione con l'esame finale di cui al comma 2, lettera a).

2. Le province organizzano periodicamente:

a) corsi di formazione per aspiranti guardie ittiche volontarie che si concludono con un esame finale;

b) corsi di aggiornamento per addetti alla vigilanza, a cui devono partecipare obbligatoriamente le guardie ittiche volontarie abilitate appartenenti alle associazioni piscatorie di cui all'art. 14.

3. La mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento è valutata ai fini del rinnovo della qualifica di guardia giurata di cui all'art. 42, comma 1, lettera c).

4. Chi intende conseguire il decreto di guardia volontaria delle associazioni dei pescatori o ambientaliste successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge deve essere in possesso di un certificato di idoneità rilasciato dalla provincia.

5. Le associazioni titolari di guardie volontarie piscatorie o naturalistiche organizzano, su autorizzazione della provincia, corsi di formazione per aspiranti guardie ittiche volontarie.

Art. 44.

Controlli sanitari

1. I servizi veterinari della USL effettuano, ai sensi della legge regionale 7 aprile 1982, n. 19 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e polizia veterinaria) e successive modificazioni, il controllo sanitario dei pesci pescati, prodotti e consumati in Umbria nonché degli impianti di acquacoltura e dei laghetti di pesca sportiva, fatte salve le norme sanitarie vigenti in materia ed in particolare il decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148 (Attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie).

2. La Regione e le province possono attuare, tramite i Servizi veterinari della USL e l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, specifici programmi di controllo.

Art. 45.

Divieti

1. Sono vietati:

a) la pesca con le mani;

b) la pesca a strappo con canna, con lenza a mano armata con ancorotta o amo, con o senza esca, sia naturale che artificiale, che comporti l'aggancio del pesce in parti del corpo diverse dalla bocca;

c) la pesca con uso del pescetto vivo o morto nelle acque secondarie classificate di categoria A dal regolamento di pesca di cui all'art. 38;

d) la pesca con uso del pescetto vivo o morto appartenente a specie diverse da quelle individuate dal regolamento di pesca di cui all'art. 38, nelle acque secondarie classificate di categoria B;

e) la pesca subacquea;

f) la pesca a traino ad eccezione di quella con uso della tirlindana, da effettuarsi comunque con l'ausilio di natanti a remi;

g) la pesca a strascico con l'uso delle reti;

h) la pesca effettuata prosciugando i corsi o i bacini d'acqua o facendoli divergere, ovvero ingombrandoli od occupandoli con opere, quali muri, ammassi di pietre, dighe, terrapieni, arginelli, chiuse ed impianti simili;

i) le pasture, in qualsiasi forma, nelle acque secondarie di categoria A;

j) l'utilizzazione di sorgenti luminose ai fini di attirare la fauna ittica;



l) l'utilizzazione e la detenzione di larve della mosca carnaria nelle acque secondarie di categoria A;

m) l'abbandono di esche naturali, pesci e rifiuti lungo le rive dei corsi o specchi d'acqua e nelle loro adiacenze;

n) la pesca con reti o altri mezzi, ad esclusione della canna con o senza mulinello, a distanza inferiore a quaranta metri da scale di risalita, griglie e simili, sbocchi di canali, cascate naturali e artificiali e sbarramenti per motivate ragioni di tutela delle popolazioni ittiche locali; in tali settori le province possono vietare la pesca anche con l'uso della canna;

o) la collocazione nei fiumi, torrenti, canali e altri corsi o bacini d'acqua di apparecchi fissi o mobili per la pesca, che occupano più della metà della sezione normale dello specchio d'acqua interessato;

p) l'uso del guadino, tranne che come mezzo ausiliario per l'esercizio della pesca con la canna e la bilancia;

q) l'accesso al posto di pesca fino a un'ora prima dell'alba nelle acque classificate di categoria A;

r) l'uso dei natanti nei corsi d'acqua classificati di categoria A dal 1° novembre al 31 marzo; qualora risulti che l'uso di natanti non compromette la riproduzione della fauna ittica, la Provincia competente può consentire l'uso dei natanti;

s) la navigazione, nelle aree di frega e nelle zone di protezione istituite nel lago di Corbara, per tutto il periodo di vigenza del provvedimento istituito per la riproduzione della fauna ittica;

t) l'immissione di fauna ittica nelle acque superficiali salvo autorizzazione rilasciata dalla provincia competente per territorio.

2. Restano fermi gli altri divieti previsti dalla normativa vigente.

Art. 46.

Sanzioni amministrative

1. La violazione delle prescrizioni recate dalla presente legge comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da € 2.000,00 a € 6.000,00 per chi esercita la pesca professionale senza la licenza di cui all'art. 28;

b) da € 150,00 a € 900,00 per chi esercita la pesca professionale con licenza scaduta. La sanzione si applica anche al titolare di licenza che non è in grado di esibire la stessa al momento del controllo da parte degli organi di vigilanza e che comunque non la presenta entro quindici giorni. Il titolare di licenza valida che non è in regola con i versamenti dovuti, nel caso non sia stato superato il trentesimo giorno dalla data di scadenza, incorre nella sanzione corrispondente al costo del tributo stesso;

c) da € 300,00 a € 1.800,00 per chi esercita la pesca professionale con attrezzi o mezzi non consentiti o in zone protette;

d) da € 250,00 a € 1.500,00 per chi commercia o detiene per vendere pesce vivo o morto non congelato, pescato sotto misura o in epoca di divieto nelle acque principali regionali;

e) da € 1.000,00 a € 3.000,00 per chi non ottempera agli obblighi o prescrizioni relativamente all'esercizio della pesca a fini scientifici;

f) da € 10.000,00 a € 60.000,00 per chi esercita l'attività di acquacoltura senza le autorizzazioni di cui all'art. 39;

g) da € 2.000,00 a € 6.000,00 per chi non ottempera agli obblighi o prescrizioni di cui all'articolo 39;

h) da € 200,00 a € 1.200,00 per chi esercita la pesca sportiva senza essere in possesso della relativa licenza ovvero con licenza scaduta, ovvero, pur essendone in possesso, non la presenta agli organi competenti entro dieci giorni;

i) da € 150,00 a € 900,00 per chi esercita la pesca sportiva in periodi o orari di divieto o in acque nelle quali la pesca è vietata;

l) da € 150,00 a € 900,00 per chi esercita la pesca sportiva con attrezzi, esche o altri mezzi in difformità con le norme vigenti e con le disposizioni provinciali, anche in relazione alla classificazione delle acque; se la violazione è compiuta con attrezzi consentiti per la pesca professionale si applicano le sanzioni previste alla lettera a);

m) da € 50,00 a € 300,00 per chi pesca in acque in cui è previsto l'uso del tesserino di pesca senza esserne in possesso o non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino stesso;

n) da € 50,00 a € 300,00 per ogni capo detenuto vivo o morto sotto misura pescato con gli attrezzi consentiti per la pesca sportiva;

o) da € 50,00 a € 300,00 per ogni canna utilizzata oltre al numero consentito;

p) da € 100,00 a € 600,00 per chi non ottempera alle disposizioni di cui all'art. 36, comma 5;

q) da € 50,00 a € 300,00 per ogni capo detenuto vivo o morto, pescato al di sopra del numero consentito con gli attrezzi consentiti per la pesca sportiva;

r) da € 100,00 a € 900,00 per ogni esemplare detenuto vivo o morto, pescato in zone protette o in epoca di divieto con gli attrezzi consentiti per la pesca sportiva;

s) da € 200,00 a € 1.200,00 per ogni esemplare vivo asportato dai laghetti di pesca;

t) da € 500,00 a € 3.000,00 per chi immette pesci, anfibi e crostacei nelle acque regionali senza l'autorizzazione di cui all'art. 21;

u) da € 1.000,00 a € 6.000,00 per chi non ottempera alle disposizioni di cui all'art. 22, per chi a valle di una derivazione o attingimento di qualsivoglia natura, non rispetta le disposizioni in merito alla portata minima vitale di cui all'art. 26 comma 2, per chi viola i divieti previsti dall'art. 15, comma 3, lettere c) e d);

v) da € 2.000,00 a € 12.000,00 per chi non ottempera alle disposizioni in materia di interventi in ambito fluviale di cui all'art. 23, comma 1;

w) da € 200,00 a € 2.000,00 per chi non ottempera alle prescrizioni di cui all'art. 26, comma 1;

x) da € 200,00 a € 1.200,00 per chi effettua attingimenti idrici senza licenza annuale;

z) da € 150,00 a € 900,00 per ogni natante utilizzato in violazione alle disposizioni previste per gli sport fluviali;

aa) da € 2.000,00 ad € 12.000,00 per chi cagiona danno alla fauna ittica attraverso scarichi inquinanti o uso di sostanze nocive, fermo restando quanto previsto all'art. 49;

bb) da € 200,00 a € 1.200,00 per chi viola le disposizioni di cui all'art. 27, comma 5;


cc) da € 150,00 a € 900,00 per le violazioni ai divieti di cui all'art. 45, comma 1, lettera q);

dd) da € 20,00 ad € 200,00 per chi non riconsegna il tesserino di pesca di cui all'art. 35;

ee) da € 1.000,00 a € 6.000,00 per chi non ottempera agli obblighi di cui all'art. 42, comma 3;

ff) da € 200,00 a € 2.000,00 per ogni altra violazione agli obblighi ed alle disposizioni previste dalla normativa vigente e dalle disposizioni provinciali in materia.

2. L'entità della sanzione pecuniaria comminata tiene conto della gravità e della eventuale reiterazione della violazione.



3. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati a titolo definitivo dalla provincia competente per territorio cui spetta la determinazione e l'irrogazione della somma, nel rispetto della normativa vigente. Tali proventi sono utilizzati per l'esercizio delle funzioni di gestione ittica e per la tutela e il ripristino dell'ecosistema acquatico e rivierasco nonché per interventi di contenimento di specie ittiche infestanti.

Art. 47.

Sanzioni amministrative accessorie

1. Per le violazioni delle prescrizioni della presente legge si applicano, oltre alle sanzioni di cui all'art. 46, le seguenti sanzioni amministrative accessorie:

a) la confisca del pescato o della produzione ittica per le violazioni di cui all'art. 45. Qualora il pescato o la produzione ittica sia rappresentato da animali vivi appartenenti alle specie autoctone individuate dalla Giunta regionale va immediatamente reimmesso nel corpo idrico se vivo;

b) la confisca degli attrezzi utilizzati o detenuti per commettere la violazione di cui all'art. 46, comma 1, lettere *a)*, *c)*, *h)*, e *l)*;

c) l'obbligo di ripristino a carico del trasgressore, entro un termine prestabilito, delle zone in cui siano stati costruiti opere o impianti di acquacoltura non autorizzati, per le violazioni di cui all'art. 46, comma 1, lettere *f)* e *g)*;

d) l'esclusione degli aiuti di cui agli artt. 30 e 40 per una annualità per le violazioni di cui all'articolo 46, comma 1, lettere *c)* e *g)*.

Art. 48.

Proventi delle tasse regionali

1. I proventi delle tasse regionali per l'esercizio della pesca sportiva e della pesca professionale concorrono al finanziamento della presente legge.

Art. 49.

Richiesta di risarcimento del danno

1. Le province, accertato il danno arrecato al patrimonio ittico con l'inquinamento dei corpi idrici e con interventi sugli ecosistemi acquatici difforni da quanto autorizzato, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo n. 152/2006, richiedono al trasgressore il relativo risarcimento.

2. Gli importi introitati dalla provincia ai sensi del comma 1 sono finalizzati ad interventi di ripristino del patrimonio ittico e del suo habitat.

TITOLO VIII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 50.

Norme regolamentari e atti di indirizzo

1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adotta:

- a)* le norme regolamentari di cui agli artt. 27, 28, 29, 30, 38 e 40;
- b)* l'atto di cui all'art. 6, comma 6.

2. Le province adottano norme regolamentari per la disciplina del rilascio della licenza di pesca professionale.

Art. 51.

Norme finanziarie

1. Al finanziamento degli interventi previsti dall'art. 30, comma 1, lettera *b)* e dall'art. 40, comma 1, lettera *b)*, si fa fronte con gli stanziamenti disponibili di cui alla legge regionale 22 febbraio 2005, n. 14 (Norme per l'esercizio e la valorizzazione della pesca professionale e dell'acquacoltura) allocati nella unità previsionale di base 07.1.011 denominata «Interventi nel settore della pesca professionale» del bilancio di previsione 2008 parte spesa (cap. 4288 n.i.).

2. Al finanziamento degli interventi previsti dall'art. 30, comma 1, lettera *a)* e dall'art. 40, comma 1, lettera *a)* si fa fronte con gli stanziamenti disponibili di cui alla legge regionale n. 14/2005 allocati nella unità previsionale di base 07.2.009 denominata «Interventi vari nel settore zootecnico» del bilancio di previsione 2008, parte spesa (cap. 8506 n.i.).

3. Al finanziamento degli interventi previsti dall'art. 3, comma 2, lettere *d)*, *e)*, *h)*, dall'art. 14 e dall'art. 9 comma 2 si fa fronte con gli stanziamenti disponibili di cui alla legge regionale 2 dicembre 1998, n. 44 (Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici e l'esercizio della pesca) allocati nella unità previsionale di base 07.1.013 denominata «Finanziamenti nel settore della programmazione faunistica» del bilancio di previsione 2008, parte spesa (cap. 4195/6060 che assume la nuova denominazione «Spese per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di programmazione ittica regionale» e 4195/6290 che assume la nuova denominazione «Spese per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di programmazione ittica provinciale»).

4. La quantificazione del finanziamento di cui ai commi 1, 2 e 3 è determinata annualmente con legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera *c)* della vigente legge regionale di contabilità.

5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.


Art. 52.

Norme finali e transitorie

1. Fino all'entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all'art. 50 si applicano i regolamenti regionali 12 novembre 2001, n. 5 (Disciplina dell'attività di pesca nelle acque interne), 3 luglio 2007, n. 7 (Disciplina per la concessione del premio unico per l'attività di pesca professionale di cui alla legge regionale 22 febbraio 2005, n. 14 «Norme per l'esercizio e la valorizzazione della pesca professionale e dell'acquacoltura») e 9 agosto 2007, n. 9 (Disciplina dell'attività di pescaturismo di cui alla legge regionale 22 febbraio 2005, n. 14 «Norme per l'esercizio e la valorizzazione della pesca professionale e dell'acquacoltura»).

2. Gli impianti di acquacoltura autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge sono adeguati agli obblighi o alle prescrizioni di cui alla presente legge entro sei mesi dalla specifica comunicazione della provincia.

3. I procedimenti amministrativi iniziati e non conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge sono portati a compimento secondo le norme vigenti al momento in cui gli stessi sono stati avviati.



4. Le licenze di pesca sportiva e di pesca professionale in corso di validità ed in regola con i versamenti dovuti alla data di entrata in vigore della presente legge conservano validità fino alla data della loro scadenza nell'anno 2008.

5. Le licenze di pesca professionale e sportiva sono soggette esclusivamente alle tasse previste dalla presente legge.

6. Il dirigente del Servizio regionale competente, con proprio atto, stabilisce i criteri per l'analisi delle acque dei laghetti di pesca sportiva di cui all'art. 37 entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

7. La concessione degli aiuti previsti agli artt. 30 e 40 decorre dalla data di approvazione delle norme regolamentari di cui all'art. 30, comma 7 e all'art. 40, comma 5.

Art. 53.

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono o restano abrogate le seguenti leggi e regolamenti:

a) la legge regionale 2 dicembre 1998, n. 44 (Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici e l'esercizio della pesca);

b) la legge regionale 11 febbraio 2000, n. 11 (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 2 dicembre 1998, n. 44 - Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici e l'esercizio della pesca);

c) la legge regionale 1° marzo 1984, n. 10 (Modificazione alla legge regionale 13 luglio 1983, n. 25: Tutela e sviluppo del patrimonio ittico regionale e disciplina della pesca);

d) la legge regionale 14 aprile 1986, n. 15 (Ulteriori modificazioni e integrazioni della legge regionale 13 luglio 1983, n. 25. Tutela e sviluppo del patrimonio ittico regionale e disciplina della pesca);

e) la legge regionale 22 febbraio 2005, n. 14 (Norme per l'esercizio e la valorizzazione della pesca professionale e dell'acquacoltura);

f) il regolamento regionale 12 novembre 2001, n. 5 (Disciplina dell'attività di pesca nelle acque interne) di cui alla legge regionale 2 dicembre 1998, n. 44;

g) il regolamento regionale 3 luglio 2007, n. 7 (Disciplina per la concessione del premio unico per l'attività di pesca professionale di cui alla legge regionale 22 febbraio 2005, n. 14 - Norme per l'esercizio e la valorizzazione della pesca professionale e dell'acquacoltura);

h) il regolamento regionale 9 agosto 2007, n. 9 (Disciplina dell'attività di pescaturismo di cui alla legge regionale 22 febbraio 2005, n. 14 - Norme per l'esercizio e la valorizzazione della pesca professionale e dell'acquacoltura).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 22 ottobre 2008

LORENZETTI

(*Omissis*).

08R0589

REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO REGIONALE 22 agosto 2008, n. 13.

Disciplina dell'agenzia regionale Lazio Lavoro ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 1° febbraio 2008, n. 1 (Norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell'articolo 54 dello statuto. Disposizioni transitorie relative al riordino degli enti pubblici dipendenti).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio, n. 32 - Parte I - del 28 agosto 2008)

LA GIUNTA REGIONALE
HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento autorizzato, in attuazione dell'art. 8, comma 7, della legge regionale 1° febbraio 2008, n. 1 (norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell'art. 54 dello statuto. Disposizioni transitorie relative al riordino degli enti pubblici dipendenti), detta la specifica disciplina dell'agenzia regionale Lazio lavoro, di seguito denominata agenzia, istituita, in conformità all'art. 54 dello statuto, mediante trasformazione dell'ente di diritto pubblico di cui all'art. 8, comma 6, lettera *a)* della legge regionale n. 1/2008.

Art. 2.

Natura giuridica e attività dell'agenzia

1. L'agenzia, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 1/2008, è unità amministrativa della Regione, di cui si avvale in particolare l'assessorato competente in materia di lavoro, dotata di autonomia gestionale, organizzativa, finanziaria e contabile, nei limiti delle risorse disponibili ed in conformità agli atti regionali di definizione delle politiche e degli obiettivi programmatici, ed è sottoposta ai poteri di vigilanza della giunta regionale, che li esercita attraverso un'apposita struttura dell'assessorato competente in materia di lavoro.

2. L'agenzia è preposta allo svolgimento di attività tecnico-operative connesse all'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di lavoro e, in particolare, svolge attività di assistenza tecnica con riferimento:

a) agli aspetti normativi, al monitoraggio e alla valutazione dell'impatto delle politiche per il lavoro;

b) al monitoraggio e alla valutazione del sistema dei servizi per il lavoro;


c) al supporto per la gestione dei sistemi informativi;

d) agli interventi di sostegno e tutoraggio di specifiche politiche dell'assessorato competente in materia di lavoro, quali, in particolare, le politiche per il lavoro non regolare, gli interventi per il reddito sociale di inserimento e le politiche di genere;

e) alla valutazione, al monitoraggio, al controllo sull'utilizzazione dei fondi comunitari gestiti dalla direzione regionale competente in materia di lavoro;

f) allo sviluppo di reti, partneriati transnazionali in materia di politiche per il lavoro;

g) alla progettazione e all'attuazione di progetti comunitari;



h) al supporto tecnico-consulenziale ed operativo di carattere specialistico, nel campo dell'incontro domanda offerta e nelle politiche attive del lavoro.

3. L'agenzia può svolgere attività tecnico-operative attinenti alle politiche per il lavoro anche nell'interesse degli enti locali e di altri enti pubblici regionali, sulla base di apposite intese tra la Regione e l'ente interessato.

4. Al fine di assicurare l'unitarietà dell'azione amministrativa e di garantire il coordinamento nella definizione e nell'attuazione degli obiettivi programmatici in materia di lavoro, l'Agenzia opera in raccordo con il dipartimento e la direzione regionale competente per materia, cui spetta, altresì, la predisposizione degli atti di competenza della giunta regionale attinenti all'agenzia e alla relativa attività.

Art. 3.

Direttore dell'agenzia

1. All'agenzia è preposto un direttore, di seguito denominato direttore dell'agenzia, nominato, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di lavoro, di concerto con l'assessore regionale competente in materia di personale, dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 53, comma 2 dello statuto, e scelto in conformità a quanto previsto dall'art. 4, comma 1 della legge regionale n. 1/2008, tra i soggetti iscritti nel ruolo del personale dirigente della Regione ovvero tra esperti e professionisti esterni all'amministrazione regionale, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) diploma di laurea;
- b) comprovata professionalità ed esperienza:
 - 1) nel settore delle politiche per il lavoro;
 - 2) in materia di gestione di fondi comunitari;
 - 3) nella gestione di programmi comunitari nel settore delle politiche per il lavoro;
- c) buona conoscenza scritta e parlata della lingua inglese o francese.

2. Il direttore dell'agenzia è nominato in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente per i direttori regionali e il relativo incarico è conferito per un periodo non superiore a cinque anni. Ai sensi dell'art. 53, comma 2, dello statuto e dell'art. 39, comma 4, della legge regionale 15 settembre 2005, n. 16 (assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2005), l'incarico del direttore dell'agenzia cessa di diritto il novantesimo giorno successivo all'insediamento della nuova giunta regionale, salvo conferma da parte di quest'ultima. La giunta regionale può revocare l'incarico nei casi previsti dagli articoli 20 e 24 della legge regionale n. 18 febbraio 2002, n. 6 (disciplina del sistema organizzativo della giunta e del consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale).

3. Il trattamento economico del direttore dell'agenzia, è determinato dalla giunta regionale, in sede di conferimento dell'incarico, sulla base di parametri che tengano conto delle tipologie organizzative, dell'entità delle competenze e delle dimensioni in termini di risorse finanziarie, umane e strumentali dell'agenzia, in misura, comunque, non superiore al limite massimo stabilito per i direttori regionali dall'art. 39, comma 1, legge regionale 15 settembre 2005, n. 16 (assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2005) e successive modifiche.

4. Il direttore dell'agenzia dirige e coordina le attività dell'agenzia ed è responsabile dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità della gestione, nonché della conformità della gestione stessa agli atti di indirizzo e di direttiva definiti dalla giunta regionale, con particolare riguardo al programma dell'attività di cui all'art. 8.

5. Il direttore dell'agenzia, tra l'altro:

a) si raccorda con l'assessore regionale competente in materia di lavoro in relazione agli indirizzi ed alle direttive emanate dagli organi

politici nonché con il direttore del dipartimento e il direttore della direzione regionale competenti per materia, ai fini del coordinamento e dell'unitarietà dell'azione amministrativa;

b) predispone la proposta di regolamento di organizzazione dell'agenzia ai sensi dell'art. 7;

c) predispone la proposta del programma annuale di attività dell'agenzia, ai sensi dell'art. 8, previa acquisizione del parere del direttore della direzione regionale competente in materia di lavoro, in ordine alla sua conformità con la complessiva programmazione regionale in materia di lavoro;

d) adotta il bilancio di previsione, l'assestamento al bilancio stesso e le relative variazioni nonché il rendiconto generale ai sensi dell'art. 11;

e) redige la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari, da allegare al rendiconto;

f) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi, esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, nell'ambito delle proprie competenze come definite dal regolamento di organizzazione di cui all'art. 7;

g) verifica i risultati di gestione con riferimento agli obiettivi assegnati;

h) esercita le altre funzioni previste dal regolamento di organizzazione di cui all'art. 7.

Art. 4.

Sistema organizzativo dell'agenzia

1. Il sistema organizzativo dell'agenzia è costituito da una struttura organizzativa di livello dirigenziale, articolata in strutture organizzative di livello non dirigenziale.

2. Il regolamento di organizzazione di cui all'art. 7 definisce il sistema organizzativo dell'agenzia sulla base delle competenze e delle attività da svolgere.

3. Il direttore dell'agenzia provvede, secondo quanto disposto dal regolamento di organizzazione di cui all'art. 7, alla ripartizione del personale non dirigente nell'ambito delle strutture di cui al comma 1, in conformità alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Art. 5.


Personale

1. L'agenzia per l'espletamento delle proprie attività, si avvale di personale a tempo indeterminato appartenente ai ruoli della giunta regionale. L'agenzia può altresì avvalersi di personale assunto dalla Regione con contratto di diritto privato a tempo determinato nonché di consulenti esterni di comprovata esperienza, in conformità alle disposizioni contenute nel regolamento di organizzazione di cui all'art. 7.

Art. 6.

Collaborazioni esterne

1. L'agenzia può avvalersi di competenze specialistiche, da acquisire mediante l'espletamento di procedure ad evidenza pubblica e sottoscrizione di apposite convenzioni, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nonché, della collaborazione di enti senza fini di lucro, operanti nel campo della ricerca scientifica, per l'effettuazione di studi, indagini e ricerche connesse alle proprie attività.



Art. 7.

Regolamento di organizzazione

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 5 della legge regionale n. 1/2008, il direttore dell'agenzia predispone la proposta di regolamento di organizzazione dell'agenzia.

2. Il direttore della agenzia trasmette la proposta di cui al comma 1, al direttore del dipartimento e ai direttori delle direzioni regionali competenti in materia di lavoro e di organizzazione e personale, ai fini della predisposizione della deliberazione della giunta regionale di adozione del regolamento di organizzazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di lavoro, di concerto con l'assessore regionale competente in materia di organizzazione e personale, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.

Art. 8.

Programmazione dell'attività

1. Il direttore dell'agenzia, sulla base del programma triennale di attività adottato dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 2, della legge regionale n. 1/2008, predispone la proposta del programma annuale di attività previsto dall'art. 6 della legge regionale n. 1/2008, contenente gli obiettivi e le relative priorità ed i progetti da realizzare nel periodo cui si riferisce il bilancio annuale regionale nonché le necessarie risorse umane, finanziarie, strumentali e patrimoniali.

2. La proposta del programma annuale di attività è trasmessa dal direttore dell'agenzia, entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento del programma, al direttore del dipartimento e al direttore della direzione regionale competenti in materia di lavoro, i quali predispongono la relativa deliberazione da sottoporre all'approvazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di lavoro.

3. Il programma annuale costituisce atto di indirizzo e di direttiva della giunta regionale nei confronti del direttore dell'agenzia per l'attività amministrativa e gestionale, nonché il riferimento per l'esercizio del controllo strategico di cui all'art. 9.

Art. 9.

Controllo strategico e di gestione e valutazione del direttore dell'agenzia

1. Il controllo strategico dell'attività dell'agenzia è effettuato secondo quanto previsto dall'art. 30 del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modifiche.

2. Il controllo di gestione e la valutazione del direttore dell'agenzia è effettuato secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente.

Art. 10.

Vigilanza e controllo

1. Ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 1/2008 la giunta regionale, tramite apposita struttura dell'assessorato competente in materia di lavoro, esercita il controllo e la vigilanza nei confronti dell'agenzia. A tal fine la giunta regionale può acquisire dall'agenzia, tramite l'assessore regionale competente in materia di lavoro, i provvedimenti, gli atti e qualsiasi informazione utile e può disporre ispezioni e controlli.

2. La giunta regionale, in particolare:

a) esercita il potere sostitutivo nei confronti del direttore dell'agenzia, in caso di inerzia, ritardo o grave inosservanza degli indirizzi e delle direttive, tali da determinare pregiudizio per l'interesse pubblico,

previa diffida ad adempiere entro un congruo termine ed a seguito dell'inutile decorso del termine stesso, attraverso la nomina di un commissario *ad acta*;

b) esercita il potere di annullamento degli atti del direttore dell'agenzia, esclusivamente per motivi di legittimità, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine ed a seguito dell'inutile decorso del termine stesso.

Art. 11.

Risorse finanziarie e sistema contabile

1. Le risorse finanziarie dell'agenzia sono costituite da un fondo stanziato in apposita unità previsionale di base del bilancio regionale.

2. Il sistema contabile dell'agenzia è disciplinato con apposito regolamento della giunta regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 1/2008.

3. Il direttore dell'agenzia adotta, secondo quanto previsto dal regolamento di cui al comma 2, il bilancio di previsione dell'agenzia, l'assestamento al bilancio stesso e le relative variazioni, nei limiti delle risorse finanziarie previste dal comma 1, nonché il rendiconto generale e li trasmette, alla direzione regionale competente in materia di lavoro e alla direzione regionale competente in materia bilancio e tributi, nei termini e per gli adempimenti di cui al titolo VII, capo I, della legge regionale n. 25/2001 e successive modifiche.

Art. 12.

Disposizione finanziaria

1. Il capitolo F31509 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2008 è ridenominato «Fondo regionale per l'agenzia regionale Lazio Lavoro, art. 8 legge regionale 1° febbraio 2008, n. 1.».

2. Ai sensi dell'art. 8, comma 7, lettera b), della legge regionale n. 1/2008, gli oneri relativi alle spese per il personale iscritti nel capitolo F31509 del bilancio per l'esercizio finanziario 2008 dell'agenzia, sono imputati ai capitoli del bilancio regionale relativi alle spese del personale di ruolo della Regione Lazio.

Art. 13.

Disposizioni transitorie

1. Il commissario straordinario dell'ente di diritto pubblico di cui all'art. 8, comma 6, lettera a), della legge regionale n. 1/2008, resta in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla data di conferimento dell'incarico al direttore della agenzia ai sensi dell'art. 3.


2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è trasferito dall'ente di diritto pubblico di cui all'art. 8, comma 6, lettera a), della legge regionale n. 1/2008 alla Regione ed assegnato all'agenzia tutto il personale di ruolo in servizio presso l'ente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 7, lettera b) della legge regionale n. 1/2008.

3. Dalla medesima data di cui al comma 2, la Regione subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi pendenti dell'ente di diritto pubblico di cui al comma 2.

4. La giunta regionale, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 6/2002, provvede alla dotazione organica in considerazione del personale transitato alla Regione secondo quanto previsto dal comma 2.

5. In sede di prima applicazione:

a) la giunta regionale nomina il direttore dell'agenzia ai sensi dell'art. 3, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;



b) il direttore della agenzia predispose la proposta di regolamento organizzativo entro trenta giorni dalla data di nomina. In caso di inutile decorso del termine, il regolamento di organizzazione è adottato dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 10.

6. Fino alla data di esecutività del regolamento di organizzazione di cui all'art. 7, conserva efficacia l'organigramma e la dotazione organica dell'ente di diritto pubblico di cui all'art. 8, comma 6, lettera a), della legge regionale n. 1/2008.

7. Per il solo anno 2008, nel programma triennale, viene definita una programmazione di dettaglio, predisposta dalla direzione regionale competente in materia di lavoro, che corrisponde, per l'anno in corso, al programma annuale previsto dall'art. 8.

Art. 14.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio (BURL).

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 22 agosto 2008

Il vice presidente: MONTINO

09R0174

REGOLAMENTO REGIONALE 3 settembre 2008, n. 14.

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche. Disposizioni transitorie.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 34 - Parte I - del 13 settembre 2008)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 3 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1

1. L'art. 3 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Conferenze di coordinamento*). — 1. Al fine di assicurare l'unitarietà complessiva dell'azione amministrativa e l'integrazione tra attività d'indirizzo ed attività gestionale, è istituita, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge di organizzazione, la «Conferenza di coordinamento tra indirizzo politico e gestione amministrativa», di seguito denominata conferenza di coordinamento, quale strumento funzionale di raccordo tra organi di decisione politica e responsabili della gestione.

2. La conferenza di coordinamento è presieduta dal presidente o, su sua delega, dal segretario generale ai sensi dell'art. 7, comma 1, lette-

ra g), ed è composta dagli assessori e dai direttori dei dipartimenti. Ad essa partecipa il capo dell'ufficio di gabinetto del presidente.

3. Il presidente della giunta, o il segretario generale delegato, convoca la conferenza di coordinamento per definire gli obiettivi strategici da assegnare ai dipartimenti, per verificare i risultati raggiunti, per esaminare le scelte strategiche regionali ed ogni qualvolta lo ritenga necessario.

4. Al fine dell'esercizio della funzione di coordinamento complessivo delle attività della giunta, prevista nell'art. 10, comma 2, della legge di organizzazione, è istituita, presso il segretariato generale, la «Conferenza interdipartimentale di coordinamento delle attività gestionali», di seguito denominata conferenza interdipartimentale.

5. La conferenza interdipartimentale è composta dal segretario generale, o suo delegato, che la convoca e la presiede, e dai direttori di dipartimento, in qualità di membri effettivi della stessa, nonché dai direttori regionali, in qualità di membri eventuali, che partecipano alle sedute in relazione alle materie da trattare, con mere funzioni consultive.

6. La conferenza interdipartimentale si riunisce, con la partecipazione dei membri effettivi ed eventuali, per la comunicazione delle linee guida del programma di cui all'art. 188, nonché ogni qual volta il segretario generale lo ritenga necessario e, in ogni caso, quando si debba discutere di questioni particolari che attengono all'amministrazione regionale nel suo complesso.

7. La conferenza interdipartimentale nella prima seduta adotta un regolamento interno per disciplinare il proprio funzionamento.

8. Le funzioni di segretario delle conferenze di cui al presente articolo sono svolte da un funzionario designato dal segretario generale.»

Art. 2.

Modifica all'art. 5 del regolamento regionale n. 1/2002

1. All'art. 5, comma 3, del regolamento regionale n. 1/2002, dopo le parole «alle sue dirette dipendenze» sono aggiunte le seguenti: «e coordinata da un responsabile, scelto tra i dipendenti assegnati, cui compete il trattamento economico stabilito con deliberazione della giunta regionale.»

Art. 3.

Modifiche all'art. 7 del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modifiche

1. All'art. 7 del regolamento regionale n. 1/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1:


1) alla lettera b), dopo le parole «art. 17», sono inserite le seguenti: «mediante la convocazione della conferenza interdipartimentale»;

2) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) partecipare alla conferenza di coordinamento o presiederla su delega del presidente»;

b) al comma 3, dopo le parole «alle sue dirette dipendenze,» sono aggiunte le seguenti:

«e coordinata da un responsabile, scelto tra i dipendenti assegnati, cui compete il trattamento economico stabilito con deliberazione della giunta regionale.



Art. 4.

Modifica all'art. 17 del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modifiche

1. La lettera *d*) del comma 1 dell'art. 17 del regolamento regionale n. 1/2002 è sostituita dalla seguente:

«*d*) in strutture direzionali dipartimentali di staff, a responsabilità dirigenziale, per l'espletamento di funzioni di supporto alle attività proprie del direttore del dipartimento, in numero non superiore a sette per ogni dipartimento;».

Art. 5.

Modifiche all'art. 19 del regolamento regionale n. 1/2002

1. La lettera *c*) del comma 2 dell'art. 19 del regolamento regionale n. 1/2002 è sostituita dalla seguente:

«*e*) una segreteria operativa, posta alle dirette dipendenze del direttore di dipartimento, il cui contingente di personale è stabilito nel limite massimo di sei unità, compreso il responsabile della segreteria stessa.».

2. Il comma 3 dell'art. 19 del regolamento regionale n. 1/2002 è sostituito dal seguente:

«3. L'articolazione di ciascun dipartimento in direzioni regionali e la declaratoria delle relative competenze sono riportate nell'allegato B. L'individuazione delle strutture direzionali dipartimentali di staff, del contingente di personale da assegnare alle stesse, nel limite massimo di trentacinque unità per ciascun dipartimento, delle relative funzioni, è effettuata, nel rispetto delle competenze attribuite a ciascuna direzione regionale, con atto di organizzazione del direttore del dipartimento, in coerenza con le direttive della conferenza interdipartimentale.».

Art. 6.

Modifica all'art. 21 del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modifiche

1. Alla lettera *b*) del comma 2 dell'art. 21 del regolamento regionale n. 1/2002, le parole da:

«nell'allegato B» a «dipendenti assegnati» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo di cinque unità, compreso il responsabile della segreteria stessa.».

Art. 7.

Modifiche all'art. 27 del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modifiche

1. Al comma 2 dell'art. 27 del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: «*a*), *b*), *d*)», limitatamente alle strutture relative all'espletamento di funzioni strumentali comuni a tutti i dipartimenti, e *f*)» sono sostituite dalle seguenti: «*a*) e *b*)»;

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «All'istituzione, modifica, integrazione e soppressione delle strutture di cui all'art. 17, comma 1, lettera *d*), si provvede con determinazione del direttore del dipartimento interessato, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 100 e 137.».

Art. 8.

Modifiche all'art. 99 del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modifiche

1. Al comma 1 dell'art. 99 del regolamento regionale n. 1/2002, le parole: «avvalendosi dell'assistenza tecnico-amministrativa della struttura "Gare di appalti e contratti"» sono soppresse.

2. Il comma 4 dell'art. 99 del regolamento regionale n. 1/2002 è sostituito dal seguente:

«4. I contratti stipulati per scrittura privata devono essere tempestivamente inviati, in bollo ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (disciplina dell'imposta di bollo), in due originali, unitamente agli atti, in copia conforme, che ne hanno consentito l'adozione, alla struttura dell'ufficiale rogante di cui all'art. 100. Tale struttura provvede, previa verifica dei motivi di nullità, all'apposizione del numero di registro cronologico e alla registrazione presso l'Agenzia delle entrate, se e quando sia dovuta, nonché a tutti i conseguenti obblighi fiscali e di legge.».

3. Al comma 5 dell'art. 99 del regolamento regionale n. 1/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «di rito» sono sostituite dalle seguenti: «di legge»;

b) dopo le parole: «fiscali e di legge.» sono aggiunte le seguenti: «, ivi compresa la registrazione presso l'Agenzia delle entrate.».

4. Al comma 6 dell'art. 99 del regolamento regionale n. 1/2002, le parole: «, e una copia conforme del contratto stipulato in forma pubblica amministrativa repertoriato.» sono sostituite dalle seguenti: «e un estratto autentico del contratto stipulato in forma pubblica amministrativa, repertoriato e registrato all'Agenzia delle entrate.».

Art. 9.

Modifiche all'art. 100 del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modifiche

1. Al comma 1 dell'art. 100 del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «con funzioni caratteristiche» sono soppresse;

b) dopo le parole: «Ufficiale rogante» sono inserite le parole: «e contratti».

2. Al comma 2 dell'art. 100 del regolamento regionale n. 1/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

«*a*) assiste alle gare di appalto ad evidenza pubblica, redigendone, nel rispetto della normativa statale vigente, i verbali da registrarsi, unitamente al contratto, all'Agenzia delle entrate a spese dell'aggiudicatario-contraente;»;


b) alla lettera *b*), dopo le parole: «previsti dalle leggi» sono aggiunte le seguenti: «e i contratti di appalto e di concessione derivanti da procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa statale vigente»;

c) alla lettera *d*) le parole: «l'ufficio del registro» sono sostituite dalle seguenti:

«l'Agenzia delle entrate»;

d) dopo la lettera *g*) è inserita la seguente:

«*g*-bis) provvede alla quantificazione e alla richiesta ai contraenti con la Regione delle spese contrattuali attinenti alla redazione, alle copie, agli estratti e ai tributi;»;



e) dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti:

«h-bis) cura la tenuta del repertorio degli atti pubblici e a scrittura privata autenticata, del registro cronologico degli atti a scrittura privata e dell'archivio degli atti contrattuali in originale; è responsabile della custodia e dell'utilizzo del sigillo;

h-ter) fornisce consulenza, ove richiesta, ai dirigenti regionali per l'espletamento dell'attività contrattuale di loro competenza.».

Art. 10.

Modifica all'art. 162 del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modifiche

1. Il comma 7 dell'art. 162 del regolamento regionale n. 1/2002 è sostituito dal seguente:

«7. I requisiti specifici richiesti per il conferimento degli incarichi di cui ai commi 5 e 5-bis sono stabiliti nello schema A, contenuto nell'allegato H, compilato dal direttore del dipartimento interessato e allegato alla determinazione del direttore regionale competente relativa all'istituzione della struttura cui è riferito l'incarico o alla modifica delle funzioni della struttura stessa.».

Art. 11.

Modifica all'art. 178 del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modifiche

1. Il comma 2 dell'art. 178 del regolamento regionale n. 1/2002 è sostituito dal seguente:

«2. Il trattamento economico dei dirigenti incaricati della direzione dei dipartimenti, delle direzioni regionali e strutture equiparate, già determinato dalla giunta regionale nell'atto di conferimento del relativo incarico, è adeguato, con determinazione dirigenziale, per effetto dei sopravvenuti contratti collettivi nazionali, nel rispetto dell'effettivo rapporto tra le retribuzioni spettanti in relazione agli incarichi ricoperti.».

Art. 12.

Modifiche all'allegato B al regolamento regionale n. 1/2002 e successive modifiche

1. All'allegato B al regolamento regionale n. 1/2002 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'ambito del dipartimento istituzionale, nella declaratoria delle competenze della direzione regionale «Organizzazione e personale», al secondo periodo, sono aggiunte infine le seguenti parole: «ivi compresi la rilevazione delle presenze e delle assenze e i conseguenti adempimenti»;

b) le parti relative all'elencazione ed alla declaratoria delle funzioni, delle competenze e delle risorse umane delle strutture direzionali dipartimentali di staff, strumentali e caratteristiche, nonché delle segreterie operative del direttore del dipartimento e del direttore della direzione regionale, sono soppresse, fatto salvo quanto previsto dall'art. 16, commi 1 e 2, del presente regolamento.

Art. 13.

Modifiche all'allegato H al regolamento regionale n. 1/2002 e successive modifiche

1. All'allegato H al regolamento regionale n. 1/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al paragrafo B:

1) al punto 6, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) delle attitudini e delle capacità professionali del dirigente desunte anche dalle valutazioni di risultato in precedenza conseguite;»;

2) il sottoparagrafo B2, punto 8, è sostituito dal seguente:

«B2 - Attitudini e capacità professionali

8. Costituiscono elementi di valutazione le capacità riconducibili alle seguenti caratteristiche:

a) capacità di analizzare le criticità, valutando e approfondendo gli aspetti rilevanti dei problemi, unitamente alla capacità di rappresentarli di proporre soluzioni innovative;

b) capacità di definire obiettivi coerenti con le risorse disponibili, di valutare i vantaggi e gli svantaggi delle soluzioni individuate ponendo attenzione al rapporto costi e benefici;

c) capacità di interagire con le altre strutture, valutando l'impatto delle proprie azioni all'esterno e di agire nella logica del vantaggio comune;

d) capacità di gestire, organizzare e motivare i propri collaboratori favorendo anche lo sviluppo della loro professionalità e del loro potenziale;

e) eventuali capacità specifiche relative alle competenze proprie della struttura da assegnare.».

b) al paragrafo D:

1) nel titolo, dopo le parole «dirigente di area», sono inserite le seguenti: «, dirigente di ufficio»;

2) al punto 18, dopo le parole «dirigente di area», sono inserite le seguenti: «, dirigente di ufficio»;

3) il punto 19 è sostituito dal seguente:

«19. Ai fini di cui al punto 18, qualora vi siano dirigenti in disponibilità, ai sensi del comma 1 dell'art. 177, il responsabile del ruolo, acquisiti i *curricula* dei suddetti dirigenti, provvede a trasmetterli ai direttori dei dipartimenti che hanno strutture dirigenziali vacanti per l'affidamento dell'incarico, in caso di corrispondenza tra i requisiti richiesti per il posto da ricoprire, come individuati nello schema A, e quelli posseduti dall'interessato.

4) il punto 20 è sostituito dal seguente:


«20. Qualora non vi siano dirigenti in disponibilità, la ricerca delle professionalità avviene, su richiesta del direttore di dipartimento competente, mediante pubblicazione di apposito avviso, cui è allegato il suddetto schema A, sull'intranet regionale. La pubblicazione è effettuata dal responsabile del ruolo, il quale, previa assegnazione di un termine non inferiore a cinque giorni lavorativi per la presentazione delle candidature da parte dei dirigenti interessati, provvede all'inoltro al direttore del dipartimento competente delle candidature presentate dai dirigenti in possesso dei requisiti richiesti»;

5) al punto 21 le parole «individuato/i dal responsabile del ruolo» sono soppresse;

6) al punto 22 le parole: «, formulando il profilo del dirigente incaricato secondo lo schema B da allegare all'atto di conferimento» sono soppresse.

7) al punto 23 le parole: «individuati dal responsabile del ruolo» sono soppresse;

8) al paragrafo G, punto 37, dopo le parole «dirigente di area» sono inserite le seguenti «, dirigente di ufficio»;



c) lo schema A è sostituito dallo schema A contenuto nell'allegato A al presente regolamento;

d) lo schema B è soppresso.

Art. 14.

Modifiche all'allegato 1 al regolamento regionale n. 1/2002

1. Gli schemi A e B dell'allegato 1 al regolamento regionale n. 1/2002 sono sostituiti, rispettivamente, dagli schemi A e B contenuti nell'allegato B al presente regolamento.

Art. 15.

Disposizioni finali di coordinamento

1. Al comma 2 dell'art. 70 del regolamento regionale n. 1/2002, le parole: «dalla struttura direzionale dipartimentale di staff Ufficio ispettivo» sono sostituite dalle seguenti: «dalla struttura competente».

2. Al comma 1 dell'art. 226 del regolamento regionale n. 1/2002, le parole: «Le strutture Risorse umane dei dipartimenti» sono sostituite dalle seguenti: «Le strutture competenti di ciascun dipartimento».

3. Al comma 1 dell'art. 298 del regolamento regionale n. 1/2002, le parole: «alle strutture direzionali dipartimentali risorse umane» sono sostituite dalle seguenti: «alla competente struttura del dipartimento interessato».

4. Al comma 1 dell'art. 349 del regolamento regionale n. 1/2002, le parole: «della struttura direzionale risorse umane» sono sostituite dalle seguenti: «delle proprie strutture».

5. Al comma 4 dell'art. 429 del regolamento regionale n. 1/2002, le parole: «la rispettiva struttura direzionale dipartimentale risorse umane» sono sostituite dalle seguenti: «la competente struttura della direzione regionale organizzazione e personale».

Art. 16.

Disposizioni transitorie

1. Fino all'individuazione delle nuove strutture direzionali dipartimentali di staff secondo quanto previsto dall'art. 19, comma 3, del regolamento regionale n. 1/2002, come modificato dall'art. 5 del presente regolamento, da effettuarsi, comunque, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso, continuano ad operare le strutture direzionali dipartimentali di staff già istituite ai sensi delle disposizioni previgenti.

2. Fino all'istituzione, nell'ambito della direzione regionale «Organizzazione e personale» dell'apposita struttura preposta all'esercizio delle competenze relative alla rilevazione delle presenze e delle assenze e ai conseguenti adempimenti, da effettuarsi, comunque, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le suddette competenze continuano ad essere esercitate dalle strutture direzionali dipartimentali di staff con funzioni strumentali «Risorse umane».

3. Relativamente ai requisiti specifici richiesti per il conferimento degli incarichi ai sensi dell'art. 162, comma 7, del regolamento regionale n. 1/2002, come modificato dall'art. 10 del presente regolamento, per le strutture già istituite alla data di entrata in vigore dello stesso sono confermati, fino a diversa determinazione del direttore competente, i requisiti indicati nello schema A dell'allegato H al regolamento regionale n. 1/2002 da ultimo utilizzato.

Art. 17.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 3 settembre 2008

MARRAZZO

(Omissis)

09R0175

REGOLAMENTO REGIONALE 3 settembre 2008, n. 15.

Disposizioni attuative e integrative della legge regionale 2 maggio 1995, n. 22 (Definitiva sistemazione delle fasce frangivento in Agro Pontino) e successive modifiche.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 34 - Parte prima - del 13 settembre 2008)

LA GIUNTA REGIONALE
HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
E M A N A

il seguente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento detta norme attuative ed integrative della legge regionale 2 maggio 1995, n. 22 (definitiva sistemazione delle fasce frangivento in Agro Pontino) e successive modifiche relative alle cessioni e alle alienazioni delle fasce frangivento, ivi comprese le modalità per la stima del valore del suolo e del soprassuolo, nonché alle concessioni di servitù di passaggio sulle fasce stesse.

2. I beni oggetto del presente regolamento sono costituiti dai terreni destinati a fasce frangivento in Agro Pontino ubicati sia all'interno dei perimetri urbani come definiti dagli strumenti urbanistici vigenti nei singoli comuni, sia in zone agricole o, comunque, all'esterno degli stessi perimetri urbani.

3. I terreni già destinati a fasce frangivento ubicati in zone agricole o, comunque, all'esterno dei perimetri urbani dei singoli comuni, possono essere alienati soltanto qualora abbiano perso la specifica funzione per carenza di alberature di eucaliptus e/o conifere radicate sui terreni stessi, ovvero per la loro irreversibile trasformazione conseguente ad occupazione senza titolo o per l'eccessiva onerosità del ripristino dell'originaria funzione del bene.



Art. 2.

Vincoli di tutela e norme relative alla gestione e all'utilizzazione delle fasce frangivento

1. Sui terreni destinati a fasce frangivento che non abbiano perso la loro specifica funzione, ancorché utilizzati, a qualsiasi titolo da altri soggetti pubblici o privati, gravano i vincoli idrogeologico, forestale nonché paesaggistico e ambientale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

2. La gestione delle fasce frangivento è disciplinata dall'art. 59 del regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7 (Regolamento di attuazione dell'art. 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 «Norme in materia di gestione delle risorse forestali»).

3. Le fasce frangivento che restano di proprietà della Regione sono gestite dal consorzio di bonifica dell'Agro Pontino, di seguito denominato ente gestore, ai sensi dell'art. 7-*quater* della legge regionale n. 22/1995 e successive modifiche.

4. Nelle fasce frangivento di proprietà regionale, la ceduzione e la manutenzione straordinaria sono eseguite dall'ente gestore sulla base del piano di manutenzione adottato ai sensi dell'art. 59, comma 3, del regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7 (regolamento di attuazione dell'art. 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 «Norme in materia di gestione delle risorse forestali»).

5. L'utilizzazione da parte di terzi delle fasce frangivento deve garantire la migliore conservazione e funzionalità del sistema frangivento impiantato a difesa del territorio nel rispetto di quanto contenuto nel piano di manutenzione di cui al comma 4.

6. Le funzioni di controllo e di vigilanza sull'esecuzione degli interventi di taglio e sul rispetto del piano di manutenzione sono svolte dal Corpo forestale dello Stato, competente per territorio.

7. In caso di opposizione, il taglio è eseguito dall'ente gestore in danno del soggetto inadempiente, detratto il valore del legnatico.

8. Al fine della tutela delle fasce frangivento, in presenza di abusi o violazioni alle vigenti disposizioni in materia, il direttore della direzione regionale competente in materia di demanio e patrimonio, di seguito denominato direttore competente, con proprio provvedimento da notificare agli interessati, intima il ripristino della legittima utilizzazione indicando i successivi adempimenti dell'amministrazione regionale in caso di inosservanza del provvedimento di intimazione.

Capo II

CESSIONI E ALIENAZIONI

Art. 3.

Cessioni e alienazioni di fasce frangivento

1. I terreni destinati a fasce frangivento rientranti, comunque, all'interno dei perimetri urbani come definiti dagli strumenti urbanistici vigenti sono, prioritariamente, ceduti a titolo gratuito ai comuni, qualora gli stessi abbiano già inoltrato richiesta alla Regione ai sensi dell'art. 541, comma 3, del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale), nel termine perentorio ivi previsto, ovvero alienati a titolo oneroso secondo il seguente ordine di priorità:

- a) ai comuni che non abbiano già inoltrato richiesta con le suddette modalità;
- b) ai frontisti;
- c) ai confinanti.

2. I terreni relativamente ai quali ricorrono le condizioni di cui all'art. 1, comma 3, possono essere alienati ai soggetti di cui al comma 1 secondo l'ordine di priorità ivi previsto.

Art. 4.

Modalità di presentazione delle richieste

1. Le richieste di alienazione devono essere presentate alla direzione regionale competente in materia di demanio e patrimonio, di seguito denominata direzione competente, nonché all'ente gestore.

2. Alle richieste dei frontisti e dei confinanti, contenenti le generalità del richiedente nonché, relativamente alle persone giuridiche, del legale rappresentante con i relativi poteri contrattuali, è allegata la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche, che attestati:

a) relativamente alle persone fisiche, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il codice fiscale, il luogo di residenza e l'attività esercitata;

b) relativamente alle persone giuridiche:

1) la denominazione dell'impresa, la sede legale, l'iscrizione nel registro delle imprese presso le competenti camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ovvero presso i registri professionali dello stato di provenienza, con l'indicazione della specifica attività d'impresa e della forma giuridica, nonché, limitatamente alle cooperative o ai consorzi di cooperative, la regolare iscrizione nel registro prefettizio - schedario generale della cooperazione - con l'indicazione dei relativi dati;

2) la data e il luogo di nascita nonché la residenza dei legali rappresentanti.

3. La dichiarazione sostitutiva di cui al comma 2 deve, altresì, attestare che il soggetto richiedente:

a) non versi nelle condizioni che comportano l'applicazione della sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300) o altra sanzione cui è connesso il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

b) non abbia riportato sentenze di condanna passate in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;

c) non abbia riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, di corruzione, di frode o riciclaggio;

d) non abbia alcun procedimento pendente per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità) e successive modifiche o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (disposizioni contro la mafia) e successive modifiche.

4. Le richieste di cessione o di alienazione devono essere, altresì, corredate:

a) dell'esatta individuazione del terreno interessato con allegata una planimetria (C.T.R.) nella quale sono riportati i vincoli di cui all'art. 2, comma 1;

b) dei dati identificativi catastali (foglio/i, particella/e, subalterno/i);

c) della relazione sullo stato dei luoghi;

d) della relazione tecnica illustrativa sulla destinazione d'uso del terreno interessato;

e) del certificato di destinazione urbanistica;



f) dell'attestazione dell'avvenuto pagamento delle spese di istruttoria determinato in modo forfettario nella misura di euro 150,00, da versare sull'apposito conto corrente intestato alla Regione Lazio.

5. Le richieste presentate alla Regione anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere integrate con la documentazione di cui al presente articolo, qualora non risulti già acquisita agli atti, e copia delle stesse è trasmessa all'ente gestore.

Art. 5.

Istruttoria e definizione del procedimento

1. Le richieste di cessione o alienazione sono istruite dalla direzione competente, previa verifica e relazione formale in ordine allo stato dei luoghi, con particolare riferimento all'accertamento delle condizioni di cui all'art. 1, comma 3, da parte dell'ente gestore. Il responsabile del procedimento verifica la completezza della documentazione e assegna un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a quarantacinque giorni per la eventuale regolarizzazione della stessa, pena la non ammissibilità della richiesta.

2. Entro centoventi giorni dalla data di acquisizione della relazione formale di cui al comma 1, il direttore competente dispone la cessione o l'alienazione, che avvengono nello stato di fatto e di diritto in cui si trova il terreno stesso, ivi comprese le alberature, nonché nel rispetto dei vincoli di cui all'art. 2, comma 1, ove esistenti. Il suddetto termine è sospeso in caso di richiesta di integrazione della documentazione ai sensi del comma 1.

Art. 6.

Stima del valore del suolo e del soprassuolo

1. Ai fini dell'alienazione, la stima del valore del suolo e dell'eventuale soprassuolo del terreno è effettuata, mediante apposita perizia, dall'ente gestore con riferimento ai valori correnti di mercato dei beni con caratteristiche analoghe.

2. Il prezzo di stima, determinato ai sensi del comma 1, si intende al netto degli oneri fiscali, che sono comunque a carico dell'acquirente analogamente alle spese tecniche e alle spese contrattuali.

3. Il prezzo di stima è indicato nelle entrate del bilancio regionale di previsione relativo all'esercizio nel quale si prevede di realizzare l'alienazione.

Capo III

CONCESSIONI DI SERVITÙ DI PASSAGGIO

Art. 7.

Rilascio delle concessioni di servitù di passaggio

1. Le concessioni di servitù di passaggio sono rilasciate a favore dei richiedenti sui terreni relativamente ai quali ricorrono le condizioni di fatto previste negli articoli 1051, 1052, 1054, 1056 e 1057 del codice civile. L'ampiezza della servitù da concedere è valutata, di volta in volta, in funzione della tipologia della strada da cui si accede e, comunque, nel rispetto di quanto previsto dal codice della strada.

2. La costituzione della servitù deve tener conto di eventuali diritti di terzi e di vincoli di qualsiasi natura e non può, in alcun caso, confliggere con il perseguimento dell'interesse pubblico primario per cui il bene è destinato e il rilascio della concessione è subordinato alla salvaguardia della barriera frangivento nonché al rispetto del codice della strada relativamente agli attraversamenti.

3. Le istanze dei privati, persone fisiche o giuridiche, sono presentate alla struttura competente nonché all'ente gestore.

4. Alla domanda sono allegati:

a) la dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modifiche con le attestazione di cui all'art. 4, commi 2 e 3;

b) il nulla osta relativo alla tutela del vincolo idrogeologico rilasciato dalla provincia di Latina;

c) il parere favorevole rilasciato dall'autorità competente nel caso di aree soggette a rischio idraulico;

d) il parere favorevole dei soggetti competenti relativamente agli altri eventuali vincoli di cui all'art. 2, comma 1;

e) il certificato di destinazione urbanistica;

f) la relazione sullo stato dei luoghi corredata da planimetria in opportuna scala con l'individuazione del terreno interessato, percorso della servitù e della superficie da asservire nonché dei vincoli gravanti sul terreno;

g) i dati identificativi catastali (foglio/i, particella/e, subalterno/i);

h) la relazione tecnica illustrativa della destinazione d'uso del terreno richiesto, corredata da elaborati grafici in opportuna scala delle opere da realizzare;

i) la quietanza comprovante l'avvenuto pagamento dell'importo forfettario ai sensi dell'art. 9.

5. Le istanze già presentate alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere integrate con la documentazione di cui al comma 4, ove la stessa non sia stata già acquisita agli atti.

6. L'atto di concessione è adottato dal direttore competente entro novanta giorni dalla data di presentazione della richiesta e stabilisce:

a) la durata della concessione che non può, comunque, superare i venticinque anni;

b) l'uso per il quale il bene viene concesso;

c) le condizioni per la conservazione in buono stato del bene concesso e per l'esercizio delle attività cui è destinato.

7. È in facoltà dell'amministrazione regionale e dell'ente gestore effettuare controlli, verifiche e sopralluoghi in qualunque momento.

8. Il trasferimento della titolarità della concessione è subordinato ad autorizzazione del direttore competente rilasciata su richiesta del subentrante, corredata della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modifiche, con le attestazione di cui all'art. 4, commi 2 e 3 nonché della relazione tecnica di cui al comma 4, lettera h), del presente articolo nel caso di mutamento della destinazione d'uso del terreno.

Art. 8.

Rilascio delle concessioni di servitù di passaggio in sanatoria

1. I soggetti di cui all'art. 7-ter, comma 1, della legge regionale n. 2/1995 e successive modifiche sono tenuti a regolarizzare la propria posizione presentando domanda di concessione a sanatoria alla direzione competente nonché all'ente gestore entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Al procedimento di rilascio delle concessioni in sanatoria di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 7.

3. In caso di mancata presentazione dei pareri favorevoli relativi ai vincoli idrogeologico nonché paesaggistico e ambientale, la Regione incamera le somme versate a titolo di risarcimento dei danni, con riserva di conguaglio in aumento, per l'utilizzo senza titolo ed espleta l'azione di rivendica del tratto di fascia frangivento occupata abusivamente con ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese dell'occupante.



Art. 9.

Importi forfettari

8. Il trasferimento della titolarità della concessione è subordinato ad autorizzazione del direttore competente rilasciata su richiesta del subentrante, corredata della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modifiche, con le attestazioni di cui all'art. 4, commi 2 e 3 nonché della relazione tecnica di cui al comma 4, lettera *h*), del presente articolo nel caso di mutamento della destinazione d'uso del terreno.

a) euro 100,00 per mq, qualora l'utilizzo senza titolo del terreno abbia avuto inizio anteriormente al 31 dicembre 1994;

b) euro 75,00 per mq, qualora l'utilizzo senza titolo del terreno abbia avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 1995 e il 31 dicembre 2000;

c) euro 50,00 per mq, qualora l'utilizzo senza titolo del terreno abbia avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2007.

3. Gli importi dovuti ai sensi dei commi precedenti possono essere ripartiti in:

a) due rate annuali per importi fino a euro 1.500,00;

b) tre rate annuali per importi superiori a euro 1.500,00.

4. Nel caso di versamento rateizzato ai sensi del comma 3, le rate successive alla prima sono maggiorate di un tasso d'interesse pari alle prime rate vigenti alla data del versamento stesso.

5. Relativamente alle servitù di passaggio di cui all'art. 1056 del codice civile e alla normativa di settore ad esso collegata, si applicano i canoni o le indennità previsti dalla normativa stessa.

Art. 10.

Decadenza e revoca della concessione

1. Costituiscono causa di decadenza della concessione:

a) la destinazione d'uso del bene diversa da quella concessa;

b) il mancato rispetto, grave e reiterato, delle condizioni o prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nell'atto di concessione della servitù;

c) il subentro non autorizzato nella titolarità della concessione.

2. Il responsabile del procedimento comunica all'interessato l'avvio del procedimento preordinato al provvedimento di decadenza, assegnando un termine, non inferiore a trenta giorni per le eventuali controdeduzioni.

3. Qualora sia perpetrato dal concessionario della servitù un danno nei confronti della fascia frangivento o delle alberature ivi esistenti, il concessionario stesso è tenuto al risarcimento dei danni nei confronti dell'amministrazione regionale.

4. La concessione può essere revocata, con provvedimento del direttore competente, in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11.

Disposizione transitoria relativa alla gestione delle fasce frangivento

1. Nelle more dell'adozione del piano di manutenzione di cui all'art. 2, comma 4, in tutte le fasce di proprietà pubblica e privata, gli interventi di taglio, quali ceduazioni o manutenzione straordinaria, sono eseguiti nel rispetto dell'art. 59, comma 2, del regolamento regionale n. 7/2005 e la relativa autorizzazione è rilasciata dai comuni interessati, per superfici d'intervento fino a 3 ettari, e dalla provincia di Latina per superfici d'intervento superiori a 3 ettari, previa acquisizione dei pareri relativi ai vincoli gravanti sul terreno.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 3 settembre 2008


MARRAZZO

09R0176

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*






GAZZETTA UFFICIALE
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla **Gazzetta Ufficiale** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00) - annuale € **295,00**
 (di cui spese di spedizione € 73,00) - semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40) - annuale € **85,00**
 (di cui spese di spedizione € 20,60) - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo
 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
 Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.


N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 9 0 5 0 9 *

€ 3,00

